




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA E PARLAMENTARE

Segretariato generale – Area legislativa
XVI Legislatura, Maggio 2014

La pubblicazione del Rapporto sull'attività legislativa e parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, tradizionalmente presentata nella data del 25 maggio, anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale, giunge nel 2014 alla sua quinta edizione.

Il volume costituisce il risultato di un'azione sinergica dei principali servizi dell'Area legislativa e istituzionale dell'ARS. Nel Rapporto sono forniti dati quantitativi, tabelle, statistiche, ed approfondimenti relativi all'attività del Parlamento nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2013 ed il 30 aprile 2014.

Il Rapporto è suddiviso in sei parti.

La I parte, dedicata alla legislazione regionale, è stata curata dal Servizio studi e dal Servizio delle Commissioni e riporta, oltre alla sintesi di ciascuna legge approvata, anche una serie di dati e tabelle riepilogative concernenti l'attività legislativa svolta nel periodo preso in considerazione dal Rapporto.

La parte II è stata dedicata quest'anno al tema della riduzione dei costi della politica, tema di grande attualità alla luce delle recenti previsioni adottate in campo nazionale e da parte delle altre regioni. Tale parte è stata curata dal Servizio delle Commissioni, ed in particolare dall'ufficio preposto alla Commissione speciale appositamente istituita per lo scopo citato, commissione in carica dal 15 giugno al 15 ottobre 2013.

La parte III, a cura del Servizio del Bilancio, si occupa della legislazione di spesa nell'arco di tempo considerato.

A cura del Servizio delle Commissioni è la parte IV, concernente l'attività svolta dalle Commissioni parlamentari.

La parte V, concernente il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali e la giurisprudenza costituzionale di interesse della Regione emanata nel periodo preso in considerazione, è stata curata dal Servizio Studi.

La parte VI, curata dal Servizio Lavori d'Aula, comprende i dati relativi all'attività ispettiva e di indirizzo politico ed uno specifico approfondimento in relazione alle modifiche regolamentari approvate dell'Assemblea nel periodo di tempo preso in considerazione concernenti la pubblicità dei regolamenti e dei rendiconti dei gruppi parlamentari.

Il Servizio Studi ha curato il coordinamento del materiale predisposto dagli altri servizi interessati, compendiandolo nella presente pubblicazione.

INDICE

PRESENTAZIONE	1
INTRODUZIONE	3
PARTE I – LEGISLAZIONE	6
Elenco delle leggi	6
dall’1 maggio 2013 al 30 aprile 2014	
Note sintetiche sulle leggi dall’1 maggio 2013 al 30 aprile 2014	12
Note sintetiche sul progetto di legge Costituzionale da trasmettere al Parlamento nazionale	108
Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia	110
Iniziativa legislativa	117
Durata dell’iter di approvazione delle leggi	118
Tecnica redazionale	119
Tipologia delle leggi	120
PARTE II – MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. LA LEGGE REGIONALE N. 1/2014	122
La “spending review” nel Parlamento regionale siciliano e i problemi legati all’applicazione del c.d. “decreto Monti”	122
I contenuti della legge regionale n. 1 del 2014	128
PARTE III - LEGISLAZIONE DI SPESA	134
Il quadro d’insieme	134
Allocazione delle risorse	134
Le singole disposizioni di spesa	135
La copertura finanziaria degli oneri	138
Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l’esercizio 2013	138
Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l’esercizio 2014	139
PARTE IV - ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI	140
Introduzione	140
Attività legislativa	140
Impugnativa	142
Audizioni	142
Attività consultiva	142
Attività ispettiva e di indirizzo politico	142
I Commissione ‘Affari istituzionali’	143
II Commissione ‘Bilancio’	146
III Commissione ‘Attività produttive’	148
IV Commissione ‘Ambiente e territorio’	151

V Commissione ‘Cultura, formazione e lavoro’	154
VI Commissione ‘Servizi sociali e sanitari’	158
Commissione Antimafia	162
Commissione Unione Europea	164
Commissione parlamentare speciale per l’esame di disegni di legge relativi alla materia statutaria, ai rapporti tra l’Assemblea regionale siciliana ed il Governo regionale e per l’applicazione in Sicilia del decreto–legge n. 174 del 2012 (cd decreto Monti)	162
PARTE V – CONTENZIOSO DI COSTITUZIONALITÀ STATO REGIONE	169
Premessa	169
Sezione I	170
Controllo preventivo di legittimità	170
Dati riassuntivi e statistici	173
Tablelle relative alle singole delibere impugnate	177
Sezione II	298
Giurisprudenza costituzionale riguardante la Regione siciliana	298
Premessa	298
Pronunce della Corte Costituzionale riguardanti la Sicilia (1° maggio 2013 – 30 aprile 2014)	299
PARTE VI – GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEI RENDICONTI ANNUALI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	317
Premessa	317
Gli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei Gruppi parlamentari	319
L’intervento normativo del Legislatore siciliano	321
Modifiche al Regolamento interno dell’ARS approvate il 6 febbraio 2014 (GURS n. 8 del 21 febbraio 2014)	323
ATTIVITA’ ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO	324

PRESENTAZIONE

L'appuntamento annuale con il Rapporto sulla legislazione è, come noto, un dato ormai consolidato presso l'Assemblea regionale siciliana.

Questo rappresenta uno strumento indispensabile di informazione, di conoscenza e di lavoro per l'esercizio di un ruolo maggiormente consapevole dei deputati regionali ed al contempo un "canale di informazioni" che offre un quadro sufficientemente esaustivo dei settori nei quali si è legiferato, in un'ottica di democrazia partecipata e condivisa. Uno strumento che oggi più che mai ha l'obiettivo di favorire la conoscenza di tutto ciò che avviene all'interno del Palazzo.

Sinonimo di trasparenza e di informazione, il "Rapporto sulla legislazione regionale", intende non solo rendere conto della quantità e qualità della produzione normativa, ma vuole anche corrispondere alle ormai insopprimibili esigenze di partecipazione alla vita democratica ed istituzionale, dei cittadini-utenti, all'ente Regione.

Ulteriore scopo del Rapporto è quello di stimolare, tra addetti ai lavori, studiosi, ma anche nell'intera comunità siciliana, momenti di riflessione sulle tendenze della legislazione e sull'attività dell'Assemblea regionale, in un momento nel quale è messo in discussione il ruolo di tutte le Regioni, soprattutto di quelle a Statuto speciale.

Sul contenuto del Rapporto, giunto alla sua quinta edizione, questo analizza i dati che si riferiscono al complesso delle attività svolte dall'1 maggio 2013 al 30 aprile 2014.

Si tratta di un periodo caratterizzato da numerose norme di riforma introdotte dal legislatore statale e alle quali le Regioni hanno dovuto uniformarsi. In particolare, mi riferisco alla legge regionale n. 1 del 2014, che, in linea con le indicazioni contenute nel decreto legge n. 174 del 2012 (c "decreto Monti") in materia di contenimento dei costi della politica a livello regionale, introduce diverse disposizioni volte alla riduzione della spesa connessa al funzionamento delle massime istituzioni di governo regionale. In merito alle riforme costituzionali in corso di approvazione in Parlamento, al fine di salvaguardare la specialità che ci caratterizza come Regione, si è provveduto mediante ordini del giorno. E proprio in difesa del ruolo autonomistico ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto, introdotto con la modifica operata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, l'Assemblea ha avanzato proposta di modifica dell'articolo 36 dello Statuto, sancendo che allo Stato siano riservate solo le entrate di lotto e tabacchi, allo scopo di attribuire alla Regione quelle di produzione.

Venticinque sono state le leggi approvate nel periodo in esame, quattordici nel corso dell'anno 2013, undici, invece, nel 2014.

Come ogni anno, una sezione del Rapporto è dedicata al controllo preventivo di costituzionalità da parte del Commissario dello Stato e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Sono proprio le impugnative del Commissario dello Stato a dovere imporre un ripensamento non solo dell'iter legislativo, ma anche della "cultura del fare la legge", nel rispetto dei principi e dei limiti di competenze previsti dalla Costituzione.

Ritengo fondamentale il ruolo delle Commissioni di merito, le quali devono per quanto possibile lavorare con la partecipazione dell'Assessore e del dirigente generale competenti per materia. E' questa la sede istituzionale naturale nella quale le norme sono da analizzare dal punto di vista giuridico, delle coperture amministrative e dell'impatto socio-economico, lasciando, poi, alla Commissione Bilancio il compito altrettanto importante di valutare le compatibilità finanziarie.

Per garantire il buon andamento dei lavori parlamentari, occorre la partecipazione e il contributo di tutti gli organi interessati al procedimento legislativo. E proprio in un'ottica di collaborazione tra le Istituzioni sarà necessario operare nell'attuazione delle modifiche costituzionali, attualmente all'esame del Parlamento. I testi di riforma costituzionale contengono, infatti, modifiche al rapporto Stato – Regioni ed Enti locali, un nuovo assetto del Senato, un ampliamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato con relativa soppressione delle materie a competenza concorrente, rendendo più limitati i poteri di intervento delle regioni stesse.

In definitiva, ci attendono grandi novità e nuove sfide, dalle appena citate riforme sull'organizzazione amministrativa al nuovo patto di bilancio, che richiedono un ruolo attivo di tutto il Parlamento.

Il Presidente
Giovanni Ardizzone

INTRODUZIONE

La pubblicazione del Rapporto sull'attività legislativa e parlamentare giunge quest'anno alla sua quinta edizione.

Con tale strumento l'Assemblea conferma l'impegno ad una periodica riflessione sull'andamento della produzione normativa, sulla qualità ed efficacia della legislazione e anche sui principali profili di criticità emersi nell'analisi delle censure di costituzionalità e rispetto alle tendenze della legislazione nazionale e comunitaria. In quest'ultima direzione, l'attività legislativa dell'ultimo anno è senz'altro caratterizzata dall'attenzione verso i temi della trasparenza, del contenimento dei costi della politica e delle riforme degli assetti istituzionali, di cui si darà ampiamente conto nel presente lavoro.

Nel volume sono forniti dati quantitativi, tabelle, statistiche ed approfondimenti relativi all'attività dell'Assemblea nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2013 ed il 30 aprile 2014.

Nella prima parte, dedicata alla legislazione, si fornisce innanzitutto un quadro sintetico dell'andamento e dei contenuti della legislazione regionale.

Nel periodo considerato sono state approvate venticinque leggi, comprese quella di bilancio e quella di stabilità regionale per il 2014.

In ordine alla durata dell'iter legislativo, i dati riportati forniscono un risultato sicuramente positivo, essendo state quasi metà delle leggi (44%) approvate in meno di trenta giorni dalla seduta di commissione in cui se ne è iniziato l'esame.

Seguono note sintetiche e tabelle sulle leggi approvate che consentono, per ciascuna di esse, oltre ad una breve ricostruzione del contenuto, anche la definizione della tecnica legislativa utilizzata.

Sul totale di venticinque leggi, nove sono frutto di iniziativa governativa, otto di iniziativa parlamentare e due mista (governativa e parlamentare), in quanto traggono origine da più disegni di legge presentati rispettivamente da parlamentari e governo e abbinati in sede di Commissione competente.

In 14 casi si è trattato di testo nuovo, in 8 di novella e in 2 di tecnica mista, in quanto presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sulle altre.

In molti casi si è intervenuti con leggi di settore (9 su 25), in alcuni casi con leggi recanti discipline istituzionali (3 su 25), in altri con leggi di "manutenzione" normativa (8 su 25), oltre alle leggi in materia di bilancio (5 su 25).

Mutuando efficacemente lo schema del *Rapporto sulla legislazione* predisposto ogni anno dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, è stata individuata la materia pre-

valente delle leggi prese in esame. Un quinto di esse afferiscono al macrosettore “*ordinamento istituzionale*” (fra cui ricordiamo la legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1 che dispone misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 che istituisce i liberi consorzi comunali e le Città metropolitane), un terzo alla “*finanza regionale*”, e le rimanenti al macrosettore “*sviluppo economico e attività produttive*” e “*servizi alla persona e alla comunità*”.

Due schemi di disegni di legge approvati ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 41 *ter* dello Statuto sono stati trasmessi al Parlamento nazionale.

Con il disegno di legge n. 162 «Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’art. 41 *ter*, comma 2, dello Statuto, recante “*Modifiche ed integrazioni dell’art. 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie*”, approvato l’11 febbraio 2014, si prevede che allo Stato siano riservate solo le entrate di lotto e tabacchi, allo scopo di attribuire alla Regione quelle di produzione.

Con il disegno di legge n. 180 «Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione, recante “*Norme per l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina*”», approvato il 12 febbraio 2014, il Parlamento regionale ha proposto un intervento nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa statale.

Di rilevante impatto, anche dal punto di vista sistematico, è la legge regionale n. 1 del 2014 “*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*”, che, anche in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012 (c.d. decreto Monti), introduce misure di contenimento dei costi della politica, interventi per una maggiore trasparenza nei rapporti tra eletti ed elettori, oltre a disposizioni in materia di Gruppi parlamentari e contenimento della spesa per il funzionamento dell’Assemblea. Il testo della legge è stato, nelle grandi linee, predisposto dalla Commissione parlamentare speciale istituita al fine di elaborare un disegno di legge volto a introdurre all’interno dell’ordinamento regionale i criteri di contenimento della spesa indicati dalle norme del decreto Monti. Ai lavori della Commissione speciale ed ai contenuti della legge n. 1 del 2014 è dedicata un’apposita sessione del Rapporto.

All’analisi della legislazione regionale nel “confronto” con il Commissario dello Stato è poi dedicata una specifica parte, relativa al contenzioso costituzionale tra Stato e Regione e alle pronunce della Corte costituzionale riguardanti la Regione siciliana, peraltro oggi consultabili sul sito *web* del Commissario dello Stato nell’apposita banca dati per la ricerca delle impugnative, istituita in collaborazione con l’Assemblea.

Con riferimento alle impugnative del Commissario dello Stato avverso delibere legislative adottate dall’Assemblea – le quali, come noto, negli ultimi anni solo in pochi casi hanno dato

luogo a sentenza di merito della Corte costituzionale, traducendosi spesso in pronunce di cessazione della materia del contendere – nel numero di 6 su 25 leggi (per complessivi 42 articoli impugnati) nel periodo considerato, si può notare come esse nella maggior parte dei casi lamentino la violazione dell’obbligo di copertura delle leggi di spesa ex art. 81 Cost., reso dal legislatore statale più stringente in particolar modo con la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e interpretato dalla giurisprudenza costituzionale quale principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica posto a presidio dello Stato–comunità; nonché la violazione dell’art. 117 della Costituzione e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nelle varie declinazioni di ragionevolezza, parità di trattamento di situazioni eguali, legalità sostanziale e buon andamento della pubblica amministrazione.

L’attuale assetto del controllo di costituzionalità sulle leggi regionali siciliane, insieme prevedibilmente con lo stesso ruolo degli uffici dell’Assemblea, potrebbe cambiare radicalmente a seguito di un recente intervento del Giudice delle leggi. Con l’ordinanza n. 114 del 2014, infatti, la Corte si è pronunciata sul potere di impugnativa del Commissario dello Stato sollevando innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), come sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto, nell’escludere le leggi della Regione siciliana dalla più favorevole forma di controllo prevista dall’art. 127 Cost., parrebbe non conforme alla norma costituzionale di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per quanto attiene la giurisprudenza costituzionale riguardante la Regione siciliana relativa al periodo maggio 2013 – aprile 2014, la Corte si è pronunciata dieci volte: in cinque casi il ricorso è stato presentato dalla Regione o attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione avverso atti emanati dallo Stato o attraverso il promovimento di un ricorso principale avverso una norma di legge statale. Nelle rimanenti cinque pronunce il giudizio era stato promosso, in un caso, in via principale dal Commissario dello Stato, e negli altri quattro, in via incidentale da giudici rimettenti.

Per il resto il Rapporto è strutturato, come negli anni precedenti, in ulteriori sezioni curate dai Servizi dell’area legislativa (Commissioni e Bilancio) e istituzionale (Aula) con il coordinamento del Servizio Studi.

Il Segretario Generale
Sebastiano Di Bella

PARTE I LEGISLAZIONE

La parte I, a cura del Servizio Studi, mira a fornire un quadro sintetico dell'andamento e dei contenuti della legislazione regionale nel periodo che va dall'1 maggio 2013 al 30 aprile 2014.

ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE 1 MAGGIO 2013 - 30 APRILE 2014

Nelle tabelle che seguono, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, viene riportato l'elenco delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, con i relativi estremi e con il titolo completo.

Nel periodo di tempo preso in esame in questo Rapporto è stata approvata una sola delibera legislativa da pubblicare a soli fini notiziali, in quanto sottoponibile a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto.

Si tratta in particolare, del disegno di legge n. 51 che recava "Norme a tutela del buon andamento dell'amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa". Il provvedimento è stato impugnato dal Commissario dello Stato ed è stato successivamente trasfuso nella legge regionale n. 4/2014 "Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale".

Nel periodo preso in considerazione sono stati approvati, inoltre, due schemi di progetti di legge trasmessi al Parlamento nazionale. Essi sono atti che manifestano il potere di iniziativa legislativa dell'Assemblea regionale siciliana rispetto al Parlamento della Repubblica. In particolare le fattispecie che si sono presentate sono due: la prima riguarda un progetto di legge costituzionale e trova fondamento nell'articolo 41 ter dello Statuto (1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. 2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale. 3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. 4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale), la seconda fa riferimento alla norma di cui all'articolo 18 dello Statuto secondo cui "L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato".

In merito al primo caso (disegno di legge n. 162) si ricorda, che, ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto, introdotto con la modifica operata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, l'Assemblea regionale siciliana ha facoltà di avanzare proposte di revisione, modifica o integrazione dello statuto speciale. Il progetto di legge costituzionale approvato nel periodo considerato prevede la modifica dell'articolo 36 dello Statuto.

Altro progetto di legge approvato e trasmesso al Parlamento nazionale nel periodo interessato ha riguardato l'apertura di una casa da gioco nazionale a Taormina e a Palermo ed è stato approvato in forza delle previsioni di cui all'articolo 18 dello Statuto che attribuisce alla Regione la possibilità di presentare al Parlamento nazionale proposte di legge in materia di competenza legislativa dello Stato. Il disegno di legge in questione (ddl n. 180) ha previsto l'apertura di case da gioco nei comuni di Palermo e Taormina, vertendo sulla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato.

Nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014 non è stato approvato alcun regolamento di attuazione delle leggi ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto. Gli elenchi riportati contengono quindi soltanto leggi regionali in sequenza.

XVI LEGISLATURA Anno 2013	
ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)	“Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 12 Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)	“Approvazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012”
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)	“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013”
Legge regionale 7 agosto 2013, n. 14 Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)	“Disposizioni in materia di proroghe”
Legge regionale 13 agosto 2013, n. 15 Pubblicata nella GURS n. 38 del 16 agosto 2013	“Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000-2006”
Legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 Pubblicata nella GURS n. 39 del 23 agosto 2013 (S.O. n. 1)	“Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali”
Legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17 Pubblicata nella GURS n. 46 dell’11 ottobre 2013	“Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ‘Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”
Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 18 Pubblicata nella GURS n. 48 del 25 ottobre 2013	“Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni”
Legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 Pubblicata nella GURS n. 52 del 22 novembre 2013	“Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in Sicily’ per l'agricoltura e l'alimentazione”
Legge regionale 25 novembre 2013, n. 20 Pubblicata nella GURS n. 53 del 29 novembre 2013	“Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013”

XVI LEGISLATURA Anno 2013		
ESTREMI	TITOLO	
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 Pubblicata nella GURS n. 54 del 6 dicembre 2013 (S.O.)	“Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie”	
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22 Pubblicata nella GURS n. 54 del 6 dicembre 2013 (S.O.)	“Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione”	
Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 Pubblicata nella GURS n. 55 del 13 dicembre 2013	“Acquisto di servizi dalle società partecipate”	
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 Pubblicata nella GURS n. 1 del 10 gennaio 2014	“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale”	

XVI LEGISLATURA Anno 2014	
ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 Publicata nella GURS n. 3 del 17 gennaio 2014 (S.O.)	“Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica”
Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 Publicata nella GURS n. 3 del 17 gennaio 2014 (S.O.)	“Norme in materia di consorzi fidi”
Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 Publicata nella GURS n. 4 del 24 gennaio 2014 (S.O.)	“Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”
Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4 Publicata nella GURS n. 4 del 24 gennaio 2014 (S.O.)	“Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”
Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Publicata nella GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 (S.O. n. 1)	“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”
Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 Publicata nella GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 (S.O. n. 2)	“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”
Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7 Publicata nella GURS n. 9 del 28 febbraio 2014	“Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario”
Legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 Publicata nella GURS n. 13 del 28 marzo 2014	“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”
Legge regionale 8 aprile 2014, n. 9 Publicata nella GURS n. 15 dell'11 aprile 2014	“Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”

XVI LEGISLATURA Anno 2014	
ESTREMI	TITOLO

Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 Publicata nella GURS n. 19 del 9 maggio 2014	“Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”
Legge regionale 6 maggio 2014, n. 11 Publicata nella GURS n. 19 del 9 maggio 2014	“Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.”

**SCHEMI DI DISEGNI DI LEGGE TRASMESSI AL
PARLAMENTO NAZIONALE**
Approvati ai sensi dell’articolo 41 ter e dell’articolo 18 dello Statuto

Con l’introduzione nello Statuto speciale della Regione, fonte – com’ è noto – di rango costituzionale, dell’articolo 41-ter, operata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, è stata prevista, in relazione ai progetti di revisione dello Statuto stesso, una peculiare procedura.

In particolare essa presenta alcune peculiarità rispetto alla consueta procedura di revisione costituzionale, e precisamente l’attribuzione del potere di iniziativa anche all’Assemblea regionale siciliana, il cui parere è comunque richiesto nel caso di progetti di legge in materia riconducibili all’iniziativa governativa o parlamentare, nonché la esclusione della sottoposizione a referendum nazionale delle modificazioni statutarie approvate. Rientra in tale fattispecie, nel periodo considerato il disegno di legge n. 162 “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, recante ‘Modifiche e integrazioni dell’articolo 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie’”, approvato nella seduta n. 127 dell’11 febbraio 2014.

Esso prevede una modifica all’art. 36 dello Statuto, sancendo che allo Stato siano riservate solo le entrate di lotto e tabacchi, allo scopo di attribuire alla Regione quelle di produzione.

Viene, inoltre, riportato nello schema che segue il disegno di legge n. 180 “Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, recante ‘Norme per l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina’”, approvato nella seduta n. 128 del 12 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, che consente all’Assemblea regionale siciliana di trasmettere al Parlamento nazionale proposte di legge in materia di competenza statale.

ESTREMI	ITER
Disegno di legge n. 162 “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, recante ‘Modifiche e integrazioni dell’articolo 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie’”	Iniziativa parlamentare; Esaminato in I Commissione il 30 ottobre 2013; Esitato per Aula il 31 ottobre 2013; Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 127 dell’11 febbraio 2014
Disegno di legge n. 180 “Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, recante ‘Norme per l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina e Palermo”	Iniziativa parlamentare; Esaminato in I Commissione il 5 novembre 2013; Esitato per Aula il 6 novembre 2013; Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 128 dell’12 febbraio 2014

Note sintetiche sulle leggi

Periodo: 1 maggio 2013 - 30 aprile 2014

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11

Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia

Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)

Iniziativa parlamentare: ddl n. 230-120-76-152

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di turismo, ai sensi dell'articolo 14, lettera n), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge mira ad introdurre e regolamentare nella Regione la struttura turistico-ricettiva dell'albergo diffuso. Le finalità sono al contempo turistiche, economiche e sociali: destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica, promuovere il recupero del patrimonio edilizio e della vita sociale e culturale dei centri storici, contrastare il fenomeno dell'abbandono dei piccoli centri urbani e valorizzare le antiche maestranze ed i centri commerciali naturali.

L'albergo diffuso, per essere definito tale, deve essere ubicato in aggregati urbani abitati e recanti caratteristiche di pregio storico e ambientale; è altresì necessario che sia composto da almeno sette alloggi ricettivi dislocati in edifici separati e preesistenti, che disponga di locali da destinare a spazi comuni e offra servizi specifici per gli ospiti quali il ricevimento, il bar ed il punto ristoro. Nella stessa materia si riscontrano molte iniziative legislative anche concluse con provvedimenti finali, di altre Regioni.

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 12

Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012

Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 486

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Le norme contenute nella legge dispongono l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 2012, con le previsioni definitive dell'entrate e della spesa del

bilancio (pari a 26.351710.786, 06 euro), il totale delle entrate e delle spese (correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti), con l'indicazione dei residui attivi e passivi; la situazione finanziaria complessiva, quella distinta per natura dei fondi (regionali o non); il fondo cassa (accertato in euro 278.514.802,94) ed infine i risultati generali della gestione patrimoniale che segnalano una eccedenza delle attività sulle passività, al 31 dicembre 2012, di 707.798.355,14 euro.

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 13

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.

Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 479

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: Testo nuovo

Le norme contenute nella legge in oggetto contengono le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione, per il 2013, le variazioni al quadro di previsione di cassa, il ripiano del disavanzo 2012, modifiche relative all'autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie, altre modifiche al bilancio della Regione per l'anno 2013 (derivanti dall'impugnativa da parte del Commissario dello Stato) della legge di stabilità regionale per l'anno 2013) e infine altre modifiche normative in materia di finanza pubblica regionale.

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 14

Disposizioni in materia di proroghe

Pubblicata nella GURS n. 37 del 9 agosto 2013 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 480

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 7 agosto 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di proroghe" ha autorizzato sino al 31 dicembre 2013 la proroga, e la relativa spesa, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dell'Amministrazione regionale, del

personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP, nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro. Ha, altresì, previsto la prosecuzione dei contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, fino al 31 dicembre 2013, anche in questo caso nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro.

Legge regionale 13 agosto 2013, n. 15

Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006

Pubblicata nella GURS n. 38 del 16 agosto 2013

Iniziativa parlamentare: ddl n. 271

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, ai sensi dell' articolo 14, lettera d), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale n. 15/2013 nasce dall'esigenza di adattare taluni parametri per la partecipazione a bandi che prevedono benefici o comunque regimi di aiuto al mutato contesto socio-economico determinato dalla crisi che negli ultimi anni ha colpito le imprese costringendole a drastici ridimensionamenti anche a livello occupazionale.

In tale quadro, il Legislatore nazionale, con il comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, aveva già previsto che non si dovesse procedere alla revoca di talune agevolazioni 'sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti'.

Nella medesima ottica, era stato approvato l'articolo 45 della legge regionale 9 del 6 agosto 2009 con il seguente testo: 'Per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento'. Nella sua concreta applicazione, la citata norma regionale, tuttavia, è stata circoscritta agli aiuti a sostegno dell'occupazione in quanto inserita nel titolo VI - 'Aiuti al lavoro' - della legge regionale n. 9/2009.

La legge in commento è volta, quindi, a estendere quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 9 del 6 agosto 2009 a tutte le misure del POR 2000/2006. Inoltre, si prevede che la percentuale di scostamento dell'indicatore occupazionale al di sotto della quale non consegue la revoca del contributo sia elevata al novanta per cento.

L'articolo 1 reca poi la cosiddetta clausola di salvaguardia ovvero subordina al rispetto della normativa di settore dell'Unione europea e alla positiva definizione della relativa procedura autorizzativa l'applicazione delle norme introdotte.

Legge regionale 21 agosto 2013, n. 16

Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali

Pubblicata nella GURS n. 39 del 23 agosto 2013 (S.O. n. 1)

Iniziativa governativa: ddl n. 529

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di beni culturali, ai sensi dell'art. 14, lettera n), dello Statuto e concorrente, ai sensi dell'art. 17, lettera f) dello Statuto, in materia di assistenza sociale.

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 "Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali" prevede che i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi, disciplinati dalla stessa legge, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione. A tal fine la legge istituisce un apposito fondo, prevedendo le modalità di ripartizione e lo schema di avviso generale di selezione. La legge prevede, altresì, interventi in favore di enti teatrali e province regionali.

Legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 "Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive"

Pubblicata nella GURS n. 46 dell'11 ottobre 2013

Iniziativa parlamentare: ddl n. 444

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale n. 17 del 2013 ridefinisce parzialmente l'assetto dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive

(IRSAP) apportando alcune modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2012, n. 8, istitutiva dell'IRSAP.

Con l'articolo 1 si procede, quindi, a una riscrittura dell'articolo 6 della legge regionale n. 8/2012 volta ad elevare il numero dei componenti della consulta delle attività produttive da tredici a diciannove allargando la rappresentanza delle seguenti categorie: associazione degli industriali maggiormente rappresentativa; rappresentanti delle associazioni dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori; membri indicati dalle organizzazioni sindacali. Si prevede poi che per i membri della consulta non trovino applicazione i requisiti individuati dalla legge regionale n. 20/1997. E' stabilito inoltre che sarà lo statuto dell'IRSAP a individuare le modalità di espressione dei pareri della consulta e i casi nei quali renderli entro termini più brevi per ragioni di particolare urgenza.

Gli articoli 3, 4 e 5 modificano la composizione e le modalità di rinnovo del consiglio di amministrazione (CDA) dell'IRSAP. Il consiglio è quindi composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Regione: due designati dall'Assessore regionale per le attività produttive e tre dalle associazioni delle categorie produttive a seguito di elezione congiunta; il Presidente del CDA è poi scelto tra questi ultimi tre mentre il vice presidente tra i due componenti indicati dall'Assessore.

Circa il collegio dei revisori, si prevede che l'Assessore regionale per le attività produttive emani un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; il collegio dei revisori dei conti è pertanto selezionato tramite estrazione a sorte da detto elenco.

Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 18

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni

Pubblicata nella GURS n. 48 del 25 ottobre 2013

Iniziativa parlamentare: ddl n. 311

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica, ai sensi dell'articolo 14, lettera f), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge riduce il termine, da trenta a quindici anni, per il mantenimento della destinazione d'uso delle opere e degli impianti sportivi costruiti, ampliati, completati e attrezzati con i finanziamenti previsti dalla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Legge regionale 18 novembre 2013, n. 19

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione

Pubblicata nella GURS n. 52 del 22 novembre 2013

Iniziativa governativa: ddl n. 351

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e valorizzazione e difesa dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 14, lettere d) ed e) dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

Le legge regionale n. 19 del 2013 è volta a rafforzare la salvaguardia delle risorse genetiche regionali autoctone di interesse, agrario, forestale e zootecnico e a tutelarne la qualità per renderla riconoscibile e difenderla dalla concorrenza sleale di prodotti inferiori e dall'agropirateria.

Le legge in commento attribuisce, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione, una serie di compiti all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari tra cui la mappatura dell'intero territorio regionale ai fini dell'identificazione degli ambiti locali ossia le zone in cui è o è stata presente una determinata risorsa genetica. L'Assessorato approva altresì le linee di intervento per la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura è poi tenuto il *Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche*, suddiviso in sezione animale e vegetale. La proposta di inserimento nel repertorio di specie e razze può essere formulata da istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini; l'iscrizione sarà quindi eseguita con decreto dell'Assessore, previa acquisizione del parere della Commissione tecnico-scientifica istituita dall'articolo 7. Detta Commissione si esprime, inoltre, in merito alle linee di intervento di cui sopra e determina i criteri per l'individuazione degli *agricoltori custodi*, definiti all'articolo 9 come coloro che provvedono alla conservazione in azienda, *in situ*, *on farm* e/o *ex situ*, delle risorse genetiche iscritte nel repertorio volontario regionale.

L'incarico di agricoltore custode è conferito, su richiesta dell'interessato, a seguito dell'iscrizione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, in un elenco pubblico gestito dal Dipartimento regionale per l'agricoltura; fanno parte di diritto dell'elenco degli Agricoltori custodi gli agricoltori che hanno avuto accesso alla Misura 214/2 azione B del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 e che, pertanto, mantengono campi di conservazione dell'agrobiodiversità di interesse agrario. La propagazione e la riproduzione di risorse genetiche effettuate dagli agricoltori custodi hanno luogo presso le zone originarie di prelievo

o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

Nel sistema di tutela così delineato, è altresì istituita la *Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone* che svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione e alla quale possono aderire enti locali, comunità montane, enti parco, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni e agricoltori singoli o in forma associata.

Legge regionale 25 novembre 2013, n. 20

Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.

Pubblicata nella GURS n. 53 del 29 novembre 2013

Iniziativa mista: ddl n. 579-607

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Le norme contenute nella presente legge contengono la manovra correttiva di bilancio (variazioni allo stato di previsione di entrate e spese) ed alcune disposizioni finanziarie in materia di assegnazioni agli enti locali, (con un incremento del Fondo autonomie locali pari a 39.055.469,00 euro, di cui 15.555.469,00 riservati alle Province regionali); nel settore forestale, con l'autorizzazione a spendere ulteriori 21 milioni di euro per il personale del Comando Corpo forestale (finalizzati a consentire l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, l'imboschimento e il rimboschimento, il miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, la difesa del suolo, la valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, e la difesa della vegetazione dagli incendi); contributi in favore di enti e di borse di studio per gli studenti di medicina delle Facoltà universitarie siciliane.

Infine è introdotta una norma (con l'articolo 8) con cui si vincola il contributo di 71444 migliaia di euro attribuito alla Regione siciliana dall'art. 1 bis del d-l 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al pagamento del rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie.

Pubblicata nella GURS n. 54 del 6 dicembre 2013 (S.O.)

Iniziativa mista: ddl n. 579-607-623 Stralcio I

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: mista

La legge contiene disposizioni finanziarie in materia di imposta sulle assicurazioni R.C. dei veicoli a motore il cui gettito è attribuito alle Province regionali nella misura e con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 17 del d. l.vo n. 68 del 2011, in materia di consumi intermedi, variazioni compensative di bilancio, credito d'imposta, modifiche a norme in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore, norme in materia di personale a tempo determinato dell'Assessorato regionale al lavoro (con l'autorizzazione di spesa di 289 migliaia di euro per l'esercizio 2013 e di 65 migliaia di euro per l'esercizio 2014 per consentire il pagamento delle spettanze fino alla scadenza dei contratti vigenti) e contributi nel settore zootecnico. In particolare questi ultimi riguardano contributi all'Associazione regionale degli allevatori in Sicilia per il miglioramento della zootecnia e per la tutela dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame e un contributo di 200 migliaia di euro agli allevamenti colpiti dalla "blue tongue". La legge conteneva un articolo, l'articolo 4, impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97 e 117, 2° comma lettera l) della Costituzione. La norma prevedeva un'interpretazione autentica in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. Più specificamente sui motivi dell'impugnativa si veda la scheda nella Parte V del presente Rapporto.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22

Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione

Pubblicata nella GURS n. 54 del 6 dicembre 2013 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 579-607-623 Stralcio II

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo.

La legge autorizza lo stanziamento di somme, per l'esercizio finanziario 2014, per le procedure di conciliazione in materia di controversie di lavoro, previste dall'articolo 410 del codice di procedura civile, nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23

Acquisto di servizi dalle società partecipate

Pubblicata nella GURS n. 55 del 13 dicembre 2013

Iniziativa governativa: ddl nn. 579-607- 623 Stralcio III

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo.

La legge determina la spesa complessiva, per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 30 aprile 2014, da destinare al pagamento dei servizi svolti dalla società Servizi ausiliari Sicilia in favore dell'Amministrazione regionale e di enti regionali nonché al finanziamento di una quota a carico della Regione del costo dei servizi svolti dalla medesima società in favore di enti del settore sanitario. La legge prevede, altresì, l'adeguamento dei contratti di servizio, mediante l'inserimento di apposita clausola, alle risorse stabilite annualmente.

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24

Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale

Pubblicata nella GURS n. 52 del 22 novembre 2013

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 304-8-280

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, ai sensi dell'articolo 14, lettera d), dello Statuto e concorrente, in materia di servizi che implicano prevalente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 17, lettera i), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge regionale n. 24 del 2013 reca interventi di sostegno al settore dell'informazione locale in tutte le sue forme.

I destinatari degli interventi sono individuati dall'articolo 2: piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 6 maggio 2003, 2003/361/CE, operanti in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il sessanta per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, in qualsiasi forma giuridica costituite, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalle leggi statali per l'esercizio d'impresa e per la diffusione della stampa, operanti in uno o più dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);

- b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
- c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via *web*, *streaming*/applicazione *on demand apple/android* o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
- d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;
- e) testate giornalistiche *on line*;
- f) agenzie di stampa quotidiana;
- g) stampa periodica regionale e locale.

Per ciascuno dei predetti ambiti sono individuati poi parametri specifici legati principalmente alla diffusione territoriale e al personale.

Sono escluse dai benefici le testate e le emittenti espressione di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali o di categoria nonché quelle i cui prodotti editoriali siano distribuiti assieme a prodotti a diffusione nazionale.

Circa gli interventi di sostegno, l'articolo 6 disciplina la concessione di contributi in conto interessi e la prestazione di garanzie per le operazioni di finanziamento delle imprese dell'informazione locale destinate agli investimenti. Il comma 6 dell'articolo 6 è stato impugnato dal Commissario dello Stato in quanto ritenuto in contrasto con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione giacché non conterrebbe alcuna quantificazione dell'importo dei benefici erogabili, né alcun limite temporale dell'erogazione degli stessi.

L'articolo 7 regola la concessione di contributi in conto interessi per i mutui stipulati dalle imprese dell'informazione locale per il consolidamento delle passività onerose.

La legge individua anche i requisiti che devono possedere le società che svolgono servizi di rassegna stampa per conto di enti pubblici in Sicilia e cioè la registrazione presso il registro stampa e/o il registro operatori della comunicazione (Roc) e l'essere in possesso di autorizzazione da parte della Federazione nazionale editori giornali (Fieg) per lo sfruttamento dei diritti d'autore, al fine di manlevare gli enti pubblici, rispetto alla normativa di settore.

L'articolo 11 della delibera legislativa prevedeva per gli enti del settore pubblico regionale l'obbligo di assicurare la diffusione dell'informazione dell'attività istituzionale mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale; il secondo comma individuava i requisiti delle predette testate. La disposizione non è stata promulgata in quanto impugnata dal Commissario dello Stato il quale ha prospettato la violazione dell'articolo 117 della Costituzione per via dell'introduzione di forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 263/2006), trattandosi in specie di aspetti inerenti alle procedure di affidamento e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza. Più estesamente in merito all'impugnativa si veda la

scheda pubblicata nella Parte del Rapporto dedicata alla giurisdizione costituzionale.

L'articolo 12 prevede al comma 1 che le imprese d'informazione locale di qualsiasi dimensione possano beneficiare degli interventi attivati, secondo la procedura prevista all'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione, incluse le attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica

Pubblicata nella GURS n. 3 del 17 gennaio 2014 (S.O.)

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 492-410-367-97-46-14-13

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, e di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali", ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto.

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge, in linea con le indicazioni contenute nella normativa nazionale e in particolare nel decreto legge n. 174 del 2012 (c. "decreto Monti") in materia di contenimento dei costi della politica a livello regionale, introduce diverse disposizioni volte alla riduzione della spesa connessa al funzionamento delle massime istituzioni di governo regionale. Si fissano in modo più rigoroso, e coerente con i parametri stabiliti dalla predetta legge statale, gli importi dell'indennità mensile spettante ai deputati regionali, nonché dell'indennità aggiuntiva ad essi attribuita nel caso in cui vengano nominati assessori, e agli stessi assessori regionali. Si prevede la gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo regionale in commissioni, comitati ed organismi vari, nonché l'applicazione nei confronti degli stessi di sanzioni pecuniarie nel caso di ingiustificata assenza ai lavori parlamentari, mentre si ampliano le forme di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei medesimi soggetti. Si introduce per la prima volta in una legge la disciplina del finanziamento dei Gruppi parlamentari per le spese relative al funzionamento e per quelle relative al personale, che vengono disciplinati in modo conforme alle linee direttive contenute nel decreto legge n. 174 del 2012, in attuazione del quale si introduce per gli stessi Gruppi pure un obbligo di rendicontazione onde consentire alla Corte dei conti di operare un controllo della spesa da essi effettuata. Si adegua ai criteri di "spending review" indicati dal decreto Monti anche la disciplina del trattamento di fine rapporto dei deputati regionali, e del trattamento

previdenziale dei medesimi, rispetto al quale si conferma il passaggio, invero già recentemente previsto da disposizioni interne dell'Assemblea regionale, da retributivo a contributivo. Si fissano obiettivi di riduzione della spesa per il personale ARS e di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna della stessa Assemblea. *Per una più analitica esposizione dei contenuti della legge regionale in oggetto si rimanda alla parte speciale di questo Rapporto dedicata alla "spending review".*

Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2

Norme in materia di consorzi fidi

Pubblicata nella GURS n. 3. del 17 gennaio 2014

Iniziativa parlamentare: ddl n. 566

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali, ai sensi dell'articolo 14, lettera e), dello Statuto e concorrente in materia di disciplina del credito, ai sensi dell'art. 17, lettera e) dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale n. 2 del 2014 interviene in materia di sostegno al credito alle imprese e, in particolare, di sistema dei consorzi fidi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 11 della legge n. 11/2005 (*'Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi'*) ossia la norma che disciplina gli aiuti alle imprese sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi. Con il comma 1, in specie, si sposta all'1 gennaio 2014 il termine per l'entrata in vigore della procedura a sportello per l'erogazione del contributo alle imprese; conseguentemente il comma 2 dell'articolo 1 reintroduce la modalità di erogazione del contributo tramite la procedura a riparto per le operazioni finanziarie accese negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, così da distribuire a tutti i soggetti richiedenti ed aventi titolo i fondi destinati fino ad esaurimento di tutte le risorse disponibili.

L'articolo 2 introduce una deroga transitoria a quanto previsto dal Legislatore del 2005; si individua, pertanto, per il biennio 2013-2014, il limite massimo del punteggio che i confidi devono totalizzare per l'integrazione regionale fondi rischi nella misura di 18, in luogo dei 24 punti prima richiesti, così da offrire anche ai piccoli confidi la possibilità di sopravvivere nella congiuntura di grave e complessa crisi economica.

Il comma 2 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5-ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10

punti; tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.

Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3

Norme in materia di IRFIS – Fin Sicilia S.p.a..Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50

Pubblicata nella GURS n. 4 del 24 gennaio 2014

Iniziativa parlamentare: ddl n. 566 – Stralcio I

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di disciplina del credito, ai sensi dell'art. 17, lettera e), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: mista

La legge regionale n. 3 del 2014 interviene su alcuni aspetti rilevanti del sistema del credito regionale e, in particolare, sulla disciplina dell'attività di IRFIS- FinSicilia s.p.a..

L'articolo 1 stabilisce che IRFIS - FinSicilia s.p.a. sia assoggettata, in quanto iscritta all'elenco generale ed all'elenco speciale degli intermediari finanziari e sino al mantenimento di tale iscrizione, alle disposizioni del titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni) e che eserciti la propria attività economica in conformità alla disciplina vigente per gli intermediari finanziari.

Nell'esercizio delle sue funzioni, IRFIS - FinSicilia s.p.a. può svolgere altresì compiti affidati dalla Regione, per lo svolgimento dei quali costituirà un sistema separato a fini contabili ed organizzativi.

L'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, autorizzando IRFIS - FinSicilia s.p.a. a concedere prestiti partecipativi, in atto concessi dall'Assessorato regionale delle attività produttive, tramite un fondo ad hoc di *private equity*. Tali prestiti sono estesi anche alle imprese di grandi dimensioni e fanno riferimento alle risorse del Fondo unico a gestione separata già costituito presso IRFIS - FinSicilia s.p.a. dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (investimenti di partenariato pubblico/privato e concessione di agevolazioni previste dai regimi di aiuto).

L'articolo 3 contiene modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato; in specie, mutano i criteri di determinazione del tasso di interesse.

Gli articoli 4 e 5 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana sono stati oggetto di impugnativa del Commissario dello Stato e, quindi, non promulgati.

L'articolo 4, in specie, modificava la disciplina del fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese di cui

all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 al fine di estendere il novero delle imprese interessate e di prevedere che la garanzia coprisse anche i finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; il tutto a valere sul fondo unico a gestione separata già costituito presso IRFIS - FinSicilia s.p.a. dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

L'articolo 5 costituiva un fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, la cui gestione separata era assegnata all'IRFIS - FinSicilia s.p.a.; si stabiliva inoltre che le disponibilità del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) fossero versate direttamente all'IRFIS - FinSicilia s.p.a. per essere destinate al predetto fondo unico.

Sia l'articolo 4 sia l'articolo 5 sono stati impugnati in quanto il Commissario dello Stato ha ritenuto che delineassero aiuti di Stato non autorizzati e che non fossero determinati chiaramente né gli oneri finanziari né la copertura finanziaria degli interventi.

Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4

Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale

Pubblicata nella GURS n. 4 del 24 gennaio 2014 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 51

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e in materia statutaria, ai sensi degli articoli 3 e 9 dello Statuto

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: novella

La legge estende l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale prevista nei confronti di chi sia legale rappresentante, amministratore o dirigente di società e imprese legate da contratto o da concessione allo Stato o alla Regione ovvero titolari di contributi statali o regionali anche nei confronti di chi ricopra le suddette cariche in enti di diritto privato, anche senza scopo di lucro, legati allo Stato o alla Regione ovvero titolari di contributi statali o regionali, in particolare nel settore della formazione professionale.

Inoltre, essa prevede l'ineleggibilità dei dirigenti e dipendenti della Regione.

La legge prevede, ancora, l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per coloro che ricoprono la carica di presidente, legale rappresentante, amministratore, dirigente e consulente di società o enti non territoriali titolari di finanziamenti regionali. Essa, infine,

estende ai componenti del Governo della Regione la disciplina delle incompatibilità prevista per i deputati regionali.

Il Commissario dello Stato ha impugnato la delibera approvata dall'Assemblea nella seduta n. 70 del 12 agosto 2013, relativa al disegno di legge nn. 51-38 bis - Norme stralciate I stralcio "Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale" per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il provvedimento legislativo ha lo scopo di eliminare potenziali cause del condizionamento del consenso per garantire il libero esercizio del diritto di voto nonché assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Contenendo alcune modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in tema di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di deputato regionale ed in conformità agli articoli 9 e 17 bis dello Statuto è stato pubblicato senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. R. 23 ottobre 2001 n. 14 ai fini di una possibile sottoposizione a referendum popolare. Tale referendum non è stato richiesto.

L'iniziativa legislativa, adottata nell'esercizio della competenza legislativa primaria prevista dall'art. 3 dello Statuto, è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato per le motivazioni di ordine costituzionali meglio specificate nella scheda riportata nella Parte di questo Rapporto dedicata al controllo di legittimità delle delibere legislative regionali, con particolare riferimento alle presenti violazioni degli articoli 51 in materia di eguaglianza nell'accesso all'elettorato passivo, 3 e 97 della Costituzione.

Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale

Pubblicata nella GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 (S.O. n. 1)

Iniziativa governativa: ddl n. 670

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio (intersectoriale)

Tecnica legislativa: mista

E' di seguito riportata una tabella in due colonne contenente a sinistra il testo ed a destra una breve descrizione della legge finanziaria 2014. In essa si dà conto anche dell'impugnativa sulle singole norme.

TESTO	COMMENTO
<p style="text-align: center;">TITOLO I Disposizioni finanziarie e contabili Disposizioni varie</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Disposizioni finanziarie e contabili Articolo 1 <i>Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2014 è determinato in termini di competenza in 196.493 migliaia di euro.</p> <p>2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 273.331 migliaia di euro e per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 254.882 migliaia di euro.</p> <p>3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva</i></p> <p>La disposizione determina i saldi netti da impiegare per gli anni 2014, 2015, 2016, in considerazione degli effetti della legge di stabilità sul bilancio a legislazione vigente, nonché stabilisce, relativamente all'esercizio finanziario 2014, l'ammontare dei fondi di riserva.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie</i></p> <p>1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 6 e delle province, di cui all'articolo 7, per un ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie</i></p> <p>Si autorizza il ricorso al mercato finanziario, per un importo massimo di 90 milioni di euro, per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni e delle province.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio</i></p> <p>1. Le entrate accertate contabilmente fino</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.</p> <p>3. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2013, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.</i></p> <p>4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.</p>	<p>L'articolo 3 confermare disposizioni di natura tecnica annualmente introdotte con la legge di stabilità.</p> <p>Esso presentava previsioni innovative sulla materia dei residui ed in particolare sulla cancellazione degli impegni assunti per i quali siano venute meno le ragioni dell'obbligazione, fatto salvo il loro mantenimento previa dimostrazione da parte delle amministrazioni competenti.</p> <p><i>L'articolo è stato impugnato relativamente ai commi 3, 8 e 9 , ritenuti in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione(copertura finanziaria della spesa e buon andamento della Pubblica amministrazione).</i></p> <p><i>In particolare il comma 3 disponeva che i residui passivi derivanti da impegni assunti fino all'esercizio 2003, eliminati per perenzione amministrativa e non reiscritti in bilancio, entro la chiusura dell'esercizio 2013, fossero eliminati dalle scritture contabili della Regione del medesimo esercizio.</i></p> <p><i>Secondo l'impugnativa tale eliminazione non poteva essere effettuata automaticamente, ma doveva "limitarsi esclusivamente a quelle partite andate in perenzione per le quali non permangono i presupposti giuridici del debito della Pubblica Amministrazione".</i></p> <p>Il comma 8 conteneva la previsione di un limite "non superiore al 40 per cento" per la proposta di conservazione dei residui passivi, assenti nel decorso esercizio, per i quali, essendo venute meno le ragioni dell'obbligazione, le amministrazioni interessate devono dimostrare l'effettiva esigenza di conservazione. Ciò, ad avviso del ricorrente, determinerebbe un livello dei residui passivi stessi non coerente con la reale posizione debitoria</p>

TESTO	COMMENTO
<p>5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.</p> <p>6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.</p> <p>7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell'obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.</p> <p>8. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 7, le amministrazioni interessate devono dimostrare l'effettiva esigenza della conservazione dei residui di cui al comma 7 e formulare una proposta di conservazione degli stessi con un limite, comunque, non superiore al 40 per cento. I residui non conservati sono cancellati e iscritti in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. La puntuale applicazione delle disposizioni del presente comma</i></p>	<p>della Regione in contrasto con i principi di chiarezza, veridicità e trasparenza del bilancio.</p> <p>Infine il comma 9 prevedeva che gli effetti finanziari derivanti dalla cancellazione dei residui passivi disposta dal comma 8 fossero destinati ad incrementare la dotazione del Fondo per la cancellazione dei residui attivi di cui all'art. 5 L.R. 11/2010. Tale disposizione è stata censurata sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura ivi prevista.</p> <p><i>In ordine alle motivazioni dell'impugnativa si rinvia ai commenti predisposti nella scheda relativa all'impugnativa avverso il disegno di legge n. 670, riportata nella Parte di questo Rapporto dedicata al contenzioso di costituzionalità sulle leggi regionali.</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>costituisce obiettivo prioritario, per i dirigenti generali e per i dirigenti responsabili della spesa, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato relativa all'anno 2013.</i></p> <p>9. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Gli effetti finanziari discendenti dal comma 8, come risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, sono destinati ad incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215727).</i></p> <p>10. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8, i residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.</p> <p>11. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>12. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell' Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui</p>	

TESTO	COMMENTO
<p>all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sino all'importo di 218.467 migliaia di euro, allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi sotto elencate:</p> <p>a) legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, articolo 27 e successive modifiche ed integrazioni. (trasporto pubblico locale - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476521);</p> <p>b) legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 51 e successive modifiche ed integrazioni. (collegamenti isole minori - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476520).</p> <p>13. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del bilancio della Regione il Fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 è incrementato dell'importo di 59.500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 27.500 migliaia di euro mediante riduzione della dotazione finanziaria dei capitoli di cui all'Allegato 4 e delle relative autorizzazioni di spesa e quanto ad euro 32.000 migliaia dal recupero delle risorse regionali derivanti dall'attuazione del comma 12.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>Accantonamenti tributari</i></p> <p>1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 è complessivamente determinato in 1.053.769 migliaia di euro per il 2014 e in 979.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> <p>2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:</p> <p>a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>Accantonamenti tributari</i></p> <p>In relazione a quanto previsto dalla legge statale di stabilità per il 2014, viene rideterminato con un maggiore onere per la Regione il suo concorso al risanamento della finanza pubblica nel triennio 2014- 2016. La disposizione prevede quindi la copertura finanziaria che si rende necessaria per far fronte agli accantonamenti delle spettanze tributarie discendenti dai predetti obblighi di compartecipazione al risanamento finanziario. Fra le fonti di copertura si stima anche un minor concorso al risanamento della finanza pubblica – pari a 400 milioni di euro- da</p>

TESTO	COMMENTO
<p>aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;</p> <p>b) quanto a 400 milioni di euro annui quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome;</p> <p>c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.</p> <p>3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna 'A' dell'Allegato 2, per gli importi indicati nella colonna 'B' del medesimo Allegato.</p> <p>4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.</p> <p>5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo</p>	<p>raggiungere entro il 30 giugno 2014 attraverso la stipula dell' Accordo Stato – Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti. Trattandosi di stima prevista, è in ogni caso disposto – in attesa del raggiungimento dell'accordo – che una somma di corrispondente importo sia assicurata attraverso riduzioni di spesa riportate nell'Allegato 2. Previsioni di spesa che potranno essere ripristinate – integralmente o parzialmente – alla luce dell'effettive risultanze dell'accordo raggiunto con lo Stato. Ove il negoziato si concludesse per la Regione in termini ancor più favorevoli, ovverosia con risparmi superiori agli stimati 400 milioni di euro, è previsto che le somme discendenti dai minori oneri incrementino il Fondo per la cancellazione dei residui attivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/2010.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata, nonché gli eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla applicazione per il triennio 2014-2016 dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO II Disposizioni in materia di entrate Articolo 5 <i>Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate</i></p> <p>1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.</p> <p>2. (Comma quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole 20 per cento sono sostituite dalle parole 13 per cento .</i></p> <p>3. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 si intendono estese alle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.</i></p> <p>4. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole 'ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate</i></p> <p>Il comma 1 dell'articolo 5, rimasto indenne dalle censure di costituzionalità, prevede, per incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario ed incrementare la lotta all'evasione, di elevare al 100% la percentuale delle maggiori somme riscosse riconosciute ai Comuni, in luogo della vigente percentuale pari al 33%.</p> <p>Il secondo comma disciplinava, con mero rinvio alla normativa nazionale, le modalità di calcolo dell'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi è tenuto a corrispondere su base annua. La relazione tecnica non recava alcun dato analitico e di riscontro sull'impatto finanziario della disposizione, né alcun effetto era ricompreso nella tabella riepilogativa allegata.</p> <p>La norma è stata considerata in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Secondo l'impugnativa il legislatore non avrebbe quantificato le evidenti minori entrate e la conseguente copertura dell'onere derivante.</p> <p>Il comma 3 del medesimo articolo è stato ritenuto in contrasto con l'art. 117, 2° c. lett. e) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di</p>

TESTO	COMMENTO
<p>siciliana.'</p> <p>5. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>I commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:</i></p> <p><i>'4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la stipula di apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia delle entrate.</i></p> <p><i>5. Per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2013 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 4.'</i></p> <p>6. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>I canoni irrigui per la stagione agraria 2014 non possono subire variazioni in aumento.</i></p> <p>Disposizioni in materia di enti locali</p>	<p>sistema tributario statale.</p> <p>In particolare l'impugnativa ha ritenuto che la disposizione istituisse un nuovo tributo, cosa preclusa al legislatore regionale. del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003)".</p> <p><i>Più diffusamente sulla materia si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p> <p>Il comma 5 è stato ritenuto in contrasto con l'art. 117, 2° comma lettera g) della Costituzione relativa alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.</p> <p><i>Più diffusamente sulla materia si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità</i></p> <p>Il comma 6 dell'articolo è stato ritenuto in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. Esso imponeva per il corrente anno il divieto di incrementare i canoni irrigui, con ciò impedendo, ad avviso del ricorrente, agli Enti preposti di poter "gestire con criteri di economicità ed efficienza il servizio stesso".</p>
<p>CAPO III</p> <p>Articolo 6</p> <p><i>Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni</i></p> <p>1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone</p>	<p>Articolo 6</p> <p><i>Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni</i></p> <p>La disposizione, sopprime il vigente Fondo di parte corrente destinato alle Autonomie locali e ridisegna il meccanismo di finanziamento regionale delle funzioni proprie dei Comuni, che</p>

TESTO	COMMENTO
<p>fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell' IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.</p> <p>2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.</p> <p>3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali sono stabilite</p>	<p>viene commisurato in una percentuale del gettito dell'IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia, nel penultimo anno. Il gettito viene ripartito fra i Comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF, valida ai fini del calcolo della relativa addizionale comunale. Sotto il profilo dei tempi di erogazione delle risorse la norma mantiene il traferimento delle assegnazioni ai singoli Comuni in trimestralità posticipate. Si sottolinea che la norma in commento abroga le riserve già previste dalla legislazione vigente nell'ambito delle assegnazioni ordinarie dei Comuni. Il comma 2 dell'articolo prevede altresì l'istituzione del Fondo perequativo con funzioni di solidarietà intercomunale, il quale è alimentato, a sua volta, con una quota del predetto gettito IRPEF, uniforme per tutti i Comuni, e stabilita con decreto dell'Assessore regionale della funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.</p> <p><i>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi 8 e 9 sostenendo che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalle suddette disposizioni non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare, come richiesto dalla Corte costituzionale (violazione dell'articolo 81 della Costituzione.)</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) dimensione demografica;</p> <p>b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;</p> <p>c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;</p> <p>d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;</p> <p>e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2013 per la gestione degli asili nido e per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;</p> <p>f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;</p> <p>g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;</p> <p>h) capacità di riscossione;</p> <p>i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).</p> <p>4. Le assegnazioni di cui ai commi 1,2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28</p>	

TESTO	COMMENTO
-------	----------

<p>febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.</p> <p>5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.</p> <p>6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.</p> <p>7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.</p> <p>8. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per gli anni 2014-2016 è autorizzata la</i></p>	
--	--

TESTO	COMMENTO
<p><i>spesa di 15.000 migliaia di euro l'anno per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.</i></p> <p>9. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per gli anni 2014-2016 la spesa annua di 16.900 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).</i></p> <p>10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.</p> <p>11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali</p>	

TESTO	COMMENTO
<p>misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province</i></p> <p>1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di euro.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.</p> <p>3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province</i></p> <p>Si autorizza per il 2014 l'assegnazione alle Province di un contributo di parte corrente pari a 10 milioni di euro e di un contributo in conto capitale di pari importo. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvederà al riparto delle somme, delle quali è già prevista la destinazione prioritaria per determinate finalità.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV Disposizioni di contenimento della spesa Articolo 8 <i>Risparmi sanità</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Risparmi sanità</i></p> <p>L'articolo 8 prevede una riduzione, pari a 100 milioni di euro, della spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi, disponendo che, previa verifica del rispetto degli obiettivi del</p>

TESTO	COMMENTO
<p>procedure di acquisto e l'applicazione dei costi standard.</p> <p>2. Previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal medesimo, i risparmi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.</p>	<p>patto sanitario nonché delle garanzie dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i risparmi conseguenti siano destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.</p> <p>Il secondo comma è stato considerato in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Costituzione. In virtù di tale principio di leale collaborazione, - si legge nel ricorso - "la Regione non può unilateralmente (benché con legge regionale) introdurre interventi in materia di sanità non coerenti con il Programma Operativo adottato".</p> <p><i>Più diffusamente sulla materia si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
<p>Articolo 9</p> <p><i>Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo</i></p> <p>1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono abrogati.</p> <p>2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è sostituito dal seguente:</p> <p>'1. L'attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale'.</p> <p>3. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi sono destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo.</i></p> <p>4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono</p>	<p>Articolo 9</p> <p><i>Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo</i></p> <p>L'articolo 9 prevede al comma 1 ed al comma 2 la soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e di coordinatore amministrativo istituite con la legge regionale n. 5/2009.</p> <p>Col comma 3 si prevedeva che i risparmi di spesa conseguenti fossero destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo.</p> <p>Il Commissario ha sostenuto che ciò si ponesse in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. 1) della Costituzione relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.</p> <p><i>Più diffusamente in ordine ai motivi del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.</p>	
<p>Articolo 10 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Spese di pulizie e servizi ausiliari</i> 1. Nell'ambito del sistema sanitario regionale, alla società Sicilia emergenza urgenza sanitaria (SEUS) possono essere affidati servizi ausiliari sanitari secondari con divieto di nuove assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Articolo 10 <i>Spese di pulizie e servizi ausiliari</i></p> <p>L'articolo 10 consente, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'affidamento alla Società SEUS S.c.p.a, di servizi ausiliari sanitari secondari, prevedendo il divieto di nuove assunzioni.</p> <p>La norma è stata impugnata per violazione dell'articolo 97 della Costituzione in quanto alla società stessa, titolare del servizio di trasporto 118, sono stati affidati, secondo i rilievi del Commissario, servizi “che esulano dall’oggetto e dallo scopo sociale” con un comportamento che è stato ritenuto dallo stesso Commissario non conforme al principio del buon andamento, anche in relazione al fatto che l’acquisizione dei servizi ausiliari sanitari della Seus da parte delle strutture del servizio sanitario regionale non è stata condizionata ad un corrispettivo di importo inferiore a quello erogato agli operatori economici in atto titolari dei servizi ausiliari di cui trattasi.</p>
<p>Articolo 11 <i>Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.</i> 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1 della</p>	<p>Articolo 11 <i>Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.</i></p> <p>Con l'articolo 11 vengono confermati</p>

TESTO	COMMENTO
<p>legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.</p> <p>2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola '2014' è sostituita dalla parola '2015'.</p> <p>3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola '2014' è sostituita dalla parola '2015'.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).</p> <p>5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed 13.606 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.</p> <p>6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.</p> <p>5. Per le medesime finalità del comma 4 è</p>	<p>anche nel triennio di riferimento i contenimenti di spesa in materia di personale degli Enti regionali e di rispetto del patto di stabilità da parte delle società partecipate, già in vigore sino al 31 dicembre 2013, viene confermato il blocco dei rinnovi contrattuali del personale regionale ed ulteriormente rinviato il pagamento di spettanza a titolo di arretrati maturati in applicazione di contrattazioni già definite.</p> <p>Il Commissario dello stato ha impugnato il comma 8 relativo al divieto di esternalizzazione di servizi per i quali possa essere utilizzato il bacino dei forestali. La norma è stata ritenuta in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione in quanto non subordina l'utilizzazione del personale appartenente al suddetto bacino alla preventiva verifica dei costi relativi al servizio finora espletato. Ciò produrrebbe violazione anche dell'articolo 117, comma 2 lettera e) della costituzione che assegna la materia della tutela della concorrenza alla competenza legislativa dello Stato.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed 13.606 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.</p> <p>6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.</p> <p>8. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>È fatto divieto alle società ed agli enti di cui al comma 7 di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi</i></p> <p>1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi</i></p> <p>L'articolo mira alla riorganizzazione del personale addetto al settore forestale e alla prevenzione degli incendi, trasferendo in capo al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Si prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali per l'avvalimento del personale.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.</p> <p>2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio</p>	<p>Al fine di ottimizzare il lavoro dei medesimi soggetti, il comma 6 aveva previsto la possibilità di assegnare compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge ai lavoratori forestali, assegnando un rimborso chilometrico da corrispondere agli stessi qualora l'Amministrazione non provveda con propri mezzi al loro trasporto dal centro di raccolta al cantiere di lavoro. Importo che non può essere calcolato su una distanza superiore a 15 Km, rimborso questo previsto dall'art.54 del C.C.N.L. senza limite di percorrenza.</p> <p>Ma il Commissario dello Stato ha impugnato la disposizione, ritenendo che si tratti di una interferenza in materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Censure sono state mosse anche in ordine al comma 5, con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 81 della Costituzione.</p> <p><i>Si rinvia in proposito allo schema relativo all'impugnativa sul ddl n. 670, collocato nella parte di questo Rapporto dedicata al giudizio di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi regionali.</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.</p> <p>4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole al triennio 2010-2012 sono inserite le parole ed al triennio 2013-2015 .</p> <p>5. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.</i></p> <p>6. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti</i></p>	

TESTO	COMMENTO
<p><i>territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l'amministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti di cui al comma 5 non può superare l'importo calcolato su una di-stanza di 15 chilometri.</i></p> <p>7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Norme in materia di consorzi di bonifica meccanizzazione agricola</i></p> <p>1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.</p> <p>2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Norme in materia di consorzi di bonifica meccanizzazione agricola</i></p> <p>I primi quattro commi introducono una nuova disciplina in materia di organizzazione territoriale dei consorzi di bonifica, al fine di rendere la gestione del servizio più omogeneo, individuando due consorzi, uno per la Sicilia occidentale ed uno per la Sicilia orientale.</p> <p>Il quinto comma, invece, autorizzava l'Assessorato regionale dell'agricoltura a trasferire determinate somme per il funzionamento dei consorzi, senza un'adeguata copertura finanziaria. Per tale motivo la disposizione è stata impugnata dal Commissario dello Stato.</p> <p>Il sesto comma, impugnato dal Commissario dello Stato, affidava alla Serit spa la riscossione di tutti i ruoli di contribuenza dei consorzi stessi.</p> <p>Anche i commi 7 e 8 sono stati impugnati, per violazione dell'articolo</p>

TESTO	COMMENTO
<p>rispettivi comprensori. Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.</p> <p>3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.</p> <p>4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.</p> <p>5. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotti dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n.49 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:</i></p> <p><i>1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2012, n. 9 e per le spese di funzionamento dei consorzi di bonifica, comprese quelle relative al personale, un contributo omnicomprensivo fino al 95 per cento per l'anno 2014, fino al 90 per cento per l'anno 2015 e fino all'85 per cento per l'anno 2016. Per le finalità</i></p>	<p>81 della Costituzione, per inadeguata copertura finanziaria.</p> <p>Più specificamente in ordine alle motivazioni dell'impugnativa si veda la parte del presente Rapporto dedicata al contenzioso di costituzionalità.</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>del presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire ai consorzi un'ulteriore somma di 8.000 migliaia di euro a valere sulla UPB 10.3.1.3.1, capitolo 147303 .</i></p> <p>6. Capoverso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.</p> <p><i>La riscossione di tutti i ruoli di contribuzione dei consorzi di bonifica è affidata a SERIT S.p.A..</i></p> <p>I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.</p> <p>7. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.</i></p> <p>8. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Per le finalità di cui al comma 7, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire all'ESA la somma di 5.280 migliaia di euro.</i></p>	
<p>Articolo 14 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani</i></p> <p><i>1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata</i></p>	<p>Articolo 14</p> <p><i>Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani</i></p> <p>La norma prevedeva disposizioni per garantire il pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione (comma 1), nonché previsioni a favore dell'Istituto</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 14.256 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</i></p> <p><i>2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 207 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</i></p> <p><i>3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.107 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</i></p> <p><i>4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 2.900 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</i></p>	<p>regionale del vino e dell'olio e dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, e per gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia sempre finalizzate al pagamento degli oneri per il personale.</p> <p>In assenza di un'adeguata copertura finanziaria, in violazione dell'articolo 81 della Cost. l'intero articolo è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.</p> <p><i>Più diffusamente in ordine ai motivi del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
<p>Articolo 15 <i>Situazione debitoria EAS</i></p> <p>1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro.</p>	<p>Articolo 15 <i>Situazione debitoria EAS</i></p> <p>Si autorizza un limite decennale di impegno di 8 milioni di euro, a decorrere dal 2014, per far fronte agli oneri derivanti dalla liquidazione dell'EAS e per la gestione idrica nelle province in cui l'EAS è ancora operante.</p> <p>L'articolo prevede la copertura di spesa relativa alla liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani.</p>
<p>Articolo 16 <i>Dissalatori</i></p> <p>1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 46, comma 2, della legge</p>	<p>Articolo 16 <i>Dissalatori</i></p> <p>Per la copertura delle spese di gestione del servizio di dissalazione nelle isole</p>

TESTO	COMMENTO
<p>regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.</p>	<p>minori si dispone il differimento, rispettivamente al 2015 e al 2014, del limite di impegno e della autorizzazione di spesa già previsti dall'articolo 46 della legge di stabilità regionale per il 2013.</p> <p>Si tratta di autorizzazione di spesa, relativa all'erogazione di servizi dei dissalatori, le cui risorse già stanziare dalla l.r. n. 9/2013 vengono differite di un anno.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Rifinanziamento leggi di spesa</i></p> <p>1. (Comma impugnato limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013 dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa complessiva di 262.931 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 56.212 migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016.</i></p> <p>2. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione per l'anno 2013 del Servizio sanitario regionale, come determinato da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica ministeriali dell'attuazione del Programma operativo, è destinato, sino all'importo di 19.000 migliaia di euro, alla copertura delle obbligazioni pregresse derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.</i></p> <p>3. (Comma impugnato dal Commissario</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Rifinanziamento leggi di spesa</i></p> <p>L'articolo 17 autorizzava, al comma 1, il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 del disegno di legge determinandone l'importo complessivo per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.</p> <p>La norma è stata impugnata limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013.</p> <p>Il comma 2 prevedeva la destinazione del risparmio conseguente all'accertamento del risultato di gestione per l'anno 2013 del Servizio sanitario alla copertura di obbligazioni pregresse relative a contratti di formazione avviati negli esercizi finanziari precedenti. Il Commissario dello stato ha impugnato la norma in quanto in assenza di opportuna relazione tecnica non si comprenderebbe se esse costituiscono residui passivi o debiti fuori bilancio e sarebbero coperte con risorse incerte ed eventuali.</p> <p>Analogamente per questioni attinenti il profilo della copertura finanziaria sono stati impugnati i commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo riguardanti rispettivamente</p> <p>- somme per il comune di Lampedusa per fronteggiare le emergenze</p>

TESTO	COMMENTO
<p>dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nel territorio del Comune di Lampedusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dal Comune di Lampedusa per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dell'isola, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali.</i></p> <p>4. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>La dotazione finanziaria del capitolo 116508 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2014, dell'importo di 350 migliaia di euro per far fronte alle esigenze finanziarie del Dipartimento regionale della protezione civile per il pagamento della locazione degli immobili.</i></p> <p>5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 4.000 migliaia di euro, da destinare anche alla salvaguardia ed al mantenimento dei livelli minimi di operatività.</i></p> <p>6. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p><i>Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 e la spesa di 800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016.</i></p> <p>7. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 è</p>	<p>umanitarie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanziamenti per il Dipartimento regionale della protezione civile per il pagamento della locazione degli immobili, - somme per il mantenimento dei livelli di operatività della gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari, - fondi per il funzionamento del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM), - somme per far fronte ai disagi dei territori del messinese colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina il giorno 1 ottobre 2009, il mese di febbraio 2010 (oltre che nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011 come la norma già prevedeva), - somme per consentire il rafforzamento degli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano, - risorse per la gestione e la valorizzazione del Museo-Miniera 'Cozzo Disi', <p>Specificamente a proposito del comma 9 è stato ravvisato il contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto lo stesso amplia la platea da soggetti destinatari dei benefici regionali di cui all'art. 53, c. 6 della L.R. 9/2013 (inserendo anche i soggetti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina il giorno 1 ottobre 2009 ed il mese di febbraio 2010, oltre che nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011, come la norma già prevedeva, in assenza di una preventiva quantificazione dell'onere e di una adeguata determinazione della copertura finanziaria.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>aggiunto il seguente: '6 bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.'</p> <p>8. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 10 migliaia di euro.</i></p> <p>9. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>All'articolo 53, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo la parola 'Messina' aggiungere le parole 'il giorno 1 ottobre 2009, il mese di febbraio 2010 e'.</i></p> <p>10. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per la gestione e la valorizzazione del Museo-Miniera 'Cozzo Disi', ai sensi della convenzione stipulata con la Regione il 15 novembre 2012, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo all'ente gestore.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>Contenimento spesa nel settore dei trasporti</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro. 2. Per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>Contenimento spesa nel settore dei trasporti</i></p> <p>L' autorizzazione di spesa già prevista nella legge di stabilità regionale per il 2013 per gli anni 2014 e 2015 in favore dell' approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e dei collegamenti con unità veloci è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.</p>

TESTO	COMMENTO
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.	Per il periodo 2014 – 2016 si prevede che il cofinanziamento regionale per gli oneri di servizio pubblico legati al servizio di trasporto aereo, derivanti dall'articolo 135 della legge 388/2000, sia pari a 4 milioni di euro annui.
<p style="text-align: center;">Articolo 19 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p style="text-align: center;"><i>Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali</i></p> <p><i>1. Al fine di assicurare l'effettiva integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, ai distretti socio-sanitari è vincolata, di concerto tra l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa delibera della Giunta regionale, quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, assegnate alla Regione nonché di eventuali altre fonti di finanziamento - anche comunitarie - destinabili a tale finalità. Le suddette risorse si aggiungono a quelle destinate a tale finalità nell'ambito del Fondo sanitario regionale.</i></p> <p><i>2. Le Aziende sanitarie provinciali, sulla base del Piano socio-sanitario integrato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, assicurano, in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, la copertura dei costi integrativi di loro competenza, per le prestazioni di cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e del decreto interassessoriale n. 16/2012 dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale della</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 <i>Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali</i></p> <p>Con la predetta disposizione, il legislatore intendeva regolamentare il finanziamento delle prestazioni di natura socio sanitaria.</p> <p>Al fine di assicurare l'effettiva integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, in particolare, l'articolo in esame prevedeva, al comma 1, che fosse vincolata ai distretti sanitari quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento destinabili a tale finalità, e che le suddette risorse si aggiungessero a quelle destinate a tale finalità, nell'ambito del Fondo sanitario regionale.</p> <p>Stabiliva, inoltre, che le Aziende sanitarie assicurassero, in deroga al limite massimo stabilito dall'art. 59, comma 1, della L.R. n. 33/1996, la copertura dei costi integrativi di loro competenza per le prestazioni di natura socio-sanitaria.</p> <p>Ad avviso del Commissario dello Stato che ha impugnato l'intero articolo, tale finanziamento sembra configurarsi come un vero e proprio livello ulteriore di assistenza sanitaria che la Regione, essendo in Piano di rientro, non può garantire.</p> <p>La possibilità di derogare al suddetto limite, esprimendo la volontà del legislatore regionale di porre ulteriori oneri relativi all'erogazione delle</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.</i></p>	<p>prestazioni socio-sanitarie a carico delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale rappresenta un'ulteriore e più grave violazione degli obblighi assunti dalla Regione nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e appare, a suo avviso, in contrasto con la normativa nazionale vigente in materia.</p> <p>Risulterebbe violato l'articolo 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "assistenza sanitaria", oltre che l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica".</p> <p>Ulteriore profilo di incostituzionalità è stato contestato in rapporto al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO V</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di patrimonio e società partecipate</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali</i></p> <p>1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo relative alla riforma agraria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni. 2. Le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto grado</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali</i></p> <p>La disposizione intende concludere le procedure di assegnazione dei terreni dell'Ente di sviluppo agricolo nascenti dalla riforma agraria, prevedendo con decreto del Presidente della Regione la definizione delle modalità di assegnazione e le relative tariffe. Si prevede altresì che anche i discendenti entro il quarto grado dell'originario assegnatario, che abbiano condotto il fondo da almeno 5 anni, possano concorrere nell'assegnazione.</p> <p>In caso di variazioni intervenute nella destinazione agricola originaria da parte degli strumenti urbanistici, i terreni, già ricompresi nei piani di ripartizione di</p>

TESTO	COMMENTO
<p>dell'originario assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio fondiario dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.</p> <p>3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 1 l'ESA comunica individualmente agli attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure, in caso di rinuncia da parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilità dell'ESA.</p> <p>4. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti di cui all'articolo 39 della citata legge regionale n. 104/1950 nonché ai soggetti di cui al comma 2, ancorché al valore di mercato.</p> <p>5. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate dall'ESA, entro quindici giorni dall'acquisizione, in entrata al bilancio della Regione.</p> <p>6. L'ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, effettua la ricognizione dei beni immobili rientranti nella tipologia edilizia Borghi rurali che possono essere alienati. Successivamente, previa deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ESA procede alla vendita dei citati immobili attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti dalla dismissione dei predetti borghi rurali, sono</p>	<p>cui alla legge regionale n. 104/1950, possono essere trasferiti al valore di mercato agli originari assegnatari o ai loro discendenti entro il quarto grado come prima descritti.</p> <p>Le somme derivanti dall'alienazione dei beni sono successivamente riversate dall'ESA in entrata al bilancio della Regione.</p> <p>È infine previsto che l'ESA effettui la ricognizione dei beni immobili rientranti nella tipologia borghi rurali ai fini della loro alienazione attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti dall'alienazione dei borghi rurali sono successivamente riversate dall'ESA in entrata al bilancio della Regione.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>riversate dall'ESA entro quindici giorni dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 21 <i>Banca della terra</i></p> <p>1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, è istituito l'Albo denominato 'Banca della Terra di Sicilia', elenco periodicamente aggiornato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.</p> <p>2. La Banca della Terra di Sicilia comprende:</p> <p>a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;</p> <p>b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;</p> <p>c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;</p> <p>d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;</p> <p>e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 <i>Banca della terra</i></p> <p>Si istituisce l'Albo denominato "Banca della Terra di Sicilia", elenco contenente dati ed informazioni su terreni ed immobili dell'ESA, dell'Amministrazione forestale regionale, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca e degli enti vigilati. Ciò ai fini della successiva concessione dei beni a favore di imprenditori agricoli e giovani che intendano valorizzarli con progetti innovativi. Per tale finalità è previsto che il Presidente della Regione definisca i canoni concessori e le modalità e le procedure per l'assegnazione dei beni e stabilisca la percentuale di beni che può essere concessa a titolo gratuito, previa stipula di convenzione, alle cooperative sociali per finalità solidaristiche, avuto riguardo anche al raggiungimento di obiettivi sulla destinazione della produzione agricola e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche. La concessione dei beni avviene attraverso procedure di evidenza pubblica.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.</p> <p>3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.</p> <p>4. Le funzioni della Banca della Terra di Sicilia possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.</p> <p>5. Il decreto presidenziale di cui al comma 3 individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.</p> <p>a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;</p> <p>b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione, come royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5,</p>	

TESTO	COMMENTO
<p>come reddito di dignità. 7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;"><i>Cessioni di partecipazioni azionarie</i></p> <p>1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono predisposte dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate.</p> <p>2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita delle azioni di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono fissati i prezzi di riserva al di sotto dei quali non si procede alla vendita. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).</p> <p>(1) Il periodo è impugnato <i>In tal caso IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva.</i></p> <p>3. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60.000 migliaia di euro.</p> <p>4. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Al fine di accelerare le procedure di vendita delle azioni e la relativa cessione, il Presidente della Regione procede alla designazione, tra i dirigenti regionali in servizio, dei nuovi componenti degli organi societari in sostituzione degli attuali che cessano alla data di entrata in vigore della</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;"><i>Cessioni di partecipazioni azionarie</i></p> <p>L'articolo 22 prevede che entro sessanta giorni siano predisposte dal Dipartimento bilancio le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate. Con apposito decreto l'Assessore regionale per l'economia, al fine di garantire un congruo prezzo di vendita, fissa i prezzi di riserva al di sotto dei quali la Regione non potrà procedere alla cessione delle azioni.</p> <p>In tal caso IRFIS-FINSICILIA può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva.</p> <p>Il comma 3 della norma in commento prevede che dall'attuazione del presente articolo derivino entrate non inferiori a 60 milioni di euro.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato il secondo comma dell'articolo limitatamente all'ultimo periodo che prevedeva la facoltà dell'Irfis di acquistare le quote di cui trattasi nonché il quarto comma secondo il quale si prevedeva la nomina da parte del Presidente della regione dei nuovi componenti degli organi societari.</p> <p>Le previsioni suddette sono state considerate in contrasto con gli articoli 81, 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione (competenza</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>presente legge.</i></p>	<p>legislativa statale in materia di ordinamento civile). <i>Più diffusamente in ordine ai motivi del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
<p>Articolo 23 <i>Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali</i></p> <p>1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: '1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono: a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici; b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale; c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione; d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi; e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito; f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo; g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare; h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale; i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca; l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.; m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.</p> <p>2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la</p>	<p>Articolo 23 <i>Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali</i></p> <p>L'art. 23 introduce una nuova disciplina in materia di società pubbliche regionali, modificando il disposto di una precedente legge finanziaria regionale al riguardo, al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica ed individuando le società e le aree strategiche nelle quali è confermato il mantenimento da parte della regione di una propria partecipazione.</p> <p>Esso tuttavia, secondo il Commissario dello Stato, nei commi 2° e 3° si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p> <p>In merito al comma 2 in particolare si sostiene la violazione dell'articolo 97 della Costituzione poichè la disciplina ivi dettata sarebbe contraddittoria, ponendo da un canto un divieto di assunzione di personale, ma ammettendo dall'altro una deroga a favore del personale già "in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009" presso le società poste in liquidazione e già destinatarie delle procedure di licenziamento per cessazione di attività.</p> <p>La disposizione censurata configura, inoltre, secondo l'impugnativa proposta, "una sorta di mobilità a sé stante difforme ed elusiva di quanto previsto dalla recente normativa statale che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica</p>

TESTO	COMMENTO
-------	----------

<p>riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza .</p> <p>2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure</p>	<p>introdotto dal prima menzionato art. 3 del D.L. 101/2013, in quanto non assicurerebbe nelle sue fasi attuative, la condizione essenziale di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali e la necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali.”</p> <p>Anche il 3° comma del medesimo articolo, limitatamente all'ultimo periodo dell'introdotta comma 6 bis dell'art.20 della L.R. 11/2010, è stato considerato in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.</p> <p><i>Più diffusamente in ordine ai motivi del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
---	--

TESTO	COMMENTO
-------	----------

<p>previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p>(1) I periodi impugnati:</p> <p><i>In deroga al divieto di nuove assunzioni di cui al presente comma, le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione, per l'espletamento dei servizi affidati dagli enti soci committenti in regime di in house providing, previa determinazione e nei limiti dei reali fabbisogni di personale, possono assumere personale, già in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009, in possesso dei requisiti di legge, presso le società poste in liquidazione, destinatario delle procedure di licenziamento collettivo promosse ai sensi della legge n. 223/1991 per cessazione di ogni attività. Gli accordi sindacali con cui sono definite le procedure di cui alla legge n. 223/1991, sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia, previa delibera della Giunta regionale, che ne verifica la compatibilità con le norme vigenti in materia di patto di stabilità e politiche di spending review nonché la necessaria copertura finanziaria. Il personale assunto è inquadrato nel rispetto delle norme dei contratti collettivi applicati, con livelli e profili professionali adeguati alle mansioni che sono attribuite sulla scorta dei contratti di servizio stipulati dalle società regionali con gli enti soci committenti, senza alcun riconoscimento di indennità, superminimi e trattamenti economici e giuridici eventualmente goduti in costanza di precedenti rapporti di lavoro, e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e delle direttive già in precedenza adottate con apposite deliberazioni della giunta regionale.</i></p> <p><i>Tali disposizioni si applicano anche per la mobilità di personale dalle società</i></p>	
--	--

TESTO	COMMENTO
<p><i>partecipate della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni all'ARPA.</i></p> <p>3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) (2) Il periodo impugnato è riportato nel paragrafo note.</p> <p>6 ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.</p> <p>6 quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6 ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.</p> <p>6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata</p>	

TESTO	COMMENTO
<p>della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario .</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO VI</p> <p style="text-align: center;">Misure per lo sviluppo e l'occupazione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p style="text-align: center;"><i>Impiego fondi IRCAC inutilizzati</i></p> <p><i>1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nel Fondo unico a gestione separata gestito dall'IRCAC, attinenti alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, l'IRCAC procede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad una verifica dei crediti a medio termine e di esercizio, deliberati ai sensi della citata legge regionale, disimpegnando dal citato fondo le somme relative ai predetti crediti concessi e non erogati da oltre due anni e i relativi provvedimenti concessivi, adottati dall'IRCAC e/o dalla Regione siciliana, si intendono revocati.</i></p> <p><i>2. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 10.000 migliaia di euro che è</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 <i>Impiego fondi IRCAC inutilizzati</i></p> <p>L'art. 24 prevede che l'IRCAC debba annualmente rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate attinenti alla L.R. 37/1987 nel Fondo unico a gestione separata dallo stesso gestito.</p> <p>Tali somme restano in dotazione al predetto istituto per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione a carattere innovativo nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e ad altre finalità indicate nel 2° comma ad eccezione di 10 milioni di euro che dovrebbero essere versati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e il settore sociale.</p> <p>Il Commissario ha contestato la violazione dell'articolo 81 della Costituzione; non risulterebbe certa la disponibilità finanziaria (pari a 10 milioni) richiesta e non si evincerebbero dalla relazione tecnica i criteri secondo i quali è stato quantificato l'ammontare delle risorse da trasferire al bilancio della Regione. Apparirebbe aleatoria anche la maggiore entrata destinata al funzionamento del coacervo delle nuove spese previste dell'intero provvedimento legislativo.</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e per il settore sociale.</i></p>	
<p>Articolo 25 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Istituzione di fondo rotativo per aiuti alle imprese</i></p> <p><i>1. A decorrere dal 2014 è istituito un fondo rotativo di 30.000 migliaia di euro, gestito da CRIAS, per l'erogazione di anticipazioni finanziarie in favore di micro e piccole imprese.</i></p> <p><i>2. Il predetto fondo può essere destinato, per una misura massima di 5000 migliaia di euro, anche a copertura di operazioni di sospensione temporanea, non superiore a 24 mesi complessivi, del pagamento delle rate di rimborso o di rimodulazione dei debiti pregressi, relativi ad imprese che per condizioni temporanee di difficoltà economico-finanziaria non sono considerate in bonis da non oltre 24 mesi alla data del 31 dicembre 2013. Per le stesse finalità di cui al presente comma l'IRCAC è autorizzata ad utilizzare fino ad un massimo di 5.000 migliaia di euro le risorse disponibili sul Fondo unico a gestione separata, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.</i></p> <p><i>3. Per le finalità di cui al comma 1, Irfis-FinSicilia S.p.A. può essere autorizzata dalla Giunta regionale a rendere disponibili le predette somme a valere sui fondi di cui alla legge 28 dicembre 2004, n. 17.</i></p>	<p>Articolo 25 <i>Istituzione di fondo rotativo per aiuti alle imprese</i></p> <p>Con l'art. 25 viene istituito un fondo rotativo gestito da CRIAS la cui copertura dovrebbe essere reperita sempre con parte dei fondi nella disponibilità dell'IRFIS, ma subordinata al diritto potestativo della Giunta regionale che dovrebbe/potrebbe autorizzare l'IRFIS a rendere disponibili 15 milioni di euro delle proprie risorse. La norma è stata censurata per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p> <p><i>In ordine ai motivi del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
<p>Articolo 26 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca</i></p>	<p>Articolo 26 <i>Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca operanti nel territorio regionale è costituito un Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca, la cui dotazione iniziale è pari all'ammontare delle somme di cui al comma 3, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione Europea per gli aiuti de minimis.</p> <p>2. Le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, la cui gestione è affidata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia all'IRFIS-FinSicilia S.p.A, sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.</p> <p>3. Tutte le disponibilità libere nonché i rientri del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono versate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. e sono destinate esclusivamente alle finalità del Fondo di cui al comma 1.</p>	<p>L'art. 26 prevede l'istituzione di un Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca. Esso, come sottolineato dal ricorrente, "sostanzialmente riproduce il contenuto dell'art. 5 del ddl 566- stralcio I, oggetto di ricorso dinanzi la Corte per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, atteso che il costituendo fondo è destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia a prima richiesta ad imprese agricole e della pesca, omettendo di quantificare gli oneri conseguenti ed il limite alla garanzia a prima richiesta secondo criteri sulla modalità di utilizzazione rimessi ad un emanando decreto presidenziale".</p> <p>Viene, inoltre, contestata l'indeterminatezza della copertura per la quale si rinvia a un Fondo di rotazione ESA in atto destinato ad altre finalità.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Adesione alla convenzione ABI-CDP</i></p> <p>1. Per favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie coniugate nell'ultimo triennio nonché di quelle di fatto iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché per garantire sostegno al settore dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Adesione alla convenzione ABI-CDP</i></p> <p>L'articolo 27, al fine di favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie, anche di fatto, purché coniugate nell'ultimo triennio o, in caso di coppie di fatto, iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché al fine di garantire sostegno al settore</p>

TESTO	COMMENTO
<p>risparmio energetico in edilizia, IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare, nel caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.</p> <p>2. Il contributo fornito da IRFIS-FinSicilia S.p.A., a seconda delle classi di rischio del mutuo agevolato e previa autonoma valutazione del rischio, può raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto ed è erogato nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione ABI-CDP cui IRFIS-FinSicilia S.p.A. stessa aderisce con apposito accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il risparmio energetico, prevedeva la possibilità per Irfis Finsicilia, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, di integrare nel caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo già fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.</p> <p>Il contributo erogato da Irfis-Finsicilia poteva, ai sensi del secondo comma della norma in esame, raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto ed essere erogato nei tempi e modi sanciti in seno alla convenzione ABI-CDP cui Irfis-Finsicilia dovrà aderire.</p> <p>La norma è stata impugnata per presunto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista e della violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>
<p>Articolo 28 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e di affitto</i></p> <p>1. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari ubicati nel territorio siciliano, IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di cui al comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità e con le modalità di cui ai commi da 476 a 480 del medesimo articolo.</p> <p>2. E' istituito presso l'Assessorato regionale</p>	<p>Articolo 28 <i>Interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e di affitto</i></p> <p>L'articolo 28 individuava apposite misure a sostegno del pagamento delle rate di mutuo e di affitto. In particolare, prevedeva che l'Irfis FinSicilia potesse, per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari ubicati nel territorio siciliano, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475 della Legge</p>

TESTO	COMMENTO
<p>della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che avviino, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra i comuni della Regione. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi e le modalità della loro assegnazione, alle quali si attengono i comuni. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai ai comuni che abbiano emanato o emanino, entro i termini di cui sopra, disposizioni per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano o abbiano previsto percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.</p>	<p>244/2007.</p> <p>Il secondo comma della norma istitutiva, inoltre, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tali risorse potevano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che avviassero, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.</p> <p>La norma è stata impugnata per presunto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista e della violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>
<p>Articolo 29 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati</i></p> <p>1. Per incrementare l'offerta abitativa nei confronti dei nuclei familiari svantaggiati attraverso il recupero dei centri storici o dei quartieri degradati dei comuni siciliani, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un Fondo destinato ad attivare procedure di riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore</p>	<p>Articolo 29 <i>Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati</i></p> <p>L'articolo 29 prevedeva interventi volti a favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati, incrementando l'offerta abitativa attraverso il recupero dei centri storici dei comuni siciliani e istituendo, a tal fine presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, un Fondo destinato ad attivare procedure di riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione. Il secondo comma prevedeva inoltre che,</p>

TESTO	COMMENTO
<p>regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, definisce le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, dando comunque priorità ai comuni che procedono, previa programmazione di opere di preminente interesse regionale, al recupero degli immobili fortemente degradati e dei rispettivi centri storici e li destinino mediante alienazione a prezzi agevolati, anche con la modalità della locazione con diritto di riscatto, alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro in cui nessuno dei componenti sia proprietario di immobile ad uso residenziale.</p> <p>3. L'Istituto della locazione con diritto di riscatto di cui al comma 2 si applica anche agli immobili di proprietà regionale degli IACP nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di applicazione della locazione con diritto di riscatto previo pagamento di un canone non inferiore al doppio di quello in atto dovuto agli enti di cui al comma 2.</p> <p>4. I termini previsti dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono differiti al 31 dicembre 2014.</p> <p>5. Per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a stipulare convenzioni con operatori privati per predisporre adeguati strumenti finanziari di supporto ad interventi di social housing.</p> <p>6. Per l'anno 2014 per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di</p>	<p>entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con proprio decreto definisca le modalità per l'accesso al fondo, dando comunque priorità ai comuni che procedono all'esproprio di immobili non utilizzati ubicati nei propri centri storici e li destinino, previa ristrutturazione, alla vendita a prezzi agevolati, anche con la modalità dell'affitto con riscatto, alle famiglie con disabili o con reddito ISEE inferiore ai 20mila euro.</p> <p>Per tali finalità l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità era autorizzato a stipulare convenzioni con operatori privati.</p> <p>Secondo il Commissario, che ha impugnato la norma, la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalla disposizione contenuta nell'articolo, appare non credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>7.400 migliaia di euro.</p> <p>7. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo nonché all'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse complessive è destinata in via prioritaria alla realizzazione di alloggi a canone agevolato destinati ai genitori separati o divorziati la cui casa sia stata assegnata all'altro coniuge, che si trovino in condizione di grave difficoltà economica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 30 <i>Disposizioni in materia di personale precario</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:</p> <p>a) anzianità di utilizzazione;</p> <p>b) in caso di parità maggior carico familiare;</p> <p>c) in caso di ulteriore parità anzianità</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 <i>Disposizioni in materia di personale precario</i></p> <p>L'articolo 30 contiene disposizioni in materia di personale precario prevedendo, in particolare, che il Dipartimento regionale del lavoro predisponga l'elenco regionale dei lavoratori socialmente utili e impegnati in progetti di pubblica utilità sulla base di criteri indicati al comma 1. In relazione a quanto previsto dal recente decreto legge 101/2013 e nel rispetto delle disposizioni in esso previste, si prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori prima menzionati possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2016. Si prevede al contempo l'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori del regime transitorio dei lavori socialmente utili, con la contestuale istituzione di un fondo straordinario per la salvaguardia di equilibri di bilancio da parte del Dipartimento delle autonomie locali.</p> <p>Le varie misure finanziarie connesse all'applicazione dell'articolo in commento sono attribuite in modo corrispondente ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione e riepilogati in allegato alla presente legge.</p> <p>Il 13° comma è stato impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della</p>

TESTO	COMMENTO
<p>anagrafica.</p> <p>2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.</p> <p>3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000 possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014.</p> <p>4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni del</p> <p>citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.</p> <p>5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n.</p>	<p>Costituzione. Esso, infatti, prevedeva che fino al 31.12.2016 dovessero essere applicate le disposizioni dell'art. 19 della L.R. 25/1993 e dell'art. 8 della L.R. 38/1994, le quali rispettivamente stabiliscono che i concorsi pubblici siano soltanto per titoli, determinati e valutati secondo le previsioni dettate da appositi decreti assessoriali.</p> <p>Il rinvio a tale normativa regionale e la prevista selezione per soli titoli, peraltro, determinati con Decreto Assessoriale, ad avviso del ricorrente, creerebbe modalità di selezione per i processi di stabilizzazione del personale precario difformi da quanto prescritto sia dall'art. 35, comma 3 bis del D. Leg.vo 165/2001, che dall'art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 e configurerebbe quindi un "immotivato trattamento differenziato in assenza di peculiari situazioni regionali rispetto al personale precario di tutte le altre amministrazioni pubbliche del rimanente territorio nazionale, che si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza ed imparzialità ed anche di buon andamento della pubblica amministrazione" laddove la verifica delle capacità professionali sarebbe demandata al solo possesso di titoli e non anche all'effettiva capacità mostrata dai candidati nello svolgimento delle prove concorsuali.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.</p> <p>6. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.</p> <p>7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.</p> <p>8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> <p>9. Per compensare gli squilibri finanziari</p>	

TESTO	COMMENTO
<p>delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.</p> <p>10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> <p>11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.</p> <p>12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3,</p>	

TESTO	COMMENTO
<p>per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.</p> <p>13. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Si applicano, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;"><i>Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro.</p> <p>2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 30, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;"><i>Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari</i></p> <p>Viene autorizzata la spesa annua di 1012 migliaia di euro per il triennio 2014-2016 per il finanziamento dei progetti di formazione all'autoimpiego. È altresì autorizzata, da parte dell'Assessorato della famiglia, politiche sociali e lavoro, la concessione di incentivi ai datori di lavoro che procedano all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari, individuati dall'articolo 36 della legge regionale 9/2009, favorendo così la loro fuoriuscita dal bacino dei lavoratori precari.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 30 con contestuale riduzione di pari importo e comunque non superiore al 5 per cento delle rispettive dotazioni delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 32 <i>Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione</i></p> <p>1. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale di ruolo, determinata con l'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e integrazioni, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e al contempo ridurre il numero dei contratti a termine, sino al 31 dicembre 2016, è autorizzata:</i></p> <p><i>a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell'ordinamento professionale del personale regionale;</i></p> <p><i>b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell'ordinamento professionale del personale regionale.</i></p> <p>2. (Comma impugnato dal Commissario</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32 <i>Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione</i></p> <p>L'art. 32 reca proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, prevedendo la possibilità per l'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale, di attivare procedure di reclutamento a tempo indeterminato per il personale da inquadrare nelle categorie A e B e procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D. Detta possibilità è limitata esclusivamente al personale già in possesso dei requisiti di cui alla legge finanziaria statale degli anni 2006 e 2007, nonché a coloro che hanno maturato almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Regione. Le procedure di reclutamento speciale non possono superare il limite del 50 per cento dei posti disponibili, a garanzia, pertanto, di un adeguato eccesso dall'esterno. Nelle more che si completino le procedure di reclutamento speciale e fino al 31 dicembre 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in</p>

TESTO	COMMENTO
<p>dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché a coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.</i></p> <p>3. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50 per cento dei posti disponibili a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015 e 2016, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.</i></p> <p>4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le</p>	<p>dotazione organica vacanti. Per le medesime finalità è prevista la proroga dei contratti di lavoro subordinato instaurati a norma delle precedenti leggi regionali 2/2007 (articolo 7), 24/2010 (articolo 4) e 5/2012 (articolo 2, comma 4). Infine, a decorrere dal 2014 si prevede l'istituzione di un fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale con una dotazione finanziaria di complessivi 6.000 migliaia di euro per il triennio 2014/2016.</p> <p>Secondo il Commissario dello Stato che ha impugnato i commi 1, 2, 3, 6 e 7 la norma introdurrebbe “una diversa ed autonoma disciplina per le proroghe della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, procedendo difformemente da quanto operato per il personale degli Enti locali nel precedente art. 30 ove, correttamente, non si fa alcuna menzione delle procedure concorsuali da avviare in quanto, secondo il comma 10 dell’art. 4 del D.L. 101/2013, le Regioni anche a Statuto Speciale, sono tenute ad attuare quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo, concernenti sia le procedura concorsuale speciale o quella speciale transitoria, che le possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato.”</p> <p>Da qui la censura relativa al mancato rispetto dell’articolo 3 e 97 della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento rispetto alle analoghe fattispecie regolate dalla legislazione nazionale.</p> <p>Il comma 7, in particolare, disponeva la proroga fino al 31 dicembre 2016 di contratti di lavoro a tempo determinato già cessati nel 2012 e</p>

TESTO	COMMENTO
<p>esigenze di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.</p> <p>6. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 1.000 migliaia di euro per l'anno 2014, 2.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e 3.000 migliaia di euro per l'anno 2016. Il Fondo è annualmente alimentato:</i></p> <p><i>a) dall'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;</i></p> <p><i>b) dal 50 per cento delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione società partecipate dalla stessa nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all'Amministrazione regionale.</i></p> <p>7. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono prorogati i contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. La somma di 320 migliaia di euro annui per il triennio 2014-2016, a valere sulle</i></p>	<p>come tali non più suscettibili di nuova costituzione e prosecuzione triennale. Il Commissario ne ha contestato la costituzionalità in quanto si tratterebbe di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato che come tali dovrebbero soggiacere alle disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001.</p> <p>La disposizione inoltre, ad avviso del ricorrente, traviserebbe la “ratio” del D.L. 101/2013 e di tutta la normativa statale in materia di precariato, in quanto atta a “favorire la formazione e il consolidamento di situazioni pregresse di lavoro a tempo determinato senza valutare preventivamente le effettive esigenze degli enti presso i quali dovrebbero essere avviate le procedure di stabilizzazione e la compatibilità finanziaria degli stessi apparendo piuttosto volta a tutelare le aspettative di una ristretta cerchia di beneficiari.”</p> <p>La disposizione è, altresì, censurabile, secondo il Commissario dello Stato, sotto il profilo della copertura finanziaria in quanto priva di un’adeguata e documentata quantificazione degli oneri e imputata genericamente sulle disponibilità del Cap. 443305.</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>disponibilità della UPB la UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, è trasferita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente agli enti parco per le finalità del presente comma.</i></p>	
<p>Articolo 33 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Decorrenza delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato</i> <i>1. La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dalla presente legge decorre dall'1 gennaio 2014.</i></p>	<p>Articolo 33 <i>Decorrenza delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato</i></p> <p>L'articolo 33 concerneva le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato previste dal precedente articolo 30, stabilendo che decorrano dall'1 gennaio 2014. Secondo l'impugnativa tale proroga apparirebbe generalizzata ed indistinta, incongruamente con quanto previsto nel precedente art. 30, comma 4, ove la decorrenza dell'eventuale proroga è rimessa agli Enti utilizzatori del personale a tempo determinato che avranno cura di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per ricorrere alla prosecuzione dell'utilizzo del personale precario.</p> <p>Esso inoltre, ad avviso del ricorrente, è in contrasto con le disposizioni di cui all'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 in base al quale le assunzioni a tempo determinato costituiscono una fattispecie residuale rispetto alla regola fissata dal comma 1 del medesimo articolo, secondo il quale "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato". La norma in esame, pertanto, contrasta anche con l'articolo 117, 2° comma, lett. D), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i</p>

TESTO	COMMENTO
	rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.
<p data-bbox="272 468 799 607" style="text-align: center;"> Articolo 34 <i>Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo</i> </p> <p data-bbox="252 651 820 1339"> 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - emergenza Palermo, è istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. </p> <p data-bbox="252 1346 820 1451"> 2. (Inciso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) </p> <p data-bbox="252 1458 820 1675"> <i>La data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, è prorogata al 31 dicembre 2016 e ...resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.</i> </p> <p data-bbox="252 1682 820 2072"> 3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al </p>	<p data-bbox="847 468 1374 607" style="text-align: center;"> Articolo 34 <i>Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo</i> </p> <p data-bbox="847 651 1374 981"> L'articolo 34 relativo ad interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino Pip emergenza Palermo prevedeva l'istituzione di un elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43 della legge regionale n. 9 del 2013 non destinatari di un provvedimento formale di esclusione. </p> <p data-bbox="847 987 1374 1272"> L'articolo è stato sottoposto a censura, in relazione alle previsioni di cui al periodo iniziale del comma 2, che prevedeva la proroga fino al 31 dicembre delle indennità previste per i lavoratori in questione, sotto il profilo della mancata copertura finanziaria della proroga ivi prevista. </p> <p data-bbox="847 1279 1374 1742"> Secondo l'impugnativa la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalla disposizione citata non apparirebbe credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare, così come richiesto dalla Corte costituzionale con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze 192/2012 e 18/2013). </p> <p data-bbox="847 1749 1374 2072"> In particolare è stato asserito il contrasto con l'art. 81 della Costituzione, nella parte in cui la norma dispone la prosecuzione degli interventi in favore dei suddetti nel 2015 e 2016 e l'integrazione, per il corrente anno, di 4.000 migliaia di euro, a carico dei fondi ordinari del bilancio della Regione, delle risorse </p>

TESTO	COMMENTO
<p>reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.</p> <p>4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli enti e gli organi-smi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'articolo 43, comma 1 della richiamata legge regionale 9/2013.</p> <p>5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;</p> <p>b) assunzione a tempo indeterminato;</p> <p>c) volontaria fuoriuscita dal bacino;</p> <p>d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro.</p> <p>6. (Periodo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).</p> <p><i>Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 24.000 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</i></p> <p>Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP) nell'ambito del Piano di azione e coesione.</p>	<p>destinate ad interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionale nell'ambito del Piano di Azione e Coesione. L'impugnativa precisa che la "spesa derivante dalla suddetta integrazione di finanziamento e proroga di intervento è riportata in parte nel riquadro B2 "maggiori spese finali" del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria, modalità questa non conforme, agli artt. 11, c. 6 e 17 della L. 196/2009 e quindi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione".</p>
<p>Articolo 35</p> <p><i>Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.</i></p>	<p>Articolo 35</p> <p><i>Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizio di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.</p> <p>3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'articolo 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.</p> <p>4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a titolo di borsa autoimpiego, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 5/2005.</p> <p>5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì,</p>	<p>La disposizione prevede una serie di misure volte a favorire l'occupazione stabile dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori di reddito minimo di inserimento, previa predisposizione di un elenco da parte del Dipartimento regionale del lavoro. Dette misure in particolare prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di inserimento nei bandi di gara indetti o nelle ipotesi di affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, da parte delle Amministrazioni che utilizzino i soggetti inseriti in elenco, di clausola di riserva del 20 per cento delle assunzioni dei predetti lavoratori; b) la concessione di incentivi ai datori di lavori che procedano all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, secondo le modalità e i requisiti previsti dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9/2009; c) la concessione da parte del Dipartimento regionale del lavoro di borse autoimpiego ai lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori di reddito minimo di inserimento inseriti in elenco per favorire così la loro fuoriuscita dal relativo elenco; d) la concessione di contributi alle imprese private che procedano all'assunzione a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre dei lavoratori inseriti in elenco. La norma prevede infine le ipotesi di cancellazione dall'elenco dei lavoratori.

TESTO	COMMENTO
<p>autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;</p> <p>b) assunzione a tempo indeterminato;</p> <p>c) volontaria fuoriuscita dal bacino;</p> <p>d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;</p> <p>e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1998.</p> <p>7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 36</i></p> <p>(Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove iniziative per favorire lo sviluppo</i></p> <p><i>1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare il 25 per cento della dotazione finanziaria al 31 dicembre 2013 del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, alla costituzione di un fondo di garanzia per operazioni di founding per l'acquisizione delle risorse da destinare al finanziamento, con proprio rischio, di progetti di investimento che il medesimo</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 36</i></p> <p><i>Nuove iniziative per favorire lo sviluppo</i></p> <p>L'articolo 36 prevedeva che l'Irfis potesse destinare il 25 per cento della dotazione del fondo istituito dalla legge 6/1997 per la costituzione di un fondo di garanzia per operazioni di <i>founding</i>. La norma è stata impugnata per presunto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista e della violazione del principio di imparzialità dell'azione</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>istituto opererà, prioritariamente, con istituti nazionali ed internazionali pubblici.</i></p>	<p>amministrativa.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO VII Misure per il welfare</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Estensione dei benefici regionali alle coppie di fatto ed alle famiglie monoparentali</i></p> <p><i>1. Le disposizioni previste dall'ordinamento regionale in materia di contribuzioni, agevolazioni e benefici previsti a qualsiasi titolo per la famiglia sono estese anche alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili istituite dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie monoparentali. Sono altresì estesi i diritti in materia sanitaria previsti dall'ordinamento per la famiglia.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 37 <i>Estensione dei benefici regionali alle coppie di fatto ed alle famiglie monoparentali</i></p> <p>L'art. 37 estende le agevolazioni, contribuzioni e benefici a qualsiasi titolo previsti dall'ordinamento regionale per la famiglia, alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili, istituite dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie monoparentali. Esso è stato impugnato sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.</p> <p>L'impugnativa sottolinea che la generalizzata estensione "tout court", senza distinzione alcuna tra i singoli benefici e le ragioni e le finalità sottese ad ognuno di questi, appare incompatibile con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, che impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto che trovano rispettivamente fondamento negli artt. 29 e 2 della Costituzione.</p> <p>Inoltre la disposizione contenuta nell'art. 37, ampliando in maniera non definita e definibile a priori la platea dei destinatari delle provvidenze e benefici previsti dall'ordinamento regionale nonché dei diritti in materia sanitaria, potrebbe comportare nuovi oneri che in assenza della valutazione degli stessi nella relazione tecnica, inducono lo scrivente a sottoporre la disposizione in questione al vaglio di codesta Corte,</p>

TESTO	COMMENTO
	<p>anche sotto il profilo della violazione dell'art.81 della Costituzione. <i>Per ulteriori argomentazioni in ordine ai motivi del ricorso si rinvia alla parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
<p>Articolo 38 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Istituzione Fondo regionale per le disabilità</i></p> <p>1. <i>Per il triennio 2014-2016 è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Fondo per le disabilità dei cittadini siciliani, con l'obiettivo di integrare mezzi e strumenti predisposti dalla normativa nazionale di riferimento. Una quota pari al 20 per cento del fondo è riservata ai fini dell'attuazione dell'articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.</i> 2. <i>Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.</i></p> <p>3. <i>Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ed è erogato agli aventi diritto per il tramite dei comuni secondo le modalità previste dal comma 2.</i></p>	<p>Articolo 38 <i>Istituzione Fondo regionale per le disabilità</i></p> <p>L'art. 38 istituiva un Fondo regionale per le disabilità presso l'Assessorato alla famiglia. Per tale norma l'impugnativa rinvia alle osservazioni mosse in relazione alla adeguatezza, sufficienza e certezza della copertura dei nuovi o maggiori oneri posti dall'iniziativa legislativa in questione. Esso è stato quindi impugnato in forza della violazione dell'art. 81, Cost. nonché dell'art. 97 della Costituzione sotto il profilo della mancata garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa.</p>
<p>Articolo 39 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Sostegno all'inclusione attiva (SIA)</i></p> <p>1. <i>In armonia con le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire un reddito minimo alle famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico, qualificabili come povere secondo</i></p>	<p>Articolo 39 <i>Sostegno all'inclusione attiva (SIA)</i></p> <p>L'art. 39 prevedeva l'istituzione di un Fondo per il sostegno all'inclusione attiva per garantire un reddito minimo alle famiglie in difficoltà. La norma è stata ritenuta censurabile sotto il profilo della mancanza o inadeguatezza della copertura finanziaria (art. 81 Cost.), e della violazione del principio di buona</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>l'indicatore ISTAT di povertà assoluta, per l'anno 2014 e in via sperimentale è istituito il Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA), con una dotazione finanziaria di 15.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro destinate al sostegno delle strutture accreditate presso l'AGEA (Fondazione Banco alimentare - Banco delle opere di carità) operanti in Sicilia per l'organizzazione di servizi di emergenza alimentare. Le strutture accreditate presso l'AGEA e beneficiarie di contributi o sovvenzioni da parte della Regione possono fornire alimenti esclusivamente agli enti del privato sociale o alle parrocchie che basano le loro attività sulla gratuità del servizio.</i></p> <p><i>2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, da adottare previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, sono definite le modalità di accesso al fondo e di erogazione dell'integrazione al reddito che comunque non può essere superiore a 400 euro mensili, in relazione al rapporto proporzionale derivante dal numero di abitanti residenti per singola provincia.</i></p> <p><i>3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato dai ribassi d'asta relativi a contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione regionale.</i></p> <p><i>4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.</i></p>	<p>andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).</p>
<p>CAPO VII Misure per il turismo, i teatri e lo sport Articolo 40 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Fondo regionale per lo Spettacolo (FORES)</i></p>	<p>Articolo 40 <i>Fondo regionale per lo Spettacolo (FORES)</i></p>

TESTO	COMMENTO
-------	----------

<p><i>1. E' istituito il Fondo regionale per lo spettacolo (FO.RE.S.) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno due anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza con particolare attenzione all'attività di tradizione.</i></p> <p><i>2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale e acquisito il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale</i></p> <p><i>di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 70 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.</i></p> <p><i>3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta regionale e acquisito il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalle seguenti leggi di settore: legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e legge regionale 10</i></p>	<p>La norma istituiva il Fondo regionale per lo spettacolo allo scopo di sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno due anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza con particolare attenzione all'attività di tradizione.</p> <p>E' stata contestata la violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p> <p><i>In ordine ai motivi del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</i></p>
--	---

TESTO	COMMENTO
<p><i>dicembre 1985, n. 44.</i></p> <p><i>4. Per l'esercizio finanziario 2014, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato in 500 migliaia di euro.</i></p> <p><i>5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare contributi per il funzionamento e la gestione di teatri comunali non titolari di altri contributi regionali nonché per il finanziamento di attività di start up.</i></p> <p><i>6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 400 migliaia di euro.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 41 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)</i></p> <p><i>1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo 'Vincenzo Bellini' di Catania, Ente Autonomo regionale 'Teatro Vittorio Emanuele' di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestyadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione 'The Brass group', che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:</i></p> <p><i>a) la rinegoziazione e ristrutturazione del</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 41 <i>Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)</i></p> <p>La norma mirava a istituire il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari per far fronte allo stato di crisi di alcuni enti teatrali, associazioni e fondazioni a partecipazione regionale.</p> <p><i>Il Fondo era istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.</i></p> <p><i>L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. avrebbe erogato agli enti beneficiari, a fronte della presentazione di un piano di risanamento prestati per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano medesimo.</i></p> <p>La norma è stata impugnata per lesione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p> <p>Le motivazioni sono analoghe a quelle espresse nei commenti agli articoli 36, 38 e 39.</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;</i></p> <p><i>b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;</i></p> <p><i>c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;</i></p> <p><i>d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;</i></p> <p><i>e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;</i></p> <p><i>f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;</i></p> <p><i>g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.</i></p> <p><i>2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.</i></p> <p><i>3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.</i></p>	

TESTO	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo 42 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Potenziamento delle attività sportive isolane</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.800 migliaia di euro.</p> <p>2. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, dopo le parole di serie A aggiungere le parole e di serie B.</p> <p>3. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 800 migliaia di euro.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 42 <i>Potenziamento delle attività sportive isolane</i></p> <p>L'articolo dettava misure volte al potenziamento delle attività sportive ed alla concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche E' stato impugnato per lesione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 43 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo: 'Art. 7 bis - Contributi per spese di organizzazione - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 150,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.</p> <p>2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.'</p> <p>2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 43 <i>Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche</i></p> <p>La norma prevedeva un contributo a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche. E' stata impugnata con motivazioni analoghe a quelle relative agli articoli 38 e seguenti per presunto contrasto con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.</p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.</i></p>	<p>Articolo 46 <i>Istituzione di fondo di rotazione. Norme in materia di Servizio idrico integrato</i></p>
<p>CAPO IX Disposizioni in materia di acque e rifiuti Articolo 44 <i>Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE 60/2012</i></p> <p>1. I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 160 dell'11/7/2012, previsti dall'APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini delle procedure di approvazione e realizzazione delle opere pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici della regione siciliana approvato con decreto 27 febbraio 2013 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 15.03.2013.</p>	<p>Articolo 44 <i>Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE 60/2012</i></p> <p>Si prevede che i progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, come recepiti nell'accordo di programma quadro del 30 gennaio 2013 tra Stato e Regione in materia di interventi per la depurazione delle acque reflue utili al superamento delle procedure di infrazione comunitaria, siano dichiarati di pubblica utilità ai fini dell'approvazione e successiva realizzazione delle relative opere pubbliche. Si prevede inoltre che la realizzazione degli interventi possa avvenire anche in deroga al prezzario regionale sui lavori pubblici di cui al decreto 27 febbraio 2013.</p>
<p>Articolo 45 <i>Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti</i></p> <p>1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a definire entro l'anno 2014 le procedure di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti presentate dai comuni ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dai commi 3 e 4 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, mediante utilizzo delle somme già autorizzate dal comma 13 del citato articolo 45.</p>	<p>Articolo 45 <i>Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti</i></p> <p>La disposizione interviene sulle procedure di ripianamento dei debiti relativi al servizio integrato dei rifiuti contratti dai comuni autorizzando il competente Dipartimento regionale a definire entro il 2014 l'istruttoria delle istanze presentate.</p>

TESTO	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo 46 (Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Istituzione di fondo di rotazione. Norme in materia di Servizio idrico integrato</i></p> <p><i>1. In caso di fallimento del soggetto affidatario del Servizio idrico integrato, al fine di evitare l'interruzione del servizio stesso, è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di rotazione per un importo di 3.000 migliaia di euro destinato a finanziare la fase di avvio del servizio da parte del soggetto pubblico individuato dalla competente Autorità d'ambito territoriale ottimale o altro ente pubblico subentrante, fino al definitivo affidamento del servizio mediante le procedure stabilite dalla vigente normativa. Per le finalità di cui al presente comma il soggetto pubblico individuato dalla competente Autorità d'ambito territoriale ottimale o altro ente pubblico subentrante si avvale del personale in servizio presso il soggetto affidatario del servizio idrico integrato alla data di attivazione della procedura fallimentare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. La competente Autorità d'ambito territoriale ottimale in liquidazione o ente pubblico dovrà assicurare la restituzione delle somme utilizzate entro un anno dall'effettiva erogazione e, comunque non oltre l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario mediante le procedure stabilite dalla vigente normativa.</i></p>	<p>La norma istituiva un Fondo di rotazione in caso di fallimento del soggetto affidatario del servizio idrico integrato.</p> <p>E' stata impugnata, dal Commissario dello Stato, per presunta violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO X Disposizioni varie Articolo 47 Disposizioni varie</p> <p>1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, all'undicesimo periodo, le parole Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 47 Disposizioni varie</p> <p>Comma 1. Relativamente ai servizi di trasporto pubblico e di autolinee, si prevede che la Regione provveda direttamente alla corresponsione delle somme ai soggetti affidatari dei contratti</p>

TESTO	COMMENTO
<p>servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 oltre IVA; sono sostituite dalle parole Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; .</p> <p>2. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola unicamente e dopo la parola mobilità sono aggiunte le seguenti: e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri'.</p> <p>3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 'e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata'.</p> <p>4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII,</p>	<p>di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale.</p> <p>Comma 2. Consente che, con carattere di stagionalità, siano concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri.</p> <p>Comma 3. Modifica l' art. 3 della legge regionale n. 1/2012, in materia di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata, aggiungendo una finalità per l'utilizzazione delle relative risorse in relazione ai maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata .</p> <p>Comma 4. Prevede il subentro ai comuni dei gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII.</p> <p><i>Commi 5 e 6. Il comma 5 prevedeva che l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea fosse autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2014, un contributo pari a 100 migliaia di euro per le spese di funzionamento dei consorzi agrari funzionanti in regime ordinario. Si è sostenuta in proposito la violazione dell'articolo 81 della Costituzione.</i></p> <p><i>Analoga motivazione sorregge la censura del comma 6 che autorizza per il triennio 2014-2016, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per ciascun</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>comprese quelle salvaguardate in vigore dell'articolo 10 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.</p> <p>5. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2014, un contributo pari a 100 migliaia di euro per le spese di funzionamento dei consorzi agrari funzionanti in regime ordinario.</i></p> <p>6. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008 n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per ciascun anno. Le spese di funzionamento sono previste nella misura massima del 15 per cento.</i></p> <p>7. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione, nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001, approvato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.</i></p> <p>8. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è sostituito dal seguente: 'Art. 12. Attività di estrazione giacimenti minerali di cava - 1. A decorrere dalla</i></p>	<p><i>anno e che pone un tetto alle spese di funzionamento per l'Osservatorio della pesca del Mediterraneo.</i></p> <p>Comma 7. <i>Il 7° comma dell'art. 47 prevede che l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive sia autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione. La norma è stata censurata in quanto conterrebbe una sanatoria e convalida dell'avvenuta corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in oggetto, senza che sia possibile individuare l'ammontare complessivo degli esborsi finora effettuati e la quota di integrazione posta ora a carico dell'Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</i></p> <p><i>L'impugnativa lamenta l'assenza di una dettagliata relazione tecnica che individui i soggetti destinatari, l'ammontare dell'integrazione per ognuno di essi e le modalità di calcolo della suddetta integrazione, nonché una proiezione decennale degli oneri derivanti dalla corresponsione di detto beneficio aggiuntivo: da tali elementi deriverebbe la violazione dell'art. 81 della Costituzione.</i></p> <p><i>Viene infine sostenuta la lesione dell'articolo 97 della Costituzione sulla base della circostanza per cui, nel porre a carico della dotazione finanziaria dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione gli oneri derivanti dal predetto beneficio di cui non è possibile quantificare l'ammontare, la norma potrebbe dar luogo al venire meno di cospicue risorse nelle disponibilità dell'ente destinate alla propria attività.</i></p> <p>Il comma 8 <i>sostituisce l'art. 12 della</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>data di entrata in vigore della presente legge, e per le nuove autorizzazioni, i versamenti per opere di recupero ambientale a carico degli esercenti attività di cava disposti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1 marzo 1995, n.19, e così come fissati dalla relativa tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 23 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana parte I n. 59 del 21 novembre 1998, sono incrementati del 50 per cento ed il tetto massimo è elevato da lire 50 milioni ad euro 50.000,00.</i></p> <p><i>2. Dei versamenti di cui al comma 1, il 20 per cento è posto dalla Regione a disposizione dei comuni interessati per la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonché per il recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali. Qualora siano interessati più comuni il previsto 20 per cento è ripartito sulla base della superficie di cava approvata ricadente in ciascun comune.'</i></p> <p><i>9. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)</i></p> <p><i>Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11, le parole le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013 sono sostituite dalle parole secondo le determinazioni dell' Assessore regionale per l'economia in ordine ai termini per la presentazione delle domande, alle procedure per l'assegnazione del beneficio e all'adozione delle misure idonee a garantire il rispetto della dotazione finanziaria, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014 . Gli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma sono quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli</i></p>	<p><i>L.R. 9/2013 relativo alla quantificazione del canone di produzione annualmente dovuto dagli esercenti delle cave alla Regione e ai Comuni per l'attività estrattiva con l'incremento del 50% del versamento dovuto "una tantum" per le opere di recupero ambientale disposte dall'art. 19 della L.R. 127/80.</i></p> <p><i>Da tale norma deriverebbe una minore entrata all'erario regionale non quantificata; inoltre la disposizione è considerata dal Commissario dello Stato priva di copertura in quanto è determinata in maniera difforme dalla previsione degli articoli 11, 6° c. e 17 della L.196/2009 la cui osservanza nella premessa del ricorso viene considerata obbligatoria anche da parte delle regioni a statuto speciale.</i></p> <p><i>In ultimo si sostiene che la disposizione in questione, laddove pone a carico degli enti appartenenti alla finanze pubblica (i Comuni) allargata un nuovo onere o una minore entrata senza quantificarne e determinarne la copertura, si ponga ulteriormente in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.</i></p> <p><i>Il comma 9, del quale si sostiene il contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dispone per cinque periodi di imposta, agevolazioni IRAP a favore delle imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014. Secondo l'impugnativa nella delibera legislativa si omette di quantificare gli oneri e di indicare i relativi mezzi di copertura per gli esercizi successivi al 2016, venendo meno all'esigenza di chiarezza e solidità di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira e in base al quale la copertura di nuove spese o minori entrate deve essere credibile ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p><i>esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.</i></p> <p>10. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 250 migliaia di euro, cui si provvede a valere delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.</i></p> <p>11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.</p> <p>12. A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>13. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per il rimborso delle indennità di missione agli Ispettori del lavoro.</i></p> <p>14. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Per le finalità della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, avvalendosi delle collaborazioni previste all'articolo 2 e in deroga all'articolo 3 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per la redazione e stampa di manuali di testo da destinare agli studenti siciliani e alle biblioteche pubbliche, comprese quelle scolastiche.</i></p>	<p><i>secondo quanto acclarato da codesta Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze n. 271/2011 e 131/2012).</i></p> <p>Il comma 10 autorizza la spesa di 250 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca (ME) e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996.</p> <p><i>La disposizione in questione si ritiene in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari, non è possibile valutare la congruità e l'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa.</i></p> <p>Comma 11. <i>La norma prevede un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro per gli interventi in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa .</i></p> <p>Comma 12. <i>Prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2014 siano recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive mirante all' armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di uniformare i diversi sistemi finanziari presenti nel settore pubblico in modo da assicurare il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo quanto disposto dalle direttive dell'Unione europea.</i></p> <p><i>Attualmente, il sistema contabile e finanziario della Regione è regolamentato dall'articolo 1 della legge regionale 10 del 1999: Con la norma approvata si intendono calibrare i documenti finanziari</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>15. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire al Comune di Lipari la somma di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.</i></p> <p>16. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Nelle more dell'applicazione di quanto previsto al comma 106 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2014, al fine di contenere il divario economico-sociale che si è registrato rispetto al trattamento economico del personale regionale collocato in quiescenza entro le date ivi indicate, per il triennio 2014-2016 è stornata la somma di 1.000 migliaia di euro.</i></p> <p>17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2014 . A far data dall'1 luglio 2014 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro.</p> <p>18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del</p>	<p><i>contabili con quelli statali rendendoli uniformabili, aggregabili e omogenei in attesa di procedere ad una compiuta e complessiva riforma della legge di contabilità regionale</i></p> <p><i>Il comma 13 prevedeva lo stanziamento di 100 migliaia di euro per il rimborso delle indennità di missione agli Ispettori del lavoro. La norma è stata impugnata in quanto si è ritenuto che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti da tale disposizione non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</i></p> <p><i>Il comma 14 autorizzava la spesa di 200 migliaia di euro per le finalità della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, recante "Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole", lasciando salve le collaborazioni ivi previste delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, volta alla redazione e stampa di manuali di testo da destinare agli studenti siciliani e alle biblioteche pubbliche, comprese quelle scolastiche.</i></p> <p><i>La norma è stata impugnata in quanto si è ritenuto che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti da tale disposizione non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</i></p> <p><i>Il comma 15 autorizzava il trasferimento a favore del Comune di Lipari da parte dell'Assessorato autonomie locali di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzazione dei lavoratori ex Pumex.</i></p> <p><i>La norma è stata impugnata in quanto</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p>decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.</p> <p>19. (Comma impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) <i>Al fine della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di prodotti farmaceutici a carico del Servizio sanitario nazionale, l'Assessorato regionale della salute: predispone idoneo disciplinare per la prescrizione ed erogazione di prodotti farmaceutici in confezioni monodosi o contenenti un numero di presidi utili per un ciclo terapeutico medio, per evitare l'accumulo di farmaci inutilizzati nelle così dette farmacie domestiche; fissa gli importi delle quote di compartecipazione a carico degli assistiti in misura proporzionale al minor costo delle confezioni unitarie o per ciclo terapeutico medio. In via di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto dal presente articolo si applica a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private accreditate nel rispetto della normativa vigente sul confezionamento delle specialità medicinali.</i></p> <p>20. Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.</p>	<p><i>si è ritenuto che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti da tale disposizione non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</i></p> <p><i>In riferimento al comma 16 si fa presente che il comma 106 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012 aveva previsto che, al fine di attenuare il divario economico esistente tra le retribuzioni del personale regionale in servizio e i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza entro la data del 30 novembre 2001, a parità di qualifiche e/o prestazioni lavorative, il Governo della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovesse presentare un disegno di legge finalizzato ad introdurre idonei correttivi ed adeguate prescrizioni a regime. Il comma 16 dell'articolo 47, impugnato dal Commissario dello Stato per presunta violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, spostava il termine di cui al citato comma 103 al 31 dicembre 2014, stornando la somma di 1.000 migliaia di euro per il triennio 2014-2016. La copertura non è stata ritenuta correttamente posta e si è lamentata la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione.</i></p> <p><i>Comma 17. Sposta dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per la dichiarazione di decadenza delle graduatorie e programmazioni esistenti, relative all'utilizzo delle risorse di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui ad alcune leggi regionali citate. Afferma inoltre che a partire dall'1 luglio 2014 le relative risorse rese disponibili potranno essere destinate ai soggetti interessati per l'avvio di cantieri edili per il recupero di</i></p>

TESTO	COMMENTO
	<p><i>immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea "A" del PRG.</i></p> <p>Comma 18. <i>Il comma introduce misure volte alla liberalizzazione delle costruzioni private, prevedendo l'applicazione nel territorio regionale di previsioni contenute in una recente normativa nazionale.</i></p> <p>Il comma 19 dell'art. 47 <i>fa riferimento alla fattispecie dello sconfezionamento dei farmaci, prevedendo che, in sede di prima applicazione, essa si applichi a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private.</i></p> <p><i>Il Commissario ne ha sostenuto il contrasto con l'art. 11 D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto Speciale che attribuisce alla regione competenza legislativa di tipo concorrente in materia di assistenza sanitaria e pertanto impone il rispetto dei principi posti dalla legislazione statale.</i></p> <p>In ordine alle specifiche argomentazioni del ricorso si veda lo schema relativo all'impugnativa avverso il ddl 670, riportato nella Parte di questo Rapporto relativa al contenzioso di costituzionalità.</p> <p><i>Il comma 20 prevede che le aree di raccolta ottimale istituite ai sensi della recente normativa regionale sui rifiuti possano avvalersi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici nei casi in cui vogliano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti con gara ad evidenza pubblica.</i></p>
<p>TITOLO II Effetti della manovra e copertura</p>	

TESTO	COMMENTO
<p style="text-align: center;">finanziaria Articolo 48 <i>Fondi globali e tabelle</i></p> <p>1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata tabella 'C'.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 48 <i>Fondi globali e tabelle</i></p> <p>L'articolo rinvia a una serie di tabelle allegata alla legge in commento relative ai seguenti dati: importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente, importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale, importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa, variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa, leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2014-2016, stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2014-2016.</p>

TESTO	COMMENTO
<p>le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.</p> <p>7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.</p> <p>8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.</p> <p>9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.</p>	
<p>Articolo 49 <i>Effetti della manovra e copertura</i></p>	<p>Articolo 49 <i>Effetti della manovra e copertura</i></p>

TESTO	COMMENTO
<p style="text-align: center;"><i>finanziaria</i></p> <p>1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2014.</p>	<p style="text-align: center;"><i>finanziaria</i></p> <p>L'articolo rinvia a un prospetto allegato alla legge per gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura. Si prescrive che, ove non diversamente disposto, le disposizioni della legge in commento trovano applicazione con decorrenza dall'1 gennaio 2014.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 50 <i>Norma finale</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 50 <i>Norma finale</i></p> <p>La norma finale della legge ne dispone l'immediata entrata in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.</p>

Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”

Pubblicata nella GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 (S.O. n. 2)

Iniziativa governativa: ddl n. 669

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Nella tabella che segue, con riferimento alle previsioni di competenza (compreso l'avanzo finanziario presunto) e di cassa, sono indicati i totali relativi a ciascun anno del bilancio preventivo pluriennale 2014-2016 nonché il totale complessivo delle previsioni per il triennio:

Totali generali di bilancio (in migliaia di euro)

	2014	2015	2016	TOTALE TRIENNIO 2014-2016
Previsioni di competenza	22.290.621 (di cui avanzo finanziario 7.358.000) Disavanzo finanziario 343.500	15.179.646	14.961.125	52.431.392
Previsioni di cassa	24.045.835			

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7

Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario

Pubblicata nella GURS n. 9 del 28 febbraio 2014

Iniziativa parlamentare: ddl n. 494

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 17, lettera c), dello Statuto.

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge, dopo aver individuato la promozione della ricerca finalizzata biomedica e sanitaria come obiettivo della Regione, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale in materia di ricerca scientifica, attribuisce alla Regione poteri di programmazione in materia attraverso la adozione di un "programma triennale della ricerca sanitaria" e, sulla base di esso, l'emanazione annuale di uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca. I progetti possono essere presentati da gruppi di ricercatori o da ricercatori singoli operanti, anche in forma associata presso aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, IRCS o altre strutture afferenti al Servizio sanitario regionale, ovvero presso istituti o dipartimenti universitari, anche stranieri, ovvero ancora da altri enti o strutture il cui fine istituzionale sia la ricerca, in possesso di esperienza certificata e mezzi idonei. Si istituisce presso l'Assessorato regionale della salute una apposita Commissione tecnica per la ricerca sanitaria, cui viene affidata la predisposizione del predetto programma triennale, la gestione dei bandi, attraverso l'individuazione delle procedure di selezione e la valutazione dell'ammissibilità dei progetti di ricerca e dei risultati raggiunti, nonché una generale funzione di promozione della ricerca anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e la attivazione di contatti con ricercatori operanti in ambito nazionale ed internazionale. Si prevede una "rete di referenti aziendali" coordinata dalla competente struttura intermedia dell'Amministrazione regionale, che dovrà anche assicurare una idonea pubblicità alle iniziative promosse nel sito Web dell'Assessorato regionale della salute. Lo stesso Assessore regionale alla salute, infine, deve entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, istituire con apposito decreto il "Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia" specificamente destinato a finanziare progetti di ricerca e finanziato a sua volta non solo con contributi pubblici ma anche attraverso erogazioni liberali e donazioni da parte di enti e istituti pubblici o privati di varia natura (istituti di credito, fondazioni, associazioni di categoria, ecc.).

La legge regionale 24 marzo 2014, n. 8

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Pubblicata nella GURS n. 13 del 28 marzo 2014

Iniziativa mista: 133-149-153-164-165-183-219-226-268-474-542-543-546-613-638-662

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, lettera o) e dell'articolo 15 dello Statuto

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: testo nuovo.

La legge incide profondamente sull'assetto degli enti locali della Regione, disciplinando la istituzione dei liberi consorzi comunali, in sostituzione delle province regionali, e delle Città metropolitane. Essa prevede che, in via transitoria, i liberi consorzi abbiano lo stesso territorio e mantengano le stesse funzioni delle province; nei liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina le aree metropolitane già individuate con decreto del Presidente della Regione del 1995 costituiscono l'ambito territoriale delle Città metropolitane.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa i comuni potranno deliberare, con il voto dei due terzi del consiglio comunale, il trasferimento da un libero consorzio ad altro libero consorzio ovvero ad una Città metropolitana ovvero da un'area metropolitana ad un libero consorzio, a condizione che esista continuità territoriale e che nei liberi consorzi di provenienza residui una popolazione di almeno 150.000 abitanti. Entro lo stesso termine i comuni potranno, inoltre, deliberare la costituzione di nuovi liberi consorzi con un'area territoriale contigua ed una popolazione di almeno 180.000 abitanti.

I territori dei liberi consorzi e delle Città metropolitane saranno individuati da una successiva legge che ne disciplinerà anche le funzioni. A tal fine è previsto che, decorso il termine di sei mesi al quale prima si è fatto riferimento, il Governo della Regione presenti all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti. Tale disegno di legge ridisegnerà complessivamente la mappa di tutti gli enti intermedi dell'isola, includendo anche le eventuali modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane.

La legge regionale n. 8/2014 ha previsto che le deliberazioni degli enti per l'ingresso in altro libero consorzio siano subordinata all'esito

favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La *governance* dei nuovi enti è basata su organi di secondo livello: in particolare, nei liberi consorzi l'Assemblea dei sindaci, il Presidente eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali tra i sindaci e la Giunta composta da un massimo di otto sindaci nominati dal Presidente; nelle Città metropolitane, invece, la Conferenza metropolitana composta dai sindaci, il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana eletti secondo modalità da stabilirsi nella successiva legge. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Si dispone la proroga del commissariamento delle province.

La legge contiene una disposizione programmatica secondo la quale la Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

La legge successiva cui si rinvia per il riassetto degli enti dovrà provvedere alla soppressione o all'accorpamento dei suddetti enti, agenzie o organismi. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

E' fatto in ultimo divieto di istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

Legge regionale 8 aprile 2014, n. 9

Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

Pubblicata nella GURS n. 15 dell'11 aprile 2014

Iniziativa parlamentare: ddl n. 579-607-623 V Stralcio

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica, ai sensi dell'articolo 14, lettera f), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge, attraverso l'utilizzo delle risorse inutilizzate per gli interventi di edilizia sociale convenzionata, intende favorire la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata e assegnati come alloggi residenziali alle forze dell'ordine.

E' prevista la costituzione di un Fondo di rotazione alimentato, dopo stipula di un'apposita Convenzione con le istituzioni statali competenti, con i canoni d'affitto degli immobili stessi e avente una dotazione iniziale non superiore a 500 mila euro.

Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto

Pubblicata nella GURS n. 19 del 9 maggio 2014

Iniziativa parlamentare: ddl n. 381-3-306-346

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera f) dello Statuto; esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 17, lettera b) dello Statuto.

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: testo nuovo

Con la legge in esame la Regione assume come proprio compito la protezione dei cittadini e del territorio dai pericoli derivanti dall'esposizione all'amianto. Viene a tal fine istituito presso il Dipartimento regionale della protezione civile un Ufficio amianto, cui viene affidata la ridefinizione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e la determinazione delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del "Piano comunale amianto", con l'obbligo di riferire in materia ogni due anni alle competenti commissioni legislative dell'ARS. Al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute vengono deferiti compiti di monitoraggio, e ai soggetti pubblici o privati proprietari di beni caratterizzati da presenza di amianto si impone un obbligo di comunicazione alla ARPA competente e, in casi di particolare rischio, anche un obbligo di attuazione con urgenza dei necessari interventi di bonifica. Viene istituito presso l'Ospedale E. Moscatello di Augusta il centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle patologie derivanti dall'amianto. Si prevedono contributi da parte dell'Assessore regionale per l'energia nei confronti di comuni al fine della rimozione di manufatti in amianto, e la realizzazione secondo requisiti stabiliti dallo stesso Assessore di un impianto di trasformazione dell'amianto.

Ricordiamo che l'articolo 7 della legge approvata dall'ARS è stato impugnato dal Commissario dello Stato per asserita violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione in quanto prevedendo agevolazioni in campo sanitario a favore dei soggetti affetti da patologie derivanti dall'esposizione all'amianto,

configurava forme di assistenza sanitaria supplementare a carico del bilancio regionale in contrasto con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria previsti dal Piano di rientro nazionale, ed in quanto prevedeva in modo piuttosto generico sanzioni nei confronti dei competenti uffici dei comuni e degli organi direttivi delle aziende sanitarie senza definire in modo sufficientemente preciso, in contrasto con il principio stabilito dall'articolo 23 della Costituzione, l'autorità competente ad erogare la sanzione, né i presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione.

Il Commissario dello Stato ha impugnato anche l'art. 13 del disegno di legge, limitatamente ai commi 2 e 3 per presente violazione del suddetto art. 23 e dell'art. 97 Cost. Per le motivazioni del ricorso si rinvia alla scheda di cui alla parte V del Rapporto.

Legge regionale 6 maggio 2014, n. 11

Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.

Pubblicata nella GURS n. 19 del 9 maggio 2014

Iniziativa governativa: ddl n.500

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

Con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, cosiddetto 'salva imprese', convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il Governo nazionale ha avviato una procedura per il pagamento dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni prevedendo che le regioni possano accedere ad anticipazioni di liquidità presso il Ministero dell'Economia con rimborsi a lungo termine (fino a trent'anni) a un tasso fisso.

La legge in commento in primo luogo autorizza, all'articolo 1, l'accesso alle predette anticipazioni di liquidità da rimborsare mediante un piano di ammortamento trentennale; è quindi disposto che una quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità.

L'articolo 2 stabilisce che, nelle more dell'attuazione della riforma del sistema di remunerazione dell'attività di riscossione, al fine di garantire il servizio pubblico di riscossione nel territorio della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'economia sia autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione finanziaria, a Riscossione Sicilia S.p.A., l'importo massimo di 40.000 migliaia di euro, da rimborsare entro il 31

dicembre 2014. Si prevede altresì che, in caso di riconoscimento da parte della Regione nel corso del 2014 del credito vantato da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti della medesima, Riscossione Sicilia possa compensare, in tutto o in parte, il debito in misura equivalente agli eventuali crediti riconosciuti in bilancio da parte della Regione.

L'articolo 3 dispone l'introduzione nel bilancio della Regione della variazioni di cui alle tabelle allegate "A" e "B".

**Note sintetiche sui progetti di legge approvati nel periodo 1
maggio 2013 – 30 aprile 2014 trasmessi al Parlamento
nazionale**

Nel periodo di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto l'Assemblea regionale siciliana ha approvato e trasmesso al Parlamento nazionale due disegni di legge che, ciascuno con peculiarità proprie, sono di competenza del Parlamento nazionale stesso e quindi saranno istruiti in quella sede, con l'iter da ciascuno richiesto. Entrambi i progetti di legge in questione sono di iniziativa parlamentare.

Il disegno di legge n. 162, che ha la forma di un progetto di legge costituzionale, trasmesso al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2 dello Statuto, ha l'obiettivo di modificare il comma 2 dell'articolo 36 del medesimo Statuto concernente i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Un disegno di legge di analogo contenuto era stato approvato dall'Assemblea nella scorsa legislatura e trasmesso alle Camere; tuttavia la conclusione anticipata della legislatura nazionale ha impedito il completamento dell'iter parlamentare previsto per l'approvazione delle leggi costituzionali. Rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, il presente disegno di legge ha una struttura più semplice in quanto risulta composto di un solo articolo che modifica la previsione relativa alla ripartizione dei tributi tra Stato e Regione, senza disciplinare ulteriormente le modalità di assegnazione del gettito a favore della Regione.

In particolare, con la proposta di revisione statutaria, s'intende attribuire alla Regione il gettito delle imposte di produzione, attualmente riservate allo Stato, in applicazione del principio di territorialità dell'imposta e in attuazione dei principi ispiratori del federalismo fiscale

Al riguardo va ricordato che per altre Regioni a Statuto speciale, quali ad esempio la Sardegna ed il Trentino Alto Adige, il criterio della territorialità dell'imposta è stato utilizzato per la ripartizione delle entrate tra lo Stato e la Regione, consentendo l'assegnazione di nuove risorse, mentre la Sicilia rimane esclusa dall'applicazione di tale principio.

Sotto il profilo sostanziale e dell'iter va in ultimo precisato che il disegno di legge interviene a modificare l'articolo 36 dello Statuto e, pertanto, essendo questa una norma di rango costituzionale, la sua approvazione passa per l'adozione della procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Il disegno di legge n. 180 è finalizzato all'apertura di due case da gioco, una nel comune di Taormina ed una nel comune di Palermo nel presupposto della mutata natura e rilevanza di tali impianti, oggi da considerare a pieno titolo quali strumenti di promozione e di richiamo turistico.

Si ricorda, peraltro, che l'istituzione delle quattro case da gioco presenti nel territorio nazionale è avvenuta mediante atti legislativi che, di volta in volta, ne hanno autorizzato l'apertura in singoli comuni, in deroga alle norme del codice penale. L'apertura delle case da gioco in Sicilia risulterebbe, inoltre, conforme al quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo, anche in considerazione del fatto che la Regione ha competenza esclusiva in materia di turismo, in forza dell'articolo 14, lettera n) dello Statuto.

Il disegno di legge, composto di un solo articolo, individua quale sede per l'istituzione delle case da gioco il comune di Taormina, considerata la sua rilevanza strategica nella politica turistica regionale, la sua notorietà internazionale e per essere già stata l'unica

sede di casa da gioco in Sicilia nonchè il Comune di Palermo, città d'arte e capoluogo dell'isola. Con successiva legge regionale saranno individuati: a) il procedimento per l'apertura delle case da gioco, autorizzate ai sensi del comma 1, sentiti i comuni di Taormina e Palermo per l'individuazione della sede delle case da gioco nel territorio comunale; b) le modalità di gestione delle case da gioco, oggetto di concessioni amministrativa ed affidata a società per azioni individuate secondo procedure di evidenza pubblica; c) la durata delle concessioni amministrative; d) l'indicazione dei tipi di giochi autorizzati; e) i giorni di chiusura e gli orari di apertura al pubblico dei locali adibiti al gioco. Tra i molteplici benefici derivanti dall'apertura di tali strutture, oltre alla promozione del territorio ed al potenziamento dei flussi turistici, non può essere trascurata l'opportunità di un aumento delle risorse finanziarie a vantaggio della Regione.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge, intervenendo su materie di competenza statale, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea è stato trasmesso al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione.

Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Nello schema che segue sono riportati gli estremi ed i titoli della leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, classificate per macrosettore e per materia. Lo schema prescelto è mutuato dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni.

La scelta di adottare tale suddivisione è stata dettata da esigenze di uniformità rispetto alle previsioni relative alle altre Regioni. Ciò potrebbe tuttavia provocare una qualche discrasia, con riferimento all'individuazione delle materie, rispetto alle peculiari competenze della Regione siciliana sancite negli elenchi di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto.

La classificazione individua il macrosettore e la materia prevalente fra quelle disciplinate dalle leggi prese in considerazione. Ogni legge, quindi, è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle inserite nell'apposita casella relativa alle leggi "multisetto", che interessano più settori e materie.

Fra le leggi di bilancio sono state inserite anche la legge finanziaria e quelle di assestamento e variazioni di bilancio.

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva).	Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica”
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta.	Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4 “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.	
	Personale e amministrazione	Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 22 “Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione”
		Legge regionale 7 agosto 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di proroghe”
	Enti locali e decentramento	Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 “Acquisto di servizi dalle società partecipate”
		Legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali).	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Sviluppo economico e attività produttive	Industria	Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”
	Miniere e risorse geotermiche Sostegno all’innovazione per i settori produttivi	
	Commercio, fiere e mercati	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”
	Agricoltura e foreste	Legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 “Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione”
	Protezione civile	
Sviluppo economico e attività produttive	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	Legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, 'Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”
		Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 “Norme in materia di consorzi fidi”
Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	Legge regionale 13 agosto 2013, n. 15 “Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Sviluppo economico e attività produttive		misure del POR 2000/2006”
	Multisetto	
	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	Legge regionale 8 aprile 2014, n. 9 “Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”
	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)	
	Viabilità	
	Trasporti	
	Appalti	
Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	
	Lavoro e formazione professionale	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Servizi alla persona e alla comunità	Beni e attività culturali	Legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 “Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali”
	Tutela dealla salute	Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”
	Ricerca scientifica e tecnologia	Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario”
	Ordinamento della comunicazione	Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 “Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale”
	Spettacolo	
	Sport	Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 18 “Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni”
	Previdenza complementare e integrativa	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'ususa; etc.)	
Finanza regionale	Bilancio e contabilità	Legge regionale 7 agosto 2013, n. 12 "Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana"
		Legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione"
Finanza regionale		Legge regionale 25 novembre 2013, n. 20 "Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013"
		Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie"
	Contabilità regionale	Legge regionale 6 maggio 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A."

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Tributi	
	Multisetto	Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale"

Note: Ogni legge è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle che interessano più settori e materie indicate nell'ultima casella della tabella.

INIZIATIVA LEGISLATIVA

DATI QUANTITATIVI E STATISTICI

La Tabella che segue contiene i dati riassuntivi relativi al numero ed all'iniziativa delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto.

In particolare con riferimento all'iniziativa legislativa mista, parlamentare e governativa, si fa presente che sono state inserite in tale categoria le leggi che traggono origine da più disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari regionali e dal governo ed abbinati in sede di Commissione competente. Ciò a prescindere dalla scelta della Commissione relativa al disegno di legge prescelto come testo base.

Si segnala, riguardo al dato statistico che si ricava dallo schema che l'apporto fornito dai deputati non facenti parte dell'esecutivo è da considerare soddisfacente se, come può evincersi dai numeri riportati, la percentuale complessiva dei disegni di legge di iniziativa parlamentare e di iniziativa mista trasformati in leggi nel periodo preso in esame si attesta quasi al 56% del totale.

Si segnala inoltre il fatto che alcune leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione sono state classificate come leggi di bilancio e pertanto vertono su materia nella quale vi è un'iniziativa riservata a favore del Governo.

Le leggi di iniziativa parlamentare e quelle di iniziativa governativa hanno la stessa percentuale e questo testimonia una funzione propositiva dei deputati dell'Assemblea già in sede di avvio dell'iter istruttorio. Si segnala, peraltro, che alcune leggi molto significative hanno avuto origine da iniziative parlamentari. Fra tutte si ricorda la legge regionale n. 1/2014 sulla spending review.

Leggi approvate 1 maggio 2013 - 30 aprile 2014 (*)	
numero totale delle leggi	25
numero delle leggi di iniziativa governativa	11
% delle leggi di iniziativa governativa	44%
numero delle leggi di iniziativa parlamentare	11
% delle leggi di iniziativa parlamentare sul totale delle leggi	44%
Mista (governativa e parlamentare)	3
% delle leggi di iniziativa mista sul totale delle leggi	12%

DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell'iter delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.

Quale data di inizio dell'iter si è considerato il momento della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione competente. Quale data conclusiva l'approvazione della legge in Aula. Per quanto riguarda le leggi di bilancio e finanziarie si è considerata quale data di inizio dell'iter il momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della commissione di merito che ha espresso i primi pareri per la commissione bilancio.

Va rilevato che vi sono alcune leggi, quali, ad esempio, la finanziaria, o il bilancio di previsione nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all'esame da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza.

XV LEGISLATURA (dal 1 maggio 2013 al 30 aprile)	
Numero totale delle leggi approvate	25
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	11
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	4
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	6
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	4
numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	0

(*) Note: Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della competente commissione. Per la fine dell'iter si considera la data di approvazione da parte dell'ARS della relativa delibera legislativa.

TECNICA REDAZIONALE

Lo schema che segue suddivide le leggi approvate nel corso del periodo considerato sulla base della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione, abrogazione di legge esistente), testo nuovo (intervento formulato a prescindere dalla legislazione esistente e volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista, laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra.

Dalla tabella si evince che più della metà delle leggi prese in esame sono state redatte con la tecnica del testo nuovo. Va comunque tenuto presente che tale classificazione viene effettuata con un criterio di prevalenza, mentre nel caso di leggi che intervengono su vari settori, quali ad esempio l'ultima finanziaria, un discorso a parte andrebbe fatto qualora si considerassero i singoli articoli.

In merito alle leggi classificate come testi nuovi va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta sono ricomprese leggi quali le leggi di bilancio e quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre le quali, sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi, sono redatte in modo da non contenere esplicito riferimento a precedenti atti normativi.

Leggi approvate nel periodo 1 maggio 2013- 30 aprile 2014	
Numero totale delle leggi	25
Testo nuovo	14
Novella	8
Tecnica mista**	3

TIPOLOGIA DELLE LEGGI

La classificazione che segue mira a distinguere le leggi sulla base del loro contenuto e delle loro finalità. Tale classificazione, ripresa dal Rapporto sulla legislazione a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, suddivide le leggi nel modo seguente:

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); mentre le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc.) vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino. Le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino.

Leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente.

Leggi di bilancio: si intendono le leggi di bilancio e di variazione di bilancio, finanziaria, di assestamento e rendiconto.

Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di variazioni di bilancio e le leggi finanziarie riportate nel presente lavoro. Queste ultime, tuttavia, contengono in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa

Leggi regionali 1° maggio 2013 - 30 aprile 2014	
Numero totale delle leggi	25
Leggi istituzionali	3
Leggi di settore	9
Leggi provvedimento	0
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	8
Leggi di bilancio*	5

**Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di variazione e assestamento di bilancio e la legge finanziaria riportata nel presente lavoro. Quest'ultima, tuttavia, contiene in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa e pertanto potrebbe essere considerata anche come intersettoriale.*

PARTE II
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.
LA LEGGE REGIONALE N. 11/2014

1. La “spending review” nel Parlamento regionale siciliano e i problemi legati all’applicazione del c.d. “decreto Monti”.

E’ da tempo ormai che il Parlamento siciliano, prendendo atto della situazione di grave crisi economica e sociale in cui versa la nostra Nazione ed in particolare la nostra Isola, nonchè della diffusa richiesta, da parte dell’opinione pubblica, di maggiore rigore e trasparenza della politica, ha iniziato ad assumere una serie di iniziative volte al contenimento dei propri costi di funzionamento e alla garanzia di un’adeguata pubblicità di questi ultimi.

Su questa linea, indicata anche dal legislatore statale con diverse misure (D.L. 138/2011, D.L. 95/2012, D.L. 174/2012), l’Assemblea regionale siciliana è già intervenuta, in alcuni casi prima ancora dell’adozione dei citati provvedimenti statali, con misure di riduzione e contenimento della spesa, introdotte secondo le procedure previste dal Regolamento interno, in adeguamento ad analoghe disposizioni adottate dal Senato della Repubblica. Ricordiamo le principali misure già previste per i deputati regionali: riduzione di indennità e diaria a decorrere dall’1 febbraio 2012; incremento delle sanzioni pecuniarie per assenza dai lavori d’aula ed introduzione della medesima sanzione per assenza dai lavori delle commissioni; riduzione delle spese di segreteria degli organi interni dell’Assemblea regionale siciliana; riduzione del contributo ai gruppi parlamentari; eliminazione dell’indennità di aggiornamento politico culturale; eliminazione del buono pasto; divieto di cumulo tra assegno vitalizio ed indennità di carica; introduzione del sistema pensionistico contributivo; innalzamento dei requisiti per l’accesso al vitalizio.

A questi provvedimenti si aggiunga la riduzione, da novanta a settanta, del numero dei deputati regionali, operata con la legge costituzionale n. 2/2013 che ha in tal senso modificato l’articolo 3 dello Statuto, che comporterà a partire dalla prossima legislatura una significativa riduzione dei costi relativi all’organo legislativo regionale¹.

¹ Vale la pena di sottolineare che la menzionata legge costituzionale è stata varata su iniziativa della stessa Assemblea regionale siciliana che, nell’esercizio del potere di iniziativa legislativa attribuitole dall’articolo 41-ter dello Statuto nel procedimento di revisione statutaria, nella seduta n. 303 del 7 dicembre 2011 aveva approvato il disegno di legge n. 790-52-778-779-784/A “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41 *ter*, comma 2, dello Statuto recante “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in

Ultimo importante passo in questa direzione è senza dubbio rappresentato dalla legge regionale n. 1 del 2014 “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica” la quale si propone, anche in linea con le recenti tendenze delineate dal legislatore nazionale e in particolare dalle previsioni contenute nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, c.d. “decreto Monti”, di ridurre i costi della politica regionale e di incrementarne la produttività e trasparenza, introducendo norme relative al trattamento economico dei deputati e degli assessori regionali, al finanziamento dei gruppi parlamentari e all’introduzione per questi ultimi di un obbligo di rendicontazione, alla pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati regionali, al contenimento della spesa per il personale dell’Assemblea regionale.

materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana”, volto a portare a settanta il numero dei deputati regionali. Il menzionato disegno di legge, pur muovendosi in linea con precedenti indicazioni contenute nella normativa statale che aveva imposto alle Regioni di fissare il numero dei componenti dell’organo legislativo regionale secondo criteri che tengono conto della rispettiva consistenza demografica, nel rispetto peraltro dell’esigenza di rappresentatività dei consigli regionali, si era in parte discostato dai rigidi parametri fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” in ordine al rapporto tra il numero di consiglieri regionali e la popolazione della Regione (in particolare il decreto aveva previsto che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti). Era stato in effetti rilevato come la menzionata legge statale, per la sua attinenza ad una materia compresa tra quelle più strettamente rientranti nell’ambito riservato alla disciplina statutaria, ossia la composizione numerica dell’organo legislativo regionale, e tanto più per la sua natura di fonte di rango ordinario e non costituzionale, non risultasse strettamente cogente per il nostro ordinamento dal punto di vista giuridico. Con la richiamata iniziativa di legge costituzionale l’Assemblea aveva dato prova di condividere sì la logica sottesa alla normativa statale volta al perseguimento del contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione del numero dei componenti dell’organo legislativo regionale, ma al contempo di non voler rinunciare, relativamente alla determinazione della propria composizione numerica, alle prerogative di specialità della Regione Sicilia, derivanti da un’ autonomia conquistata a seguito di specifiche e complesse vicende storiche. In particolare, il numero di 70 era apparso più consono, rispetto a quello di cinquanta indicato dalla legge statale, rispetto all’esigenza di provvedere, come in precedenza avvertito, nel senso di una riduzione dei costi dell’apparato politico, ma al contempo di garantire un buon grado di rappresentatività dell’Assemblea regionale rispetto alla consistenza demografica della Regione. La predetta prospettiva è stata accolta dal legislatore costituzionale, che la ha fatta propria con l’approvazione della menzionata legge costituzionale n. 2 del 2013.

Il testo della legge, approvata dall'Assemblea regionale nel corso della seduta n. 109 del 18 dicembre 2013, è stato nelle grandi linee predisposto da una Commissione parlamentare speciale (per la cui attività si rimanda all'apposita relazione, nella parte del Rapporto dedicata all'attività delle commissioni) istituita proprio al fine di elaborare un disegno di legge volto ad introdurre anche all'interno del nostro ordinamento regionale i criteri di "spending review" indicati dalle norme del "decreto Monti" relative al contenimento dei costi della politica a livello regionale. Le disposizioni del decreto-legge n. 174 del 2012 prese in considerazione dalla Commissione sono state, specificamente, le norme contenute nei commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 "Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni", che estendono i poteri di controllo della Corte dei conti al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, e quelle contenute nell'articolo 2 "Riduzione dei costi della politica nelle Regioni" le quali, proseguendo in una direzione già indicata dal d.l. n. 138 del 2011, impongono limiti ai costi degli organi politici regionali, e in particolare a quelli delle assemblee legislative .

Nel dare seguito alle predette indicazioni del legislatore nazionale, l'Assemblea regionale, ed ancor prima la Commissione speciale, si è peraltro trovata innanzi a talune delicate questioni interpretative inerenti alla individuazione delle modalità applicative della richiamate norme statali.

Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1, concernente l'ambito dei poteri di controllo della Corte dei conti, è stato da taluni interpreti ritenuto che esse risultino immediatamente applicabili in Sicilia in forza del rinvio dinamico alle leggi dello Stato operato dalle norme di attuazione del nostro Statuto in tema di composizione, competenza e funzioni della Corte dei conti (articoli 1 e 2 del d.lgs. 200/1999 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.l.vo 3 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali"). Tuttavia la circostanza che esse investano anche profili strettamente inerenti all'organizzazione interna dell'Assemblea regionale, in merito ai quali sussiste una riserva di competenza statutariamente stabilita a favore di quest'ultima, ha indotto a porsi qualche dubbio in merito alla integrale diretta applicabilità delle stesse, sembrando comunque necessaria anche un'integrazione della richiamata disciplina ad opera del Regolamento interno dell'Assemblea.

Per quanto attiene, invece alle norme contenute nell'articolo 2, si tratta di disposizioni che lo stesso legislatore nazionale definisce come dirette al coordinamento della finanza pubblica, ed in quanto tali rientranti nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione. All'eventuale mancato adeguamento, da parte del legislatore regionale, alle previste misure di contenimento dei costi della politica viene legata l'applicazione di meccanismi sanzionatori, individuati nel comma 1 dell'articolo 2 del d.l. n. 174/2012, consistenti

nel venir meno, a decorrere dal 2013, di una quota dei finanziamenti statali destinati alle Regioni, ad esclusione dei trasferimenti destinati al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, pari all'ottanta per cento. Il termine per l'adeguamento è fissato al 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto nel caso in cui occorra procedere a modifiche statutarie. L'articolo 2, al comma 2, prevede inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i suddetti trasferimenti erariali sono ridotti di un importo pari alla metà delle somme destinate al trattamento economico spettante ai membri del Consiglio e della Giunta, mentre al comma 5 dispone che alle regioni inadempienti venga assegnato un ulteriore termine di novanta giorni il cui mancato rispetto è considerato "grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione" (modalità di scioglimento del Consiglio regionale).

Sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'articolo 2, tali da incidere su ambiti materiali di sicura competenza regionale sancita, nel caso delle Regioni ad autonomia differenziata, dagli stessi statuti di autonomia, sono stati invero avanzati dubbi da parte di altre Regioni a statuto speciale, che hanno sollevato nei confronti delle stesse alcune questioni di legittimità innanzi alla Corte costituzionale. E' utile peraltro rammentare che nella recente sentenza n. 23 del 2014, il giudice delle leggi ha avuto modo di pronunciarsi sui ricorsi promossi dalla Regione Sardegna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'articolo 2, commi 1, 2, 3,4 e 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Particolarmente significative risultano le parti della pronuncia in cui il giudice delle leggi si è espresso sulla legittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 2 dello stesso decreto, impugnato dalla Regione Sardegna per asserita violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Costituzione, nonché degli articoli 7 e 8 del proprio statuto di autonomia. La Corte, pur ribadendo talune proprie precedenti affermazioni relative alla necessità che lo Stato, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica", si limiti "a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale" (sent. n. 182 del 2011) e a stabilire un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008, n. 169 del 2007), ha non di meno considerato indenni da vizi di illegittimità le predette disposizioni impugnite. A tali conclusioni la Corte è anzitutto pervenuta alla luce di alcune considerazioni relative, piuttosto che al contenuto, alla struttura della stessa norma censurata, e in particolare alla circostanza che essa "è ispirata ad una logica premiale e sanzionatoria" per cui, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi ma come oneri. Essa non utilizza dunque, prosegue la Corte "la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle

Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali”.

Nella stessa sentenza n. 23 del 2014 la Corte ha peraltro respinto anche la parte dell'impugnativa in cui si lamentava una presunta violazione, da parte delle richiamate norme del decreto Monti, dell'articolo 3 della Costituzione, nella misura in cui l'imposizione degli oneri in esame costituirebbe una irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni ad autonomia speciale. Sul presupposto che il censurato comma 1 sia riconducibile ad una “scelta di fondo” del legislatore nazionale, orientata al contenimento della spesa pubblica nel quadro del necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dall'Unione europea e dall'esigenza di equilibrio di bilancio e qualificabile in definitiva come un principio di coordinamento della finanza pubblica, la Corte ritiene che le disposizioni censurate, pur nella loro specificità, possano essere anch'esse qualificate come norme di principio per il loro “evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione” rispetto alle predette finalità di coordinamento finanziario, escludendo pertanto che esse possano essere considerate una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale.

A differenza delle richiamate Regioni a statuto speciale, la Regione Sicilia ha preferito attivarsi, sulla stessa linea di quanto già fatto da quasi tutte le Regioni ordinarie, al fine di procedere all'adeguamento alla normativa contenuta nel “decreto Monti”, spinta dalla acquisita consapevolezza di dare seguito alle predette indicazioni del legislatore nazionale. Si è tuttavia opportunamente scelto di adottare una legge che, pur operando in coerenza rispetto alla direzione di rigore e riduzione della spesa indicata dalla normativa statale, tiene adeguato conto, nella disciplina di aspetti strettamente attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della nostra Assemblea legislativa, delle peculiari prerogative e caratteristiche di quest'ultima, direttamente attribuite dal nostro Statuto regionale. Si è in tal modo voluto sottolineare da parte del nostro legislatore l'esigenza che l'applicazione delle direttive statali sul contenimento dei costi della politica non si spinga fino a comportare una lesione delle peculiari prerogative statutarie di autonomia della nostra Regione. E tra tali prerogative rientra certamente il potere di autoregolamentazione e di autodisciplina dell'Assemblea regionale, potestà, quest'ultima, riconosciuta con costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, già risalente agli anni '60 (sentenza n. 66 del 1964) e recentemente confermata dal massimo organo di giustizia amministrativa della Regione (Cgars 85/2011 e 86/2011). Esiste, infatti, in materia di organizzazione interna dell'Assemblea regionale siciliana una riserva di regolamento, riconosciuta da una legge costituzionale, che si esplica tramite un atto, il Regolamento interno, che si pone rispetto alla legge ordinaria in un rapporto non di gerarchia ma di separazione di competenze. Con la conseguenza che tale materia è

sottratta al legislatore ordinario, cioè alle maggioranze parlamentari contingenti, allo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organo legislativo da quello esecutivo.

E' proprio da quest'ultima considerazione che nasce il frequente rinvio operato dalla legge, per gli aspetti più strettamente attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della nostra Assemblea legislativa, ad una puntuale disciplina da adottarsi tramite il Regolamento interno dell'Assemblea stessa. Sempre dal punto di vista giuridico, non possiamo inoltre omettere di ricordare che anche lo stesso decreto Monti sancisce la propria applicabilità alle Regioni a statuto speciale, soltanto nei limiti in cui esse siano compatibili con le previsioni contenute nei rispettivi statuti di autonomia. Dispone infatti il comma 4 dell'articolo 2 del decreto n. 174 del 2012, relativo alla "Riduzione dei costi della politica nelle Regioni" che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione". Una clausola di salvaguardia di carattere generale (riferita all'applicazione nelle regioni a statuto speciale del decreto nel suo complesso e dunque non solo dell'art. 2) è poi introdotta dall'articolo 11 bis che prevede che "le regioni a statuto speciale attuano le disposizioni del presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione". Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale è recentemente intervenuta in più di un'occasione ribadendo che il rispetto della clausola di salvaguardia è condizione di legittimità dell'intervento statale (sentenze n. 241/2012, n. 236/2013). Ci piace ricordare le parole usate dalla Corte nella sentenza n. 236/2013 laddove si dice che la clausola di salvaguardia 'non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano 'rispettati' gli statuti speciali', e che 'le norme dell'articolo 9 del d.l. n. 95 del 2012, dunque, non sono immediatamente applicabili alle regioni ad autonomia speciale, ma richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria'.

Ricordiamo inoltre che il giudice delle leggi, muovendosi nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, con la sentenza n. 198/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 138 del 2011, che prevedeva sanzioni nei confronti delle regioni speciali che non si fossero adeguate alle disposizioni del comma 1 riguardanti il numero di assessori, di consiglieri regionali, i limiti quantitativi al trattamento dei consiglieri stessi². In tale sentenza la Corte ha affermato che "la disciplina relativa agli organi delle

² Come viene espressamente riconosciuto in un documento redatto dalla Camera dei deputati, le misure sanzionatorie previste dal comma 1 non possono applicarsi, se non in minima parte, a questi enti, dal momento che : a) il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto speciale non contempla trasferimenti erariali, bensì quote di tributi erariali attribuite ad esse in forza di norme statutarie; b) tutte provvedono integralmente al finanziamento della sanità con fondi del proprio bilancio, ad eccezione della Regione siciliana che vi provvede per il 49,11 per cento.

regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'articolo 116 Cost. L'adeguamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai parametri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.”. Il valore della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 2 comma 4 e la sua “funzione di generale limite” per l'applicazione delle disposizioni del comma 1, nel senso che la prima ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata “solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali” è stato del resto ribadito dalla stessa Corte costituzionale anche nella sopra citata sentenza n. 23 del 2014 (nella quale la Corte ha richiamato a tal proposito altre precedenti pronunce, ossia le sentenze n. 241 e n. 64 del 2012, n. 152 del 2011, n. 215 del 2013).

2. I contenuti della legge regionale n. 1 del 2014

Alla luce delle sopra illustrate premesse, veniamo adesso ad esaminare in dettaglio il contenuto della legge regionale n. 1 del 2014.

Nell'articolo 1, che enuncia le “finalità” della legge, si è invero scelto, dopo un ampio dibattito, di non inserire un esplicito riferimento al decreto Monti, limitandosi ad individuare tali finalità nell'introduzione di “misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e dell'amministrazione regionale”. Viene inoltre opportunamente precisato, coerentemente con quanto sopra rilevato, che l'introduzione di tali misure avviene “secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di attuazione”.

L'articolo 2 della legge riguarda il trattamento economico dei deputati regionali, relativamente al quale, pur essendosi preferito, come nell'articolo 1, non menzionare espressamente il decreto Monti, si è comunque scelto di allinearsi esattamente ai parametri quantitativi da esso indicati per il trattamento massimo complessivo dei consiglieri regionali. Invero, l'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 174 del 2012 non contiene esso stesso una diretta indicazione dell'importo massimo da corrispondere ai componenti degli organi legislativi regionali, ma richiede che l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri venga definito dalle Regioni in modo che esso “non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa”, che è stato poi individuato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome (vedi delibera della stessa Conferenza del 30 ottobre 2012) in euro 13.800 mensili per i Presidenti

del Consiglio regionale e in 11.100 mensili per i consiglieri. Pare opportuno ricordare che la citata delibera della Conferenza delle Regioni precisa che i richiamati importi devono riguardare gli emolumenti “omnicomprensivi”, ossia comprensivi dell’ indennità di carica (importo lordo) e delle spese per l’esercizio del mandato.

Coerentemente con tali indicazioni, il comma 1 dell’articolo 2 nostra legge dispone che l’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, il quale disciplina il trattamento dei deputati prevedendo che “l’indennità spettante ai membri dell’Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261” (ossia quella spettante ai parlamentari nazionali, c.d. “parametro”) sia integrato dalla previsione secondo cui essa venga applicata “nei limiti dell’importo di 11.100 euro mensili”. La formulazione della norma consente dunque di non intaccare, in via di principio, le speciali prerogative di cui il nostro Parlamento gode non solo in forza di una lunga e consolidata tradizione di autonomia, ma anche di un’ oggettiva affinità con le camere nazionali sia dal punto di vista organizzativo che funzionale, riconoscendo tuttavia la necessità di non discostarsi dai limiti quantitativi indicati dalla normativa nazionale. Non può d’altra parte trascurarsi di considerare che il tanto vituperato “parametro”, facendo sì che l’Assemblea si adegui ai provvedimenti vigenti presso la prima Camera del Parlamento della Repubblica, ha comunque consentito certezza e trasparenza dei costi della politica regionale. Non altrettanto poteva invece dirsi nelle regioni ordinarie, tanto che nell’articolo 14 del d.l. n. 138 del 2011 (il primo decreto sui costi della politica) alla lett. c) del comma 1 si stabiliva che i consiglieri regionali non dovevano guadagnare di più dei deputati e senatori. In quell’occasione si scoprì che nelle regioni ordinarie venivano corrisposti ai consiglieri regionali oltre ai trattamenti riconosciuti per legge, anche altri importi per voci di varia natura che contribuivano a far lievitare gli stessi ben oltre il trattamento previsto per deputati e senatori. Questo è un dato che deve far riflettere, senza con ciò volere nascondere nè sottacere il fatto che una prerogativa non deve trasformarsi in un privilegio, come è comunque dimostrato dalla scelta di allinearsi ai parametri quantitativi fissati per le Regioni dalla normativa statale.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 consente l’adeguamento dell’importo di indennità e diaria in base alle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita, mentre il comma 3 rinvia al Regolamento interno ARS per l’individuazione delle cariche interne cui attribuire un’indennità di funzione e per la determinazione dei relativi importi, che comunque non dovranno eccedere il limite massimo di 2.700 euro lordi mensili.

Il comma 4, modificando l’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, introduce poi delle specifiche disposizioni concernenti il trattamento economico del Presidente della Regione e

degli assessori regionali. Mentre per il primo è prevista un'indennità mensile lorda pari a quella spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per i deputati regionali, qualora siano anche assessori, al trattamento spettante in virtù della prima carica viene aggiunta un'indennità di funzione pari a quella spettante ai presidenti delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS. Agli assessori regionali che non siano anche deputati regionali (c.d. "esterni") è corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.

L'articolo 3 "Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennità di missione per i componenti del Governo" prevede al comma 1, a fini di contenimento della spesa, che partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo regionale in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo avvenga a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati, quando tale partecipazione sia connessa alla rispettiva carica. Il comma 2 equipara gli importi da corrispondere al Presidente della Regione e agli assessori a titolo di rimborso spese ed indennità dovute in caso di trasferta per ragioni strettamente inerenti al proprio ufficio a quelli spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana e ribadisce che l'indennità aggiuntiva spettante ai deputati regionali che siano anche assessori è pari a quella attribuita ai presidenti di commissioni legislative dell'ARS. Sul piano della tecnica legislativa, il comma in esame opera una modifica dell'articolo 2 della legge regionale 1956, n. 8.

L'articolo 4 "Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e assessori" amplia e integra l'ambito applicativo e le forme di attuazione delle norme già contenute nella legge regionale n. 128 del 1982 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti". In particolare è prevista l'integrazione del contenuto della dichiarazione che ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge i deputati regionali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, entro tre mesi dalla loro elezione, relativamente alla propria situazione patrimoniale con l'indicazione della "consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o altre utilità finanziarie"; si dispone inoltre che la pubblicità di tale dichiarazione, nonché di quelle relative ad eventuali variazioni della situazione patrimoniale, sia affiancata da quella dei dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurata secondo le modalità introdotte dal medesimo decreto legislativo; l'applicazione delle predette disposizioni viene infine estesa anche ai componenti del Governo regionale.

L'articolo 5 "Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari" intende improntare a maggior rigore il trattamento dei deputati regionali e degli assessori, prevedendo l'applicazione di sanzioni, consistenti in una decurtazione dell'indennità

spettante e a questa commisurata, nel caso di ingiustificata assenza alle sedute dell'Aula o delle Commissioni parlamentari, cui essi siano tenuti a partecipare. Diversa è peraltro la fonte alla quale rinviano, per una più specifica disciplina applicativa della norma, il comma 1 riguardante i deputati e il comma 2 riguardante gli assessori, ossia rispettivamente il Regolamento interno ARS e appositi provvedimenti del Presidente della Regione.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 fissano per la prima volta in via legislativa i più salienti aspetti della disciplina dei Gruppi parlamentari, tenendo in considerazione, da un lato, l'esigenza di un adeguamento ai criteri di contenimento della spesa indicati dal legislatore nazionale, dall'altro la necessità che un opportuno ruolo in tale delicata materia, strettamente inerente al funzionamento interno dell'Assemblea, venga deferito al Regolamento interno della stessa. E' infatti secondo modalità stabilite da quest'ultimo che ai sensi dell'articolo 6 va assicurato da parte dell'ARS il "Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento", consistente in un contributo annuale "da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana" e in una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto "che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei gruppi stessi", mentre ai sensi dell'articolo 7 va garantito annualmente, sempre a carico dell'ARS il "Contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale". La distinzione della contribuzione a favore dei gruppi in base alla destinazione alla copertura delle spese relative al funzionamento ovvero di quelle relative al personale è mutuata dall'articolo 2 del decreto Monti che prende in considerazione tali spese, come sopra riportato, rispettivamente nella lettera g) e nella lettera h) del primo comma. Più precisamente, i criteri per la determinazione del "quantum" del finanziamento sono fissati, in linea con quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto n. 174 del 2012, in conformità con i parametri determinati dalla Conferenza Stato-Regioni (nel corso dell'Assemblea congiunta della stessa Conferenza e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 5 dicembre 2012), ai fini della individuazione della c.d. "regione più virtuosa" (sebbene, invero, il decreto Monti rinvii espressamente alle deliberazioni della Conferenza Stato-Regioni solo in relazione alle spese di funzionamento, limitandosi a richiedere, in relazione al contributo per le spese del personale di cui alla lettera h), che esso sia stabilito "secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione).

La stessa lett. h) dell'articolo 2, comma 1 del decreto Monti autorizza peraltro le Regioni ad introdurre apposite norme volte alla salvaguardia dei contratti del personale per le legislature

correnti. Coerentemente, l'articolo 8 della legge introduce una norma di carattere transitorio che garantisce, per la parte residua della legislatura, i contratti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore, secondo limiti fissati dalle vigenti norme interne dell'ARS e nell'ambito dei relativi stanziamenti del suo bilancio.

L'articolo 9 prevede l'adeguamento alla normativa statale, e precisamente alle previsioni di cui ai commi 9,10,11 e 12 dell'articolo 1 del "decreto Monti" in relazione alle modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei gruppi parlamentari, al controllo della Corte dei conti e al relativo sistema sanzionatorio, in tal modo mostrando l'adesione del nostro legislatore ai criteri di rigore e trasparenza ivi contenuti, anche con riferimento ai relativi meccanismi sanzionatori. Anche qui, peraltro, si deferisce al Regolamento interno ARS la determinazione delle modalità di attuazione delle nuove regole, la cui applicazione dovrà essere garantita già a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.

Gli articoli 10 e 11 riguardano il trattamento economico da corrispondere ai deputati regionali alla cessazione del loro mandato. L'articolo 10 prevede la "soppressione dell'assegno di solidarietà" a decorrere dal 31 dicembre 2013, e di conseguenza l'abolizione della relativa trattenuta: ricordiamo in proposito che in base alla precedente normativa, al termine del mandato parlamentare, ogni deputato riceveva dall'apposito Fondo di solidarietà istituito presso l'Assemblea un assegno di solidarietà pari all'ottanta per cento dell'importo lordo di una mensilità dell'indennità moltiplicato per il numero di anni di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi), e subiva a tal fine una trattenuta mensile sulla propria indennità lorda pari al 6,7 per cento. La nuova disciplina, da adottarsi da parte dell'Assemblea regionale secondo le disposizioni del proprio Regolamento interno e con effetto dal primo gennaio 2014, si basa invece sull'introduzione di un assegno di fine mandato, secondo un sistema conforme ai criteri individuati dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 e caratterizzato da alcuni limiti (che dovranno in particolare riguardare l'importo, che non potrà eccedere quello di una mensilità lorda per ogni anno di mandato, e al numero di anni computabili, che non potrà comunque essere superiore a dieci, anche non consecutivi).

L'articolo 11, conformemente alle previsioni contenute nella lett. m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto Monti, conferma il passaggio del "Sistema previdenziale dei deputati regionale" da retributivo a contributivo, ricordando peraltro che quest'ultimo sistema risulta "già adottato dall'Assemblea regionale secondo le disposizioni del Regolamento interno" (e in particolare da una delibera del Consiglio di Presidenza ARS del 21 dicembre 2011). Lo stesso articolo 11 deferisce al Regolamento interno la disciplina dei casi di esclusione o sospensione dell'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nella lett. n) del comma 1 dell'articolo 2 dello stesso decreto n.

174 del 2012 per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

L'articolo 12 "Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea", sul presupposto che i sacrifici debbano investire non solo i costi della politica, ma anche quelli dell'Amministrazione dell'ARS, prevede che l'Assemblea si attivi per una riduzione del 20 per cento della spesa complessiva attualmente destinata al proprio funzionamento e al proprio personale, compresi i soggetti esterni a vario titolo utilizzati, nonché ai fini dell'introduzione di misure volte alla razionalizzazione e all'efficienza dell'organizzazione interna e al rafforzamento delle attuali procedure di controllo interno della spesa.

PARTE III

LEGISLAZIONE DI SPESA

La legislazione di spesa dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014

1. Il quadro d'insieme

L'Assemblea, tra il 1° maggio 2013 ed il 30 aprile 2014, ha approvato 26 leggi, di cui 8 introducono nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Va evidenziato che, considerata la natura peculiare delle leggi riguardanti il ciclo annuale di bilancio (leggi di bilancio di previsione, di assestamento, di stabilità, di approvazione del rendiconto), non assimilabili non solo formalmente, ma contenutisticamente alle leggi di spesa, esse non vengono prese in considerazione ai fini della ricostruzione del presente quadro d'insieme.

Si sottolinea inoltre che, in considerazione della struttura della disciplina contabile (esercizi finanziari che coincidono con l'anno solare), se è possibile quantificare i flussi di spesa generati nel periodo di 12 mesi qui in considerazione, va tenuto anche presente che qualunque statistica basata su dati parziali estrapolati da due esercizi differenti non consente di ricavare elementi significativi comparabili ai fini della valutazione delle politiche di bilancio e delle linee di politica economica regionale.

Ciò premesso, si forniscono di seguito i dati riguardanti la legislazione di spesa intervenuta nel periodo considerato, con riguardo agli ambiti d'intervento, agli oneri generati dalle singole disposizioni per tipologia di spesa, ed alle modalità di copertura finanziaria.

Nel periodo preso in considerazione l'ammontare complessivo della spesa autorizzata tramite disposizioni di legge regionale è stato pari a 167.793 migliaia di euro.

2. Allocazione delle risorse

La distribuzione degli stanziamenti ha riguardato i seguenti ambiti di intervento, per tipologia della spesa (tabella n. 1):

Tabella n. 1

(Importi in migliaia di euro)

Ambiti di intervento	Tipologia della spesa					
	Spese correnti			Spese in conto capitale		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Misure di proroga contratti di lavoro presso P.A.	97.899	65				
Contributi a istituzioni culturali	8.500					
Contributi ad associazioni di allevatori	1.700					
Procedure di conciliazione ex art. 410 c.p.c.	644					
Acquisto servizi da S.A.S.		19.178				
Misure sostegno imprese informazione	600					
Misure per la gestione degli effetti della dispersione di amianto	171	327	327			
Totali	109.514	19.570	327			

Si evidenzia che la spesa corrente autorizzata nel periodo di riferimento è stata prevalentemente destinata a misure riguardanti l'occupazione, che si limitano a prorogare rapporti di lavoro preesistenti e non rivestono natura strutturale. Le ulteriori leggi di spesa hanno dato sostegno ad istituzioni culturali, alle imprese d'informazione regionale, agli allevatori, e predisposto misure aventi ad oggetto gli effetti dannosi da dispersioni di amianto sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente.

2. Le singole disposizioni di spesa

Nelle seguenti tabelle (n. 2 e n. 3) sono indicate in modo più particolareggiato le singole disposizioni comportanti spesa suddivise per i periodi presi in considerazione nell'ambito degli esercizi finanziari 2013 e 2014.

Tabella n. 2

(Importi in migliaia di euro)

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2013		Oneri per il 2013 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per i due anni successivi	
Estremi della disposizione di legge e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2013	2014	2015
L.R. 7 agosto 2013, n. 14, articolo 1, Iniziativa governativa	Proroghe contratti a tempo determinato presso amministrazione regionale		11.525			11.525		
L.R. 7 agosto 2013, n. 14, articolo 2, commi 1 e 3	Prosecuzione contratti a tempo determinato personale LSU		85.951			85.951		
L.R. 7 agosto 2013, n. 14, articolo 3,	Proroghe contratti personale CEFPAS, Enti Parco, Camere di Commercio, IRSAP		134			134		
L.R. 21 agosto 2013, n. 16, articolo 1	Contributi in favore di enti non aventi scopo di lucro		6.500			6.500		
L.R. 21 agosto 2013, n. 16, articolo 2	Contributi in favore di enti teatrali		2.000			2.000		
L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, articolo 6	Personale Dipartimento lavoro			289 (cap. 313314)		289	65 (fondi globali)	
L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, articolo 7	Contributo Associazione allevatori e per cura blue tongue				1.700 (Legge 499/1999)			
L.R. 5 dicembre 2013, n. 22, articolo 1	Procedura di conciliazione ex art. 410 C.p.c.		644			644		
L.R. 9 dicembre 2013, n. 23, articolo 1	Acquisto servizi da S.A.S. (Servizi ausiliari Sicilia)						19.178 (fondi globali)	
L.R. 30 dicembre 2013, n. 24, articolo 6	Contributi interessi per investimenti imprese settore informazione		100	100 (Uff. gabinetto)		200		

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2013		Oneri per il 2013 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per i due anni successivi	
Estremi della disposizione di legge e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2013	2014	2015
L.R. 30 dicembre 2013, n. 24, articolo 7	Contributi consolidamento passività imprese settore informazione		100	100 (Uff. gabinetto)		200		
L.R. 30 dicembre 2013, n. 24, articolo 9	Comunicazione istituzionale			200 (Uff. gabinetto)		200		

(Importi in migliaia di euro)

Disposizioni di spesa contenute in leggi regionali entrate in vigore dal 1° gennaio al 30 aprile 2014		Oneri per il 2014 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2014	2015	2016
L.R. 3 maggio 2014, n. 10, articolo 3	Istituzione Ufficio reg.le amianto		21				27	27
L.R. 3 maggio 2014, n. 10, articolo 10	Interventi di bonifica siti da amianto				10.000 Fondi PAC	10.000		
L.R. 3 maggio 2014, n. 10, articolo 11, comma 1	Programmi di prevenzione informazione		150			150	300	300
L.R. 3 maggio 2014, n. 10, articolo 14	Impianto di trasformazione amianto				10.000 Fondi PAC	10.000		
L.R. 6 maggio 2014, n. 11, articolo 1, c. 2	Pagamento debiti P.A.						46.768	46.768
L.R. 6 maggio 2014, n. 11, articolo 2, c. 1	Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia s.p.a.	40.000				40.000		

3. La copertura finanziaria degli oneri

In base alla disciplina di contabilità regionale (art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni) la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve avvenire esclusivamente mediante:

- utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate.

L'art. 17 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 39 del 2011, ha introdotto più stringenti prescrizioni sull'utilizzo delle diverse tipologie di copertura finanziaria delle disposizioni di spesa, esplicitando tra l'altro l'esclusione della copertura finanziaria di oneri di parte corrente con risorse afferenti il conto capitale.

Si osserva a tal proposito che, nella perdurante carenza di una disciplina aggiornata della contabilità regionale, il citato articolo 7 della legge regionale n. 47/1977 va letto alla luce dei limiti fissati dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che costituiscono principio inderogabile di coordinamento della finanza pubblica, in quanto attuativi dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione.

Con riferimento alle tipologie indicate, la tabella 4 e il grafico 1, la tabella 5 e il grafico 2, riassumono le modalità di copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dalle leggi di spesa approvate, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014.

Tabella 4 - Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l'esercizio 2013

Modalità di copertura finanziaria	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Ulteriori modalità di copertura	Totale
<i>In migliaia di euro</i>	-	106.954	689	1.700	109.343
<i>In percentuale</i>	-	97,82	0,63	1,55	100,0

Grafico 1 – Modalità di copertura finanziaria - 2013





Tabella 5 - Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l'esercizio 2014

Modalità di copertura finanziaria	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Ulteriori modalità di copertura	Totale
<i>In migliaia di euro</i>	40.000	171	-	20.000	212.772
<i>In percentuale</i>	66,4	0,3	-	33,3	100,0

Grafico 2 - Modalità di copertura finanziaria - 2014



PARTE IV

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

1 maggio 2013 - 30 aprile 2014

La parte IV, a cura del Servizio delle Commissioni, contiene elementi utili per la conoscenza dell'attività svolta dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dal presente Rapporto.

Introduzione

Nel periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014 le Commissioni si sono formalmente riunite, nelle loro articolazioni, 557 volte; 508 volte nel loro *plenum*, 30 volte gli uffici di Presidenza, 19 volte le sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno.

Si evidenzia come, a fronte del mancato rinnovo del Comitato per la qualità della legislazione, previsto dall'articolo 160 ter del regolamento interno e istituito per la prima e finora unica volta nella scorsa legislatura, sono state, invece, istituite la Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia con l'approvazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 del 1991, dell'ordine del giorno n. 9, nella seduta d'Aula n. 19 del 30 gennaio 2013 e la Commissione parlamentare speciale, istituita ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del Regolamento interno dell'Assemblea, che ha fatto seguito ad una apposita mozione approvata dall'ARS nel corso della seduta n. 42 del 15 maggio 2013, per l'esame di disegni di legge relativi alla materia statutaria, ai rapporti tra l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo regionale e per l'applicazione in Sicilia del decreto-legge n. 174 del 2012 (c.d. decreto Monti).

Giova ricordare che questa ultima Commissione speciale ha predisposto, in particolare, due testi: l'uno è stato esaminato ed approvato dall'Aula per divenire la legge regionale n. 1 del 2014 "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica"; l'altro ha preso corpo nel disegno di legge n. 433, a firma della stessa Commissione, recante "Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione", che ad oggi risulta inserito nell'ordine del giorno dei lavori d'Aula, in attesa di essere da quest'ultima esaminato.

Attività legislativa

Circa l'attività legislativa nel periodo di osservazione oggetto del presente rapporto, sono stati presentati 342 disegni di legge di iniziativa parlamentare, 34 di iniziativa governativa.

Nel medesimo periodo sono state promulgate dall'Aula le seguenti leggi:

L.R. 08-04-2014, n. 9 - Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 aprile 2014, n. 15.

L.R. 24-03-2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n. 13, S.O. n. 12.

L.R. 24-02-2014, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 febbraio 2014, n. 9.

L.R. 28-01-2014, n. 6 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 31 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 5.

L.R. 28-01-2014, n. 5 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 31 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 4.

L.R. 15-01-2014, n. 4 - Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 gennaio 2014, n. 4, S.O. n. 3.

L.R. 15-01-2014, n. 3 - Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 gennaio 2014, n. 4, S.O. n. 3.

L.R. 04-01-2014, n. 2 - Norme in materia di consorzi fidi, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 gennaio 2014, n. 3, S.O. n. 2.

L.R. 04-01-2014, n. 1 - Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 gennaio 2014, n. 3, S.O. n. 2.

L.R. 30-12-2013, n. 24 - Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 10 gennaio 2014, n. 2, S.O. n. 1.

L.R. 09-12-2013, n. 23 - Acquisto di servizi dalle società partecipate, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 13 dicembre 2013, n. 55.

L.R. 05-12-2013, n. 22 - Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 6 dicembre 2013, n. 54, S.O. n. 30.

L.R. 05-12-2013, n. 21 - Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 6 dicembre 2013, n. 54, S.O. n. 30.

L.R. 25-11-2013, n. 20 - Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 29 novembre 2013, n. 53.

L.R. 18-11-2013, n. 19 - Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche "Born in Sicily" per l'agricoltura e l'alimentazione, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 22 novembre 2013, n. 52.

L.R. 14-10-2013, n. 18 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 25 ottobre 2013, n. 48.

L.R. 08-10-2013, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive", pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 ottobre 2013, n. 46.

L.R. 21-08-2013, n. 16 - Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 23 agosto 2013, n. 39, S.O. n. 24.

L.R. 13-08-2013, n. 15 - Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 16 agosto 2013, n. 38.

L.R. 07-08-2013, n. 14 - Disposizioni in materia di proroghe, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2013, n. 37, S.O. n. 22.

L.R. 07-08-2013, n. 13 - Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2013, n. 37, S.O. n. 22.

L.R. 07-08-2013, n. 12 - Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2013, n. 37, S.O. n. 22.

L.R. 02-08-2013, n. 11 - Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2013, n. 37, S.O. n. 22.

L.R. 15-05-2013, n. 10 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2013, n. 23, S.O. n. 14.

L.R. 15-05-2013, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2013, n. 23, S.O. n. 13.

Si segnala, altresì, che nel periodo di riferimento risultano approvate dall'Aula, ancorché non pubblicati in G.U.R.S., i seguenti testi legislativi: “ **Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica amministrazione**”, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 149 del 23 aprile 2014, e “ **Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Norme per l'apertura di una casa da gioco nel Comune di Taormina'** approvato dall'Assemblea nella seduta n. 128 del 12 febbraio 2014.

Impugnative

In ordine alle impugnative avanzate nel periodo preso in considerazione si rinvia alla parte V del Rapporto dedicata al contenzioso di costituzionalità delle leggi.

Audizioni

Da maggio 2013 al 30 aprile 2014 si sono tenute complessivamente 534 audizioni. Le questioni affrontate in queste audizioni sono state spesso propedeutiche ed hanno trovato riscontro nell'esame dei testi legislativi, come avvenuto, ad esempio, nei casi della legge istitutiva dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e della legge sui beni immobili confiscati alla mafia.

Attività consultiva

Riguardo all'attività consultiva, che si svolge attraverso i pareri che le Commissioni rendono su atti del Governo, nel periodo considerato le richieste di parere su atti del Governo esitate sono state in totale 21.

I superiori pareri delle Commissioni legislative, è appena il caso di precisare, oltre a rappresentare un importante momento di conoscenza dell'attività amministrativa, consentono all'Assemblea di assumere un ruolo attivo nella formazione degli atti del Governo, pur nel rispetto della ripartizione delle competenze tra Esecutivo e Legislativo e senza assumerne la titolarità.

Attività ispettiva e di indirizzo politico

Nel periodo considerato si registra lo svolgimento di 29 interrogazioni e l'approvazione di 41 risoluzioni.

I COMMISSIONE "AFFARI ISTITUZIONALI"

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

La I Commissione 'Affari Istituzionali', nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2013 ed il 30 aprile 2014, ha svolto complessivamente sessantacinque sedute, esitando per l'Aula tredici disegni di legge, due dei quali sono divenuti leggi regionali.

La legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4 'Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale' – derivante dal ddl nn. 51-38 bis-Norme stralciate I/A – interviene sulla disciplina della ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di deputato regionale, introducendo nuove ipotesi; essa, inoltre, estende ai componenti del Governo della Regione le cause di incompatibilità previste per i deputati.

In particolare, attraverso una modifica della legge regionale n. 29 del 1951, si prevede l'ineleggibilità di coloro che siano legali rappresentanti, amministratori o dirigenti di enti di diritto privato, anche senza scopo di lucro, i quali abbiano un rapporto contrattuale o di concessione con lo Stato o la Regione ovvero godano di contributi statali o regionali nonché, in generale, di coloro che siano dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Una disposizione specifica prevede l'ineleggibilità dei soggetti che ricoprano le suddette cariche o siano anche solo consulenti in società o enti in rapporto con la Regione o titolari di contributi nel settore della formazione professionale. Le medesime fattispecie determinano, altresì, l'incompatibilità sopravvenuta con la carica di deputato regionale eventualmente già ricoperta.

Tale legge, approvata nell'agosto 2013, è stata promulgata nel gennaio 2014 dopo la pubblicazione a fini notiziali nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana per la eventuale richiesta, entro tre mesi, del referendum popolare, in quanto essa contiene modifiche della legge elettorale dell'Assemblea regionale. Nessuna richiesta di referendum è stata promossa.

La legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 'Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane' – derivante dal ddl nn. 642-31-132-133-149-153-164-165-183-219-226-268-474-542-543-546-613-638-662/A – costituisce un rilevante intervento normativo che si inserisce nel processo di istituzione dei liberi consorzi comunali, in sostituzione delle province regionali, e delle Città metropolitane. Tale processo è stato avviato con la legge regionale n. 7 del 2013 e si concluderà con una successiva legge che definirà il nuovo assetto degli enti locali della Regione.

Si prevede che le province regionali diventino liberi consorzi comunali, in via transitoria aventi lo stesso territorio e mantenendo le stesse funzioni delle province. Nei liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina le aree metropolitane già individuate con decreto del Presidente della Regione del 1995 identificano l'ambito territoriale di riferimento per la costituzione delle Città metropolitane. Entro il termine di sei mesi i comuni di un libero consorzio possono aderire ad altro libero consorzio ovvero ad una Città metropolitana e i comuni compresi nelle aree metropolitane possono aderire ad un libero consorzio. Le variazioni territoriali sono ammesse a condizione che esista continuità territoriale e che nei liberi consorzi di provenienza residui una popolazione di almeno 150.000 abitanti. E', inoltre, prevista la possibilità di costituire nuovi liberi consorzi con

un'area territoriale contigua ed una popolazione di almeno 180.000 abitanti. Con una successiva legge saranno individuati i territori dei liberi consorzi e delle Città metropolitane. Con la medesima legge saranno disciplinate, altresì, le relative funzioni. E' disposta, pertanto, la proroga della gestione commissariale delle province fino ad ottobre 2014.

Riguardo alla *governance* dei nuovi enti, sono previsti organi di secondo livello: in particolare, nei liberi consorzi l'Assemblea dei sindaci, il Presidente eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali tra i sindaci e la Giunta composta da un massimo di otto sindaci nominati dal Presidente; nelle Città metropolitane, invece, la Conferenza metropolitana composta dai sindaci, il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana eletti secondo modalità da stabilirsi nella successiva legge. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Oltre alle leggi sopra menzionate, occorre segnalare un disegno di legge ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto (ddl n. 180/A) concernente l'istituzione di una casa gioco nei comuni di Palermo e Taormina ed un disegno di legge di modifica statutaria (ddl n. 162/A) recante la modifica dell'articolo 36 dello Statuto in materia di entrate tributarie riservate allo Stato, entrambi approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento della Repubblica.

In relazione all'attività istruttoria, si ricorda che la Commissione ha approvato e trasmesso all'Aula ulteriori nove disegni di legge non divenuti leggi regionali, tra i quali si evidenziano quelli concernenti l'introduzione nello Statuto del principio di ripudio della mafia (ddl n. 223/A), l'istituzione della giornata dell'accoglienza in memoria della tragedia di Lampedusa (ddl nn. 676-686/A) e la riforma della legge elettorale con l'abolizione del listino regionale (ddl nn. 428-186-194-210-234-411-421-436/A).

Nel periodo interessato sono pervenute nove richieste di parere su nomine del Governo, delle quali quattro esitate dalla Commissione con parere favorevole, nei termini di legge o entro la proroga accordata, e tre su nomine nelle aziende sanitarie in corso d'esame alla data del 30 aprile 2014. A queste si aggiunge una richiesta di parere relativa al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, esitata con parere favorevole.

Va ancora segnalato che la Commissione ha espresso il parere su quattro disegni di legge assegnati per l'esame nel merito ad altre Commissioni.

La Commissione ha, inoltre, espresso il parere sulle parti di competenza dei documenti contabili e finanziari, formulando proposte emendative.

Alla Commissione sono stati assegnati, ai fini dell'espressione del parere dell'Assemblea regionale ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto, i disegni di legge costituzionale A.S. 42 e A.S. 363, trasmessi dal Senato della Repubblica e concernenti modifiche alla procedura di revisione statutaria. Su entrambi i testi è stato reso parere favorevole.

Nel periodo considerato, la Commissione ha svolto in totale quindici audizioni, delle quali la maggior parte aventi ad oggetto il tema della riforma delle province, trattato nel disegno di legge poi divenuto legge regionale.

Infine, riguardo all'attività ispettiva e di indirizzo in Commissione, nel periodo di interesse non si registra lo svolgimento di interrogazioni né l'approvazione di risoluzioni.

I COMMISSIONE "AFFARI ISTITUZIONALI"

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute	65
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di sottocommissione	4
Audizioni	15
DDL assegnati	94
DDL esitati per l'Aula	13 (*)
DDL esitati per la II Commissione	1
DDL rinviati dalla II Commissione	0
DDL divenuti legge	2
DDL assegnati per parere	55 (**)
DDL assegnati per parere esitati	8 (**)
DDL parere art. 41 ter Statuto	2 (***)
Richieste di parere	10
Richieste di parere esitate	5
Risoluzioni	0
Interrogazioni	0

(*) Nel computo sono compresi anche 2 disegni di legge di modifica statutaria ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto della Regione e 1 disegno di legge di modifica di leggi nazionali ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione.

(**) Nel computo è compreso anche 1 emendamento trasmesso dalla Presidenza dell'Assemblea.

(***) Si tratta di disegni di legge di modifica statutaria trasmessi dal Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto della Regione. La Commissione ha reso parere per l'Aula su entrambi i disegni di legge.

II COMMISSIONE "BILANCIO"

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 - 30 aprile 2014

La II Commissione, nel periodo di riferimento 1 maggio 2013 – 30 aprile 2014, ha svolto 70 sedute, esitando per l’Aula 31 disegni di legge, di cui 12 sono stati successivamente approvati dalla stessa, divenendo legge della Regione.

Tra le principali, occorre segnalare anzitutto le leggi regionali 15 maggio 2013, n. 9 e 15 maggio 2013, n. 10, con le quali sono stati approvati i documenti contabili per l’esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013 – 2015.

Successivamente, il 7 agosto sono stati approvati il rendiconto generale della Regione per l’anno 2012 (legge n. 12) e l’assestamento del bilancio per il 2013 (legge n. 13), all’interno del quale, raccogliendo i suggerimenti avanzati dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto, si è proceduto a ripristinare parte delle disponibilità del fondo di salvaguardia del bilancio dai residui attivi di incerta esigibilità.

Segnaliamo, altresì, l’approvazione della legge regionale 25 novembre 2013, n. 20, con la quale si sono apportate variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013, al fine di consentire il completamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente.

Con le leggi regionali 28 gennaio 2014, n. 5, e 31 gennaio 2014, n. 6, sono stati approvati i documenti contabili per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016. La prima legge, come è noto, è stata quasi interamente impugnata dal Commissario dello Stato, il che ha indotto il Governo a presentare in Assemblea, il 19 marzo 2014, il disegno di legge n. 724, contenente variazioni al bilancio di previsione e alla legge di stabilità per il 2014, provvedimento che è stato esitato dalla Commissione nella seduta n. 132 dell’8-9 maggio 2014 e che è attualmente all’esame dell’Aula.

Infine, con la legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, in linea con quanto operato a livello statale, la Regione è stata autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di circa un miliardo di euro, da destinare al pagamento dei debiti pregressi con le imprese fornitrici di beni e di servizi.

II COMMISSIONE "BILANCIO"

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute	70
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	3
Sedute di Sottocommissione	--
Audizioni	41
DDL assegnati	59
DDL esitati per l'Aula	31
DDL esitati per la II Commissione	--
DDL rinviati dalla II Commissione	--
DDL divenuti legge	24
DDL assegnati per parere	29
DDL assegnati per parere esitati	11
Richieste di parere	6
Richieste di parere esitate	6
Risoluzioni	--
Interrogazioni	--

III COMMISSIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

La Commissione 'Attività produttive' nel corso del periodo in oggetto ha svolto centotre sedute. In termini generali si può affermare che i lavori della Commissione sono stati dedicati prevalentemente ad affrontare - attraverso la predisposizione di interventi legislativi o formulando atti di indirizzo al Governo regionale e in ogni caso avendo previamente udito i soggetti interessati - i problemi e le necessità delle categorie produttive operanti nelle materie di competenza: agricoltura, pesca, industria, artigianato, commercio, cooperazione e partecipazioni regionali.

Per quanto concerne l'attività legislativa, sei disegni di legge istruiti dalla Commissione sono diventati leggi regionali:

- legge 13 agosto 2013, n. 15 "Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006";
- legge 8 ottobre 2013, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 "Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive";
- legge 18 novembre 2013 n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";
- legge 30 dicembre 2013 n. 24 "Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale";
- legge 4 gennaio 2014, n. 2 "Norme in materia di consorzi fidi";
- 1- legge 15 gennaio 2014, n. 3 "Norme in materia di IRFIS – Fin Sicilia S.p.a.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50".

La Commissione ha inoltre esaminato in sede referente numerosi altri disegni di legge, alcuni già esitati per l'Aula e altri per i quali si attende il parere della Commissione 'Bilancio'; si ricordano le norme in materia di riordino del demanio trazzerale, di soppressione dei consorzi di ripopolamento ittico e l'istituzione dell'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari.

Da circa due mesi, la Commissione ha avviato l'istruttoria dei disegni di legge nn. 683-2-228-490-548-254, individuando quale testo base il disegno di legge di iniziativa governativa n. 633 ("Testo unico delle attività produttive") che consta di oltre duecento articoli e si pone l'obiettivo di unificare in un solo testo la disciplina generale di tutte le attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia, e quelle specifiche concernenti il commercio, in ogni sua forma, e l'artigianato, includendo anche le attività di acconciatore ed estetista e la panificazione. Nell'ambito di tale esame, la Commissione ha così udito i rappresentanti delle categorie interessate.

In sede consultiva, i lavori della Commissione si sono concentrati principalmente sull'esame dei documenti finanziari e contabili (disegni di legge nn. 579, 607, 669, 679, 670 e 724) e il relativo parere sulle parti di competenza è stato reso unitamente a varie proposte emendative, alcune delle quali approvate dall'Aula.

La Commissione ha poi espresso parere, in tutti i casi favorevole, sui disegni di legge nn. 11, 444, 596 e 663.

Circa gli atti di natura secondaria, la Commissione ha esaminato, congiuntamente alla Commissione 'Ambiente e territorio' il Piano regionale faunistico-venatorio formulando un parere favorevole corredato, nondimeno, da numerose osservazioni. La Commissione ha altresì reso parere

favorevole sullo “Schema di regolamento recante modifiche al decreto assessoriale n. 208/2010 in materia di credito agevolato alle imprese artigiane”.

Per quanto riguarda l’attività conoscitiva, sono state svolte numerose audizioni relative ai problemi che interessano i vari comparti produttivi e, quindi, l’artigianato, il commercio, l’agricoltura, la pesca e l’industria. Alcune audizioni hanno avuto a oggetto singole vicende, quali per esempio la riconversione del sito industriale della FIAT di Termini Imerese (PA), la situazione degli stabilimenti STMicroelectronics e Micron di Catania e quella dell’Ansaldo Breda di Carini (PA). In altri casi le audizioni sono state strumentali all’esame dei disegni di legge.

Si segnala che talune audizioni, soprattutto quello concernenti il comparto agricolo, sono state svolte direttamente nei territori o luoghi interessati: Pachino (SR), Mazara del Vallo (TP), Sciacca (AG), Carini (PA), Caltanissetta, Niscemi (CL) e Palagonia (CT).

In merito all’attività di indirizzo, la Commissione ha approvato le seguenti risoluzioni:

- n. 2/III “Azioni per la ripresa dell’attività della Cassa regionale per le imprese artigiane (CRIAS)”;
- n. 4/III “Indirizzo in ordine agli interventi urgenti per la revisione in aumento delle quote ammissibili di cattura di tonno rosso assegnate alla marineria siciliana, misure a tutela della salute dei consumatori”;
- n. 7/III “Ripristino degli organi degli enti commissariati”;
- n. 9/III “Promozione della microelettronica in Sicilia”;
- n. 11/III “Riordino dei consorzi di bonifica”.

III COMMISSIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute	103
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	-
Sedute di sottocommissione	-
Audizioni	82
DDL assegnati	46
DDL esitati per l'Aula	9
DDL esitati per il Comitato qualità	-
DDL esitati per la II Commissione	12
DDL rinviati dalla II Commissione	3
DDL divenuti legge	6
DDL assegnati per parere	35
DDL assegnati per parere esitati	8
Richieste di parere	3
Richieste di parere esitate	2
Risoluzioni	5
Interrogazioni	-

IV COMMISSIONE "AMBIENTE E TERRITORIO"

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 - 30 aprile 2014

La IV Commissione 'Ambiente e territorio', relativamente al periodo compreso tra il primo maggio 2013 ed il 30 aprile 2014, si è riunita ottantuno volte nel suo plenum e tre volte in sede di ufficio di presidenza.

Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno, la Commissione ha istituito due Sottocommissioni, la prima finalizzata all'analisi del sistema dei trasporti regionale e all'approfondimento delle relative iniziative legislative, la seconda inerente al Piano regionale dei rifiuti e alle iniziative legislative in materia. La Sottocommissione sul servizio idrico integrato, istituita l'anno precedente, ha invece terminato i propri lavori effettuando le ultime cinque sedute, realizzando audizioni con le società e le autorità d'ambito al fine di una migliore valutazione della materia e degli emendamenti presentati al disegno di legge di riforma del settore.

Le audizioni svolte dalla Commissione sono state in parte propedeutiche all'acquisizione di elementi conoscitivi necessari per orientare l'attività legislativa e di indirizzo politico, in parte volte al mero approfondimento delle materie di competenza. Sono stati auditi dirigenti e funzionari della Regione, organizzazioni sindacali e di categoria, singoli esperti, esponenti di associazioni di interessi diffusi e rappresentanti degli enti locali. Tra gli argomenti trattati, si segnalano le criticità nell'attuazione della recente riforma inerente alla gestione della raccolta dei rifiuti, il sistema regionale dei trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, la mancanza di adeguati servizi di depurazione delle acque reflue, le criticità del Piano regionale sulla qualità dell'aria, la riforma del servizio idrico regionale, le problematiche degli invasi e della rete di distribuzione idrica, il servizio di collegamento marittimo con le isole minori, la programmazione delle politiche afferenti al turismo e le necessità di avere, nel settore urbanistico ed ambientale, procedure autorizzative più celeri e certe.

Relativamente all'attività legislativa, sono stati esitati e trasmessi alla Commissione Bilancio per il relativo parere sulla copertura finanziaria cinque disegni di legge. Il primo in materia di conservazione della biodiversità e di potenziamento delle attività del centro vivaistico regionale, il secondo concerne la fondamentale riforma del servizio idrico regionale, il terzo inerisce ad una normativa quadro sulle isole minori, il quarto disciplina la durata dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi ed il quinto è volto ad agevolare la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alle forze dell'ordine come alloggi residenziali. Probabilmente a causa delle difficoltà nel reperire le necessarie risorse finanziarie, nel periodo di riferimento, solo sull'ultimo dei suddetti disegni di legge la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con l'individuazione della copertura finanziaria.

La Commissione ha esitato per l'Aula sei disegni di legge. Si segnala che tre di essi sono successivamente stati approvati dall'Assemblea e pertanto divenuti leggi regionali, precisamente la legge per il riconoscimento dell'albergo diffuso, la legge che riduce il termine per il mantenimento della destinazione d'uso delle opere e degli impianti sportivi finanziati dalla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e la legge sulla riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alle forze dell'ordine come alloggi residenziali. Il disegno di legge recante 'Condizioni di trasporto pubblico locale e sanzioni amministrative' è stato invece rinviato in Commissione per ulteriori approfondimenti. I disegni di legge 'Semplificazioni in materia edilizia.

Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità' e 'Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato' sono in procinto di essere esaminati dall'Assemblea.

La Commissione ha espresso parere su otto disegni di legge, tre di essi sono stati resi unitamente ad osservazioni e in due casi, in materia finanziaria e contabile, sono state allegate delle proposte emendative.

Le richieste di parere su atti amministrativi del Governo sono state tutte esitate favorevolmente nei termini prescritti, é stato pertanto espresso parere favorevole sulla modifica del decreto disciplinante le norme relative all'iscrizione all'Albo professionale delle guide turistiche della Regione e sui Piani regionali di propaganda turistica del 2013 e del 2014. E' stato inoltre espresso parere favorevole, con la formulazione di osservazioni, sul Piano regionale faunistico-venatorio e sull'istituzione del Parco naturale regionale dei Monti Sicani.

In merito all'attività ispettiva e di indirizzo politico, sono state approvate ai sensi dell'articolo 158-ter del Regolamento interno sei risoluzioni e svolte, nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo 143 bis, due interrogazioni.

Le risoluzioni hanno manifestato l'orientamento e definito indirizzi sui seguenti affari di competenza della Commissione: interventi urgenti per assicurare il funzionamento dei centri per il recupero della fauna selvatica; interventi diretti all'azione di risanamento e bonifica dell'Area industriale di Priolo e Augusta; interventi urgenti in merito alla grave situazione in cui versa la valle del Simeto; politiche inerenti al rinnovo del vincolo biennale e avvio dell'iter per l'istruzione della riserva naturale orientata denominata 'Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena'; azioni volte alla salvaguardia dei centri storici monumentali siciliani e misure urgenti da adottare avverso i distacchi delle utenze idriche in provincia di Agrigento ad opera del gestore Girgenti Acque S.p.A.

In merito alle succitate due interrogazioni, si evidenzia che le relative richieste di informazioni si sono riferite alla bonifica dell'area di Acqua dei Corsari di Palermo ed alla realizzazione dei nuovi impianti di risalita in località Piano Battaglia.

IV COMMISSIONE "AMBIENTE E TERRITORIO"

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute	81
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	3
Sedute di Sottocommissione	8
Audizioni	72
DDL assegnati	85
DDL esitati per l'Aula	6
DDL esitati per la II Commissione	5
DDL rinviati dalla II Commissione	1
DDL divenuti legge	3
DDL assegnati per parere	19
DDL assegnati per parere esitati	8
Richieste di parere	4
Richieste di parere esitate	5
Risoluzioni	6
Interrogazioni	2

V COMMISSIONE "CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

La V Commissione "Cultura, Formazione e Lavoro", nel periodo 1° maggio 2013 – 30 aprile 2014, ha svolto 104 sedute.

Gran parte della attività della Commissione è stata dedicata, come di consueto, alle audizioni degli assessori al ramo, degli organi tecnici regionali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e degli enti locali in ordine alle principali tematiche che hanno interessato i settori della istruzione e della formazione, dei beni culturali, delle attività teatrali e del lavoro. In alcune occasioni, a seguito di autorizzazione da parte del Presidente dell'Assemblea, le superiori audizioni si sono svolte fuori Sede al fine di rimarcare il legame dell'Istituzione parlamentare con il Territorio e le sue problematiche.

Il ruolo tradizionalmente svolto dalla Commissione per le questioni in materia occupazionale è stato, infatti, come notato nel precedente rapporto, amplificato dalla grave crisi economica che ha investito l'intero Paese che, in Sicilia, ha assunto aspetti drammatici, data la già precaria fragilità del contesto economico regionale. Il profilo occupazionale ha, pertanto, quasi sempre informato l'esame delle problematiche trattate. In questa prospettiva, si segnalano, in particolare, le audizioni svolte in ordine alle problematiche dei lavoratori della formazione, degli sportelli multifunzionali, del bacino dei lavoratori socialmente utili, dei soggetti impiegati in attività socialmente utili, delle province regionali e delle società partecipate dalle stesse.

Confermata è stata la consapevolezza dell'importanza e della necessità di una complessiva riforma del sistema della formazione e delle politiche attive del lavoro, dei quali sono state più volte evidenziate le criticità, e l'esigenza di una più efficiente gestione del patrimonio culturale ed artistico.

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche delle attività teatrali, pubbliche e private, e delle attività musicali e cinematografiche. E' stata evidenziata l'esigenza in questo campo di porre le premesse per una maggiore autosufficienza e produttività delle istituzioni culturali, non solo per motivi legati all'attuale crisi finanziaria, nella consapevolezza dell'enorme potenziale del nostro patrimonio artistico e culturale come volano di sviluppo e occupazione. In questa prospettiva, è stato sottolineata, peraltro, la necessità di un rapporto sinergico con il settore del turismo.

Complice l'aggravarsi della crisi economica, si segnala l'emergere di una grave criticità, che rende necessaria un interlocuzione con il Governo nazionale, in ordine alla copertura finanziaria dei fabbisogni relativi al sostegno al reddito ed agli ammortizzatori sociali.

Per ciò che concerne l'attività legislativa la Commissione ha, in particolare, esitato per l'Aula il testo poi divenuto la legge regionale 7 agosto 2013, n. 14 "disposizioni di proroghe e modifiche di norme" ed il disegno di legge n. 535 sull'anagrafe scolastica regionale.

La legge regionale 7 agosto 2013, n. 14 ha, in particolare, autorizzato sino al 31 dicembre 2013 la proroga, e la relativa spesa, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dell'Amministrazione regionale, del personale del CEFPAS, degli enti parco, delle

camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP, nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro. Ha, altresì, previsto la prosecuzione dei contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, fino al 31 dicembre 2013, anche in questo caso nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro. Si segnala, altresì, che le norme degli abbinati disegni di legge riguardanti le disposizioni in materia di personale precario, naturale seguito delle disposizioni contenute nella citata legge regionale 14 del 2013, esaminate per competenza dalla Commissione sono state oggetto di esame nel corso della manovra di bilancio del 2014.

Sono stati trasmessi in Commissione bilancio per il relativo parere i seguenti disegni di legge:

- n. 202 “Utilizzo dei residui Fondi PAR FAS 2007 – 2013 per il finanziamento dei cantieri di lavoro a favore degli enti locali e degli enti di culto” e n. 382 “Norme per la realizzazione di cantieri di lavoro presso gli immobili di proprietà degli enti di culto”;
- n. 7 “Istituzione degli ecomusei della Sicilia”;
- n. 337 “Modalità di erogazione dei contributi regionali alle istituzioni culturali”;

Per i seguenti disegni di legge, ancora oggetto di esame, è stata richiesta la relazione tecnica ex articolo 67 ter del R.I:

- n. 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale”;
- n. 564 “Sistema bibliotecario regionale integrato”;
- n. 446 “Norme per interventi di ristrutturazione, conservazione e promozione dei centri storici dei comuni al cui interno insistono i monumenti oggetti del riconoscimento Unesco nel Val di Noto”;
- n. 220 “Educazione allo sviluppo della coscienza democratica contro le mafie ed i poteri occulti”;
- n. 300” norme per una cultura della mobilità giovanile tra giovani europei”;
- n. 531 “Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Seconda guerra mondiale in Sicilia”;
- n. 54 e n. 588 “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione”;
- n. 61 “Norme in materia di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”;
- n. 62-64-139-200-211 concernenti l'istituzione di una fondazione intitolata a Norman Zarcone.

A riguardo, si segnala l'importanza, evidenziata dalla Presidenza dell'Assemblea, della piena applicazione dell'articolo 67 ter, comma 3, che prevede la facoltà delle Commissioni competenti per materia di richiedere al Governo la relazione tecnica per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, ai fini della verifica tecnica degli oneri. Nell'esperienza fin qui maturata in V Commissione, si deve, peraltro, rilevare che il Governo non sempre ha provveduto a trasmettere la stessa.

Relativamente all'attività di indirizzo politico prevista dall'articolo 158 ter del Regolamento interno, sono state approvate le seguenti risoluzioni:

- n. 5 “Indirizzo in ordine alla continuità dell'attività formativa ed alla tutela dei livelli occupazionali”;
- n. 6 “Indirizzo in ordine al reintegro lavorativo dei lavoratori precari del Consorzio autostrade siciliane”;

- n. 7 “Indirizzo in ordine al personale titolare di contratti autorizzati ai sensi della lettera d) di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”;
- n. 8 “Indirizzo in ordine alle iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario dello sbarco anglo-americano in Sicilia”;
- n. 9 “Indirizzo in ordine alle problematiche dei lavoratori degli appalti di pulizia e accessori negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ex LSU e dei cosiddetti “appalti storici”;
- n. 10 “Indirizzo in ordine al ripristino della posizione giuridica e lavorativa dei lavoratori a tempo determinato dell’ente Parco dei Nebrodi”;
- n. 11 “Indirizzo in ordine alle problematiche dei lavoratori dell’Azienda Aligrup”;
- n. 13 “Iniziativa urgente finalizzate alla tutela dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini" (Ente strumentale istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento nel 1991), con sede in Ribera (AG)”;
- n. 14 “Iniziativa urgente finalizzate alla tutela dell’istituto superiore di studi musicali "Vincenzo Bellini " (ente strumentale istituito dalla provincia regionale di Caltanissetta) con sede in Caltanissetta”;
- n. 15 “Indirizzo in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori degli ATO, in relazione all’imminente cessazione delle attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti da parte delle società d’ambito”;
- n. 16 “Misure urgenti finalizzate alla concreta attuazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità delle scuole primarie e secondarie della Regione Sicilia”;
- n. 17 “Indirizzo in ordine ai requisiti di partecipazione ai cantieri di servizio”;
- n. 18 “Misure urgenti finalizzate alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’ente autonomo regionale teatro di Messina”.

Non degno di nota, infine, è stato l’esercizio dell’attività ispettiva e consultiva.

V COMMISSIONE "CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute	104
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	6
Sedute di sottocommissione	0
Audizioni	153
DDL assegnati	63
DDL esitati per l'Aula	3
DDL esitati per la II Commissione	2
DDL rinviati dalla II Commissione	2
DDL divenuti legge	1
DDL assegnati per parere	32
DDL assegnati per parere esitati	0
DDL parere art. 41 ter Statuto	0
Richieste di parere	0
Richieste di parere esitate	0
Risoluzioni	13
Interrogazioni	0

VI COMMISSIONE "SERVIZI SOCIALI E SANITARI"

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

La VI Commissione Legislativa, dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2014, ha svolto 77 sedute incrementando sia l'attività legislativa che quella istruttoria e conoscitiva rispetto ai primi mesi iniziali della Legislatura. Per l'attività legislativa va evidenziato che sono stati esitati per l'Aula 5 disegni di legge ("Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto", "Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario", "Norme per la promozione della pet-therapy e della terapia del sorriso", "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia", "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale") benchè soltanto due d.d.l. sono stati approvati definitivamente dall'Aula e segnatamente si tratta del d.d.l. n. 3-306-346-381 sulla tutela dal rischio derivante dall'amianto che colma una ventennale lacuna normativa regionale e pone la Sicilia, con una copertura finanziaria di circa 22 milioni di € a livelli di avanguardia in ordine alla difesa della popolazione e del territorio da un rischio inquinante insidioso per l'ambiente e gravemente pericoloso per la salute (annualmente circa 80 decessi sono causati in Sicilia dai mesoteliomi da fibre di amianto). L'altro d.d.l. (n. 494) approvato come legge della Regione attiene alla riproposizione della legge regionale, già approvata nella precedente Legislatura, per la promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario emendata dai rilievi di incostituzionalità statuiti con la sentenza n. 51 della Corte Costituzionale del 28/3/2013.

Particolarmente elevato è il numero di audizioni effettuate dalla Commissione (88 nell'anno di riferimento e 154 dall'inizio della Legislatura) di gran lunga superiore alla medesima attività svolta nella precedente Legislatura. In tale ambito va inserito anche un significativo tour territoriale che la Commissione, su impulso del suo Presidente on. Giuseppe Digiacocone congiuntamente all'Assessore Lucia Borsellino, ha svolto nelle 9 province siciliane per una serie di confronti, svolti dal 26 novembre 2013 al 28 marzo 2014, al fine di ottimizzare, con un articolato ed ampio confronto con tutti gli operatori e gli enti locali interessati, il nuovo assetto della rete ospedaliera regionale. Su autorizzazione del Presidente dell'A.R.S. la Commissione si è pertanto riunita per tali scopi nei Comuni di Santa Margherita Belice, Licata, Troina, Corleone, Noto, Paternò, Mussomeli, Mazzarino, Niscemi, Comiso, Scicli, Leonforte, Enna, Piazza Armerina, Ribera, Sciacca, Trapani, Salemi, Messina, Taormina, Catania, Palermo, Acireale e Siracusa. Per la prima volta l'Organo parlamentare si è voluto dialetticamente rapportare con le realtà territoriali che hanno apprezzato, con vasta partecipazione popolare, la volontà di concordare e verificare l'atto di programmazione principale sul dimensionamento dei servizi sanitari ed ospedalieri presenti in Sicilia che dovranno implementare il nuovo modello degli ospedali riuniti anche per evitare la chiusura dei piccoli nosocomi con meno di 60 posti letto. Per accertare gli effetti relativi alle sperimentazioni gestionali ed alle convenzioni con Istituti aventi sede legale in altre Regioni, la Commissione si è confrontata con i rappresentanti di ISMETT, Istituto Ortopedico "Rizzoli" di Bologna, Ospedale "Giglio" di Cefalù e "Bambino Gesù" di Roma eccependo talvolta la notevole incidenza finanziaria di tali convenzioni e sperimentazioni.

Sempre in tema di audizioni la Commissione, in sede, ha avuto modo di approfondire, in taluni casi anche ricorrendo alla videoconferenza, le questioni relative prioritariamente alle seguenti materie: riorganizzazione dei Punti nascita, centri per la fibrosi cistica, patologie neurologiche rare, visite mediche fiscali, servizi di riabilitazione, patologie alcool correlate, investimenti in ricerca farmaceutica, randagismo, CTA e malati psichiatrici, tutela della salute nei luoghi di lavoro, soggetti autistici, raccolta sangue ed emoderivati, IPAB, assistenza domiciliare integrata, medici con contratti precari, risorse comunitarie per i servizi sociali, Banca del sangue cordonale, cure

compassionevoli, nomenclatore tariffario dei laboratori convenzionati, cure oncologiche e “metodo Di Bella”, liste di attesa, assistenza ai medullosesi, gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari ed ospedalieri, cura dei pazienti affetti da polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, personale precario delle professioni sanitarie non mediche, addetti alla pulizia e sanificazione dei Policlinici, servizi di fisioterapia, dirigenza infermeristica, dislessia, prevenzione e cura della tubercolosi, Fondazione “Franco e Piera Cutino”, farmacisti precari alle dipendenze del S.S.R., distribuzione dei farmaci PHT, anomalie della spesa farmaceutica regionale, assistenza dei disabili nelle scuole superiori, convenzioni con il centro catanese di oncologia “Humanitas”, agricoltura sociale, ospedali psichiatrici giudiziari, centro di riferimento in Sicilia del progetto comunitario “Human Brain Project” sui modelli simulativi del cervello umano, ticket per assistenza residenziale psicofisica ai disabili, consultori familiari privati, accordo integrativo regionale di pediatria, potenziamento dei servizi di ostetricia e ginecologia, tecnici della prevenzione, uso terapeutico di sostanze cannabinoidi, IRCCS “Bonino Pulejo”, problematiche ospedaliere delle Isole minori, assistenza ai portatori della sindrome di Down, copertura finanziaria dei contratti di formazione dei giovani medici specializzandi.

La Commissione ha inoltre seguito più volte l’iter relativo alla selezione dei nuovi direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale audendo in merito l’Assessore per la salute ed approvando, proprio nell’ultima seduta di aprile 2014, un emendamento che prevede per le future nomine la espressione del relativo parere da sottoporre congiuntamente alla I ed alla VI Commissione legislativa.

Va altresì evidenziato che, per la prima volta, la Commissione ha promosso la verifica del conseguimento dei 54 obiettivi previsti dal Piano sanitario regionale, vigente fino al 31/12/2013, affidando il relativo monitoraggio ad un gruppo di 6 qualificati esperti tecnici che hanno collaborato a titolo gratuito ed hanno, entro poche settimane dall’incarico, consegnato una relazione finale alla Commissione da cui si evince che non tutte le aziende si sono distinte per il conseguimento dei 54 obiettivi.

Per unanime volontà della Commissione una seduta è stata secretata in relazione all’audizione dell’Assessore per la salute sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo.

La Commissione ha inoltre ritenuto di dover istituire una Sottocommissione per l’esame delle criticità del S.E.U.S. 118 e del trasporto degli emodializzati, coordinata dall’on. Alloro e composta dagli on. Fiorenza, Oddo, Ioppolo e Turano. La Sottocommissione, che si avvale di un consulente a titolo gratuito, ha effettuato 7 sedute, svolgendo anche talune audizioni degli organi gestionali della società consortile per azioni alle cui dipendenze lavorano i 3.400 addetti al Servizio 118, ed è stata prorogata di ulteriori 6 mesi onde consentire l’approvazione di una relazione finale o di una proposta legislativa vertente sulle ipotesi migliorative del futuro assetto del Servizio di emergenza-urgenza in Sicilia.

La Commissione ha altresì approvato n. 17 Risoluzioni e più precisamente in materia di: trattamento di soggetti sottoposti a T.S.O., tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici alle dipendenze dell’INPS, reparti di rianimazione in provincia di SR, servizi di radioterapia, nomina dei nuovi direttori generali, distribuzione dei PTE, mobilità sanitaria extraregionale, decreto legislativo n. 153/2009, emergenza cardiocirurgica, direttori sanitari ed amministrativi delle ASP, distribuzione farmaci, IRCCS “Oasi Maria Santissima” di Troina, cura “Stamina”, articolazione territoriale del Servizio 118, sostegno alla IV Facoltà di Medicina e Chirurgia, obiettivi del P.S.R. e nomine dei vertici aziendali.

Inoltre è stato espresso, per le parti di competenza il parere sul d.d.l. di Bilancio e sul d.d.l. “Legge di stabilità per l’anno 2014” nonché sul DPEF, sul d.a. relativo alle dotazioni organiche dei Puntì nascita e sul d.d.l. sull’agricoltura sociale.

In ultimo, per quanto riguarda l’attività ispettiva, va riferito che nessuna delle 27 interrogazioni presentate con richiesta di risposta in Commissione è stata finora svolta nell’ultimo anno di riferimento.

VI COMMISSIONE "SERVIZI SOCIALI E SANITARI"

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute di Commissione convocate	77	
Sedute di Commissione svolte	77	
Sedute Sottocommissione	7	
Audizioni	88	
DDL assegnati per l'esame	34	
DDL esame esitati per l'Aula	5	
DDL esame esitati per la II Commissione	5	
DDL divenuti legge	2	
DDL assegnati per il parere	22	
DDL assegnati per il parere esitati	3	
Richieste di parere esitate	3	
Risoluzioni		17
Interrogazioni		27

*COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E VIGILANZA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA*

XVI LEGISLATURA
(1 maggio 2013 - 30 aprile 2014)

La Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia della XVII legislatura è stata istituita con l'approvazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 del 1991, dell'ordine del giorno n. 9, nella seduta d'aula n. 19 del 30 gennaio 2013.

La prima seduta è avvenuta significativamente il 23 maggio 2013, nel triste ricorrere del 21° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i loro agenti di scorta.

Nel corso del primo anno dalla sua costituzione la Commissione ha svolto una serie di sedute in cui sono stati affrontati i temi attuali che riguardano la lotta alla mafia. Tra essi merita di essere ricordata l'attenzione rivolta all'attività svolta dall' IRSAP, Istituto regionale per il sostegno alle attività produttive..

Sono state affrontate le problematiche relative al ciclo dei rifiuti, con le audizioni dell'Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, e quelle relative alla gestione dei beni confiscati alla mafia, mediante l'incontro con il direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Inoltre la Commissione ha approfondito, attraverso l'audizione del sindacalista Cgil Liarda, la vicenda relativa al riutilizzo del bene confiscato nel territorio del Comune palermitano di Polizzi Generosa, "ex feudo Verbumcaudo"

La Commissione ha attivamente partecipato ai lavori della Conferenza delle commissioni assembleari regionali d'inchiesta sui fenomeni del crimine organizzato, ospitando la seconda sessione della Conferenza, tenutasi a Palermo il 14 e 15 novembre 2013 in cui è stato approvato il testo definitivo del disegno di legge da sottoporre al Parlamento nazionale (ai sensi dell'art. 18 dello Statuto speciale siciliano) recante: *"modifiche alla normativa statale per il contrasto alla criminalità organizzata in materia di insegnamento dei valori della legalità, assegnazione dei beni confiscati, fondo unico di giustizia, testimoni di giustizia, rating antimafia e costituzione di parte civile"*.

La Commissione il 4 marzo 2014, inoltre, si è riunita congiuntamente alla Commissione nazionale antimafia, presieduta dall'On. Rosi Bindi, in missione a Palermo.

L'Ufficio di Presidenza, ha svolto diversi incontri con i vertici degli uffici giudiziari aventi sede nell'Isola in cui sono state affrontate le principali emergenze nell'esercizio della giurisdizione penale in Sicilia .

La Commissione, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di inchiesta sugli enti locali siciliani, ha compiuto alcune visite presso i Comuni siciliani sciolti per infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 143-146 del T.U degli enti locali (d. l.vo 267/2000). In particolare tali visite hanno

riguardato i Comuni di Salemi, di Campobello di Mazara, Polizzi Generosa, Isola delle Femmine ed Augusta.

*COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E VIGILANZA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA*

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 – 30 aprile 2014

Sedute	36
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	15
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	27
DDL assegnati	
DDL esitati per l'Aula	
DDL esitati per la II Commissione	
DDL rinviati dalla II Commissione	
DDL divenuti legge	
DDL assegnati per parere	15
DDL assegnati per parere esitati	12
Richieste di parere	
Richieste di parere esitate	
Risoluzioni	
Interrogazioni	

**COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
L'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

XVI LEGISLATURA
1 maggio 2013 - 30 aprile 2014

La Commissione parlamentare per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea ha anzitutto svolto, nel corso dei mesi considerati nel presente Rapporto, una attività coerente con i compiti ad essa affidati dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale al fine dell'espressione di pareri sui disegni di legge sottoposti al suo esame ai sensi degli articoli da 65 a 67-bis dello stesso Regolamento.

Essa si è inoltre impegnata, sia sotto la guida del suo Presidente Francesco Cascio che nel corso del periodo in cui le funzioni di presidente sono state temporaneamente assunte dall'onorevole Concetta Raia, in una serie di audizioni dei dirigenti regionali più strettamente interessati alla gestione delle risorse derivanti dai fondi europei, e in particolare del Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione, dott. Vincenzo Falgares, per essere costantemente informata in merito allo stato della programmazione 2007-2013 e della prossima programmazione, relativa al periodo 2014-2020. Il dottor Falgares ha riferito che all'utilizzazione dei fondi è stata di recente impressa una accelerazione volta a scongiurare il pericolo di perdita delle risorse disponibili, anche se è ad oggi in atto a tal fine una vera e propria corsa contro il tempo che richiederà sforzi non indifferenti, e nella quale il suo Dipartimento si sta attivando con il massimo impegno.

Sono state inoltre svolte alcune audizioni del Dirigente generale del Dipartimento regionale degli affari extraregionali e dell'Ufficio di Bruxelles, dottoressa Maria Cristina Stimolo, al fine di verificare la operatività di tale Ufficio e di far conoscere sia ai componenti della Commissione che agli amministratori locali (l'ultima audizione è stata infatti svolta in presenza dei rappresentanti dell'ANCI Sicilia) le opportunità di finanziamento derivanti dai bandi europei. E' stata a tal fine decisa la prossima programmazione di una giornata formativa da svolgersi presso la sede della Sala gialla del Palazzo dei Normanni alla presenza della stessa dottoressa Stimolo e degli amministratori dei comuni siciliani.

E' stata inoltre avviata una serie di incontri con i dirigenti generali dei singoli dipartimenti regionali al fine di conoscere lo stato di utilizzazione delle risorse comunitarie nei settori di competenza. La serie di incontri si è aperta con l'audizione della dottoressa Rosaria Barresi, Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, la quale ha dettagliatamente riferito circa lo stato di avanzamento dell'utilizzazione dei fondi europei in relazione alle diverse misure attinenti al settore di propria competenza.

La Commissione è stata costantemente informata, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome e nelle forme istituzionali previste dalla legge n 234 del 2012, circa i progetti di atti comunitari di maggior rilievo, ed ha dunque avuto modo di partecipare anche alla fase c.d. "ascendente", di formazione della normativa europea.

Nel corso dell'autunno la Commissione ha anche partecipato a Bruxelles, nella persona del funzionario preposto all'ufficio di segreteria e dei Vicepresidenti della Commissione, On. Raia e On. Cordaro, agli "open days 2013" svoltisi nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2013. Nel corso di tali giornate è stata possibile la partecipazione a taluni "workshops".

Nel primo "*Youth GREEN Jobs - Getting a job in 2013 that will last*", tenutosi l'8 ottobre 2013 dalle 14.30 alle 17.00 presso il Comitato delle Regioni, Jacques Delors building, sono state presentate alcune iniziative, intraprese in diverse regioni d'Europa, finalizzate ad incentivare la

creazione di nuove imprese “verdi”, ad esempio cooperative agricole ed aziende agrituristiche, in grado di offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani.

Il secondo workshop, “*Territorial Impact Assessment: a tool for better lawmaking and territorial cohesion*”, tenutosi il 9 ottobre 2013 presso il Comitato delle Regioni, Van Maerlant building, ha avuto ad oggetto l’analisi della valutazione dell’impatto territoriale [*delle politiche europee*] come strumento per migliorare la legislazione e la coesione territoriale.

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA

1 maggio 2013 - 30 aprile 2014

Sedute	20
Sedute dell’Ufficio di Presidenza	1
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	51
DDL assegnati	0
DDL esitati per l’Aula	0
DDL esitati per la II Commissione	0
DDL rinviati dalla II Commissione	0
DDL divenuti legge	0
DDL assegnati per parere	20
DDL assegnati per parere esitati	5
Richieste di parere	0
Richieste di parere esitate	0
Risoluzioni	0
Interrogazioni	0

COMMISSIONE PARLAMENTARE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE RELATIVI ALLA MATERIA STATUTARIA, AI RAPPORTI TRA L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA ED IL GOVERNO REGIONALE E PER L'APPLICAZIONE IN SICILIA DEL DECRETO-LEGGE N. 174 DEL 2012 (CD DECRETO MONTI)

XVI LEGISLATURA
(1 maggio 2013 - 30 aprile 2014)

Il giorno 20 giugno 2013 si è insediata presso l'Assemblea regionale siciliana la Commissione parlamentare speciale istituita ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del Regolamento interno dell'Assemblea, dando seguito ad una apposita mozione approvata dall'ARS nel corso della seduta n. 42 del 15 maggio 2013, per l'esame di disegni di legge relativi alla materia statutaria, ai rapporti tra l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo regionale e per l'applicazione in Sicilia del decreto-legge n. 174 del 2012 (c.d. decreto Monti).

La Commissione speciale ha svolto i suoi lavori, in aderenza ai compiti ad essa affidati, con il duplice fine di predisporre un testo di legge statutaria volta a regolare i rapporti tra i massimi organi di governo della Regione, e di elaborare un disegno di legge volto ad introdurre anche all'interno del nostro ordinamento regionale i criteri di "spending review" recentemente indicati dal legislatore nazionale, con particolare riferimento alle norme del "decreto Monti", e specificamente a quelle contenute negli articoli 1 e 2 di tale decreto, relative al contenimento dei costi della politica a livello regionale.

La Commissione ha avviato i suoi lavori, in realtà, partendo dal secondo obiettivo. Dopo aver preso in esame i disegni di legge già presentati in materia, ha successivamente deciso di elaborare, anche con il contributo dei funzionari dell'ARS, un proprio testo-base, che è confluito nel disegno di legge n. 492, a firma della stessa Commissione. Dopo un lungo ed intenso lavoro, svolto con il contributo di autorevoli studiosi, e non di rado caratterizzato da un vivace dibattito, nel corso del quale è stato anche attivato un dialogo con la Corte dei conti, con l'Avvocatura dello Stato, con il Ragioniere generale della Regione, essa ha infine definito un testo da sottoporre all'esame dell'Aula. L'articolato proposto in linea con le previsioni del "decreto Monti", è stato elaborato al fine di ridurre i costi della politica regionale e di incrementarne la produttività e trasparenza, introducendo norme relative al trattamento economico dei deputati e degli assessori regionali, al finanziamento dei gruppi parlamentari e all'introduzione per questi ultimi di un obbligo di rendicontazione, alla pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati regionali, al contenimento della spesa per il personale dell'Assemblea regionale. Il testo esitato dalla Commissione è stato esaminato ed approvato dall'Aula per divenire, dopo essere passato indenne al vaglio del Commissario dello Stato, la legge regionale n. 1 del 2014 "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica" (per un più analitico esame delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla parte speciale del presente Rapporto dedicata alla c.d. "spending review").

La Commissione ha poi lavorato per la predisposizione di un testo di legge statutaria, che ha preso corpo nel disegno di legge n. 433, a firma della stessa Commissione, recante "Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione", che ad oggi risulta inserito nell'ordine del giorno dei lavori d'Aula, ed in attesa di essere da quest'ultima esaminato. Si tratta di un testo che interviene a disciplinare in maniera più precisa e puntuale alcuni aspetti del funzionamento della forma di governo regionale introdotta nel nostro Statuto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 basata, come è noto, sull'elezione diretta del Presidente della Regione e sul principio della contestualità di tale elezione e di quella dell'organo legislativo regionale e del c.d. "simul stabunt, simul cadent". Il disegno di legge, opportunamente,

fissa con esattezza il momento dell'insediamento del Presidente nelle proprie funzioni, che viene fatto coincidere con l'atto della proclamazione (art. 2) , mentre per gli assessori esso è individuato nel giuramento (art. 3). Una della novità di maggiore rilievo, introdotta nell'articolo 3, consiste nella previsione -che comunque opererebbe a decorrere dalla legislatura successiva- di un limite al numero di assessori non componenti dell'Assemblea regionale siciliana (c.d. "assessori esterni"), che non potrebbe superare un terzo del numero complessivo dei componenti la Giunta. Vengono pure regolati i passaggi iniziali del rapporto tra Presidente neo-eletto ed organo legislativo, ed in particolare la presentazione del programma , sul cui stato di attuazione il Presidente sarà peraltro tenuto a riferire anche successivamente con cadenza almeno annuale all'ARS (art. 4), la quale dovrà anche essere informata di ogni eventuale successiva variazione della composizione della Giunta (art. 5). Nell'articolo 6 viene più dettagliatamente regolato l'istituto della mozione di sfiducia, già prevista e disciplinata dall'articolo 10 dello Statuto, mentre viene per la prima volta specificamente considerata (art. 7) la censura nei confronti di un singolo assessore. Al fine di evitare incertezze applicative, nell'articolo 8 sono altresì regolate con più precisione le ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, tali da determinare, in base al richiamato principio, lo scioglimento dell'Assemblea. L'articolo 9 chiarisce ciò che debba intendersi per dimissioni contestuali ai fini del c.d. "autoscioglimento dell'Assemblea", precisando che in tale ipotesi si verifichi la "prorogatio" della stessa. Anche quest'ultimo istituto, la cui applicazione è prevista in tutti i casi di cessazione anticipata della legislatura, viene meglio regolato (articolo 10) precisando che esso comporta il temporaneo mantenimento dei poteri da parte degli organi di governo regionali solo ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione, che si limita agli atti indifferibili ed urgenti nel caso di annullamento integrale delle elezioni, preso in considerazione dall'articolo 11. La fonte richiesta dal nostro Statuto di autonomia per la regolamentazione di aspetti di tale importanza e delicatezza riguardanti i rapporti tra i massimi organi di governo della Regione è, come è noto, la "legge statutaria" ossia una legge da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 8-bis (che la richiede per la disciplina dell' "autoscioglimento" dell'Assemblea) dello Statuto. Ai sensi dell'articolo 17 bis dello stesso Statuto, tale tipologia di leggi è inoltre sottoponibile a referendum regionale qualora ne faccia richiesta un certo numero di elettori o di deputati regionali. Coerentemente, la norma finale del disegno di legge (art. 12) contiene, in luogo dell'ordinaria formula, la previsione che la pubblicazione avvenga ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2001, che appunto regola il referendum di cui al predetto articolo 17 bis.

Sembra opportuno evidenziare che ai componenti dell'Ufficio di presidenza della Commissione speciale non è stata attribuita alcuna indennità aggiuntiva.

QUADRO RIASSUNTIVO

XVI LEGISLATURA (1 maggio 2013 - 30 aprile 2014)

Sedute	22
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	5
DDL assegnati	8
DDL esitati per l'Aula	0
DDL esitati per la II Commissione	0
DDL divenuti legge	1
DDL assegnati per parere	0

COMMISSIONI XVI LEGISLATURA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI (dall'1/05/2013 al 30/04/2014)

	I	II	III	IV	V	VI	U.E	ANTIMAFIA	D. MONTI	TOTALE
SEDUTE	65	70	103	81	104	77	20	36	22	578
UFFICIO DI PRESIDENZA	2	3	0	3	6	0	1	15	0	30
SOTTOCOMMISSIONI	4	0	0	8	0	7	0	0	0	19
AUDIZIONI	15	41	82	72	153	88	51	27	5	534
DDL ASSEGNATI ESAME	94	59	46	85	63	34	0	0	8	389
DDL ESAME ESITATI	13	31	9	6	3	5	0	0	0	67
DDL DIVENUTI LEGGE	2	24	6	3	1	2	0	0	1	39
DDL ASSEGNATI PARERE	55	29	35	19	32	22	20	15	0	227
DDL PARERE ESITATI	8	11	8	8	0	3	5	12	0	55
RICHIESTE PARERE	10	6	3	4	0	3	0	0	0	26
RICHIESTE PARERE ESITATE	5	6	2	5	0	0	0	0	0	18
RISOLUZIONI	0	0	5	6	13	17	0	0	0	41
INTERROGAZIONI	0	0	0	2	0	27	0	0	0	0

PARTE V

CONTENZIOSO DI COSTITUZIONALITA' TRA STATO E REGIONE SICILIANA

Premessa

Nella parte V del presente Rapporto - curata dal Servizio Studi - sono stati inseriti, per il periodo di tempo preso in considerazione, gli elementi utili a ricostruire il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione svoltosi nell'arco di tempo esaminato.

Tale sezione di questo Rapporto si suddivide, quindi, in due parti, entrambe curate dal Servizio Studi ed in particolare dai consiglieri parlamentari allo stesso assegnati, insieme alle unità di documentazione presenti nel Servizio.

La prima parte, in analogia con quanto già fatto nei precedenti Rapporti sull'attività legislativa dell'Assemblea, dà conto delle impugnative promosse e dei vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2013 ed il 30 aprile 2014. Tale parte è pertanto intitolata "Controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali". Sono state incluse anche le censure avanzate dal Commissario dello Stato nei confronti del disegno di legge n. 670 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale". Si fa presente, peraltro, che l'inserimento dei dati delle leggi di bilancio e finanziaria o di stabilità è stato curato anche nelle edizioni precedenti dei Rapporti sulla legislazione regionale.

La seconda parte, invece, in linea con il Rapporto curato l'anno scorso, prende in considerazione la giurisprudenza costituzionale relativa alla Sicilia emanata nel periodo di cui trattasi e, più in generale, i ricorsi giunti a decisione riguardanti il contenzioso di costituzionalità fra lo Stato e la Regione stessa.

Vi sono ricomprese, pertanto, sia le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale emesse nel periodo considerato nei confronti di atti legislativi regionali approvati precedentemente, sia quelle relative a ricorsi avverso leggi o atti statali proposti dalla Regione, qualora la pronuncia sia stata adottata nel periodo preso in considerazione.

Per completezza è stato, inoltre, incluso un elenco relativo ai ricorsi concernenti la Sicilia presentati nell'arco di tempo interessato dal Rapporto. In tale elenco viene riportato anche l'eventuale esito del ricorso, qualora si sia pervenuti ad una decisione nel corso del periodo considerato.

SEZIONE I

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE LEGISLATIVE REGIONALI APPROVATE TRA IL 1° MAGGIO 2013 E IL 30 APRILE 2014

Tale partizione si occupa, nell'ambito del contenzioso costituzionale di interesse per la Regione siciliana, di uno specifico ambito e cioè quello relativo alle impugnative promosse ed ai vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di atti legislativi regionali approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2013 ed il 30 aprile 2014. Come si è già ricordato in precedenza, si ricomprendono in tale sezione anche i dati e gli elementi relativi al disegno di legge finanziaria 2014, che peraltro è stato approvato nei termini costituzionali evitandosi il ricorso allo strumento dell'esercizio provvisorio, molto frequente negli ultimi anni e talora protrattosi fino a quattro mesi .

Si ricorda, preliminarmente, in proposito che il sistema di controllo sulle leggi della Regione siciliana è ad oggi un sistema del tutto peculiare, basato principalmente sull'art. 28 dello Statuto che prevede il potere del Commissario dello Stato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, entro cinque giorni dal ricevimento, le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana per vizi di costituzionalità. Si riportano brevi cenni sugli aspetti essenziali di tale controllo, del resto già delineati nelle precedenti edizioni del Rapporto.

Si tratta di un tipo di controllo preventivo in quanto attivabile prima della promulgazione e della pubblicazione della legge, alla quale il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, decorsi otto giorni dalla mancata impugnazione ovvero decorsi trenta giorni dalla mancata pronuncia di incostituzionalità, in caso di impugnativa del Commissario..

Tale sistema si differenzia da quello delineato dal novellato art. 127 della Costituzione per le regioni ordinarie ed esteso alle regioni a statuto speciale, per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale immediatamente successive alla riforma costituzionale (ordinanze nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002), in applicazione della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Si ricorda in proposito che, diversamente da quanto previsto per le altre regioni a statuto, in Sicilia, appena varata la riforma costituzionale del 2001, l'Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione (ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto in attesa di una revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.

Il tema è stato oggetto di una espressa pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), nella quale il confronto tra la disciplina prevista dall'art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema definito "eccentrico" dalla stessa Consulta) è stato precluso dalla considerazione, che si tratta di due sistemi sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo preventivo ad opera del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale. Va, inoltre, ricordato che a seguito della presentazione del ricorso, qualora l'Assemblea regionale siciliana approvi, come accade nella quasi totalità dei casi, l'ordine del giorno che autorizza il Presidente della Regione a promulgare la legge priva delle parti impuginate, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso e pertanto non si perviene ad un giudizio. Tale prassi è stata costantemente seguita a partire dai primi anni '80, tranne che per i casi in cui le norme impuginate sono state riproposte per giungere ad un giudizio.

Molto interessante sarà, in materia, l'esito della pronuncia, che si attende nei prossimi mesi, che la Corte dovrà emettere a seguito dell'ordinanza n. 114 del 2014, ordinanza del 5 maggio

2014, e quindi non rientrante nell'ambito di interesse specifico di questo Rapporto, ma che si ritiene di richiamare in questa sede in quanto assai importante per la tematica in oggetto. In tale ordinanza emessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato sulla delibera legislativa n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, la Corte, sospendendo il giudizio sul caso specifico e non procedendo come prassi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», con ciò ponendo in dubbio la legittimità stessa del controllo preventivo sulle delibere legislative regionali esercitato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e, quindi, la sopravvivenza di tale sistema nell'ordinamento regionale.

Per quanto riguarda in modo specifico i ricorsi promossi nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto va segnalato che essi hanno riguardato sei delibere legislative su venticinque. Nessuna di queste delibere è stata impugnata integralmente. Le censure hanno interessato singoli articoli o commi o talvolta brevi incisi delle disposizioni oggetto di gravame. Questo ha consentito in tutti i casi la promulgazione parziale delle leggi, in quanto i provvedimenti sono stati ritenuti validi ed efficaci seppure in assenza delle norme contestate.

Nelle tabelle di seguito riportate si dà contezza in modo preciso delle censure avanzate e si forniscono dati quantitativi e statistici e grafici nonché elementi e documentazione relativi a ciascuna impugnativa.

Per le motivazioni prima esposte non è semplice analizzare i dati forniti. Può comunque osservarsi riassuntivamente che i parametri di costituzionalità che il Commissario ha ritenuto violati nell'arco di tempo in questione sono fondamentalmente quelli attinenti al riparto di competenze costituzionalmente garantite allo Stato ed alla Regione.

In particolare, sono stati presi in considerazione l'articolo 117, primo e secondo comma della Costituzione, talvolta sotto il profilo della competenza esclusiva che in alcune materie è riservata allo Stato (ad esempio ordinamento civile e rapporti di diritto privato, tutela della concorrenza), talvolta in relazione alla determinazione dei principi fondamentali (come nel caso del coordinamento della finanza pubblica) al medesimo attribuiti. In alcuni casi, contestualmente vengono citati gli articoli dello Statuto della Regione (il 14 ed il 17) che configurano ed elencano le materie rispettivamente attribuite alla competenza legislativa esclusiva ed a quella concorrente della Regione poiché anche di essi il Commissario dello Stato configura la violazione laddove ritiene che le norme approvate abbiano esorbitato dall'ambito di competenza assegnato alla Regione medesima. Le censure mosse, inoltre, in molti casi hanno richiamato principi costituzionali fondamentali quali quelli contenuti agli articoli 3 (principio di eguaglianza), 51 (eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici), 97 (imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) della Costituzione ovvero l'articolo 81, comma 4, in relazione alla mancata copertura finanziaria delle norme. Quest'ultima censura e quella relativa al rispetto della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica costituisce un elemento ricorrente in molte delle impugnative più recenti che hanno posto l'accento, in armonia con una sempre crescente attenzione ai temi del contenimento e della razionalizzazione delle spese pubbliche, sulla necessità di rispettare rigorosamente le regole di bilancio e contabilità.

A questo proposito, nel rinviare ai dati contenuti nei grafici e nelle tabelle riportate nel presente volume si ritiene di dover segnalare i contenuti dell'ultima impugnativa presentata, relativa alla legge finanziaria 2014 e della quale si dà conto nelle pagine seguenti.

Nella premessa del ricorso, prima del lungo elenco e del dettaglio delle motivazioni poste a base dei rilievi sollevati che interessano parecchi articoli (34 su 50, anche se in molti casi l'impugnativa censura soltanto alcune parti degli articoli stessi, come si evince dallo schema

specifico di seguito riportato) l'organo di controllo delle leggi svolge considerazioni particolarmente stringenti in ordine al tema della competenza della regione in materia di approvazione di disposizioni aventi effetti finanziari, ricordando i vincoli posti dalla legislazione statale a garanzia della copertura delle spese e dell'armonizzazione dei bilanci ed in relazione all'esigenza di assicurare gli equilibri finanziari e di limitare il ricorso all'indebitamento, collegandolo a specifici interventi di sviluppo.

Fra le norme richiamate nel ricorso le prescrizioni della legge n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica", le cui disposizioni, costituendo principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si applicano anche alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica. Tale normativa – si legge nel ricorso - non solo indica, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, i mezzi di copertura che devono essere individuati da ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri, ma anche dispone le modalità per pervenire ad una puntuale quantificazione della spesa autorizzata ed alla individuazione delle risorse da reperire.

**DATI RIASSUNTIVI E STATISTICI
IN ORDINE ALLE LEGGI ED AGLI ARTICOLI
APPROVATI E IMPUGNATI**

La tabella che segue mira a riassumere i dati quantitativi e quelli in percentuale relativi al rapporto tra le delibere legislative e gli articoli approvati e le delibere ed i relativi articoli impugnati nell'arco di tempo preso in considerazione.



Il dato complessivo permette di rilevare che in sette casi (il 35%) su venti il Commissario dello Stato ha ritenuto di eccepire vizi di costituzionalità. Tuttavia, poiché la mera presentazione del dato quantitativo concernente le leggi non fa esattamente giustizia del peso e della rilevanza delle censure rispetto al complesso delle norme introdotte nel periodo interessato, si sono affiancati questi dati a quelli, sicuramente più precisi, relativi al rapporto tra il totale degli articoli approvati e quello degli articoli impugnati, rapporto che risulta essere del 20%.

Va peraltro sottolineato che anche tale percentuale è arrotondata per eccesso, in considerazione del fatto che talvolta l'impugnativa ha riguardato singoli commi o incisi e non l'intero articolo.

Per tale ragione è stata predisposta la successiva tabella che presenta i dati, delibera per delibera, indicando in apposita colonna non solo il numero complessivo degli articoli, ma anche l'eventuale partizione interna sulla quale sono state avanzate le censure.

Ulteriori grafici sono stati predisposti per la parte relativa alle singole delibere, riportata più avanti.

Numero totale delibere legislative approvate	25
Numero delibere legislative impugunate	6
Percentuale delibere impugunate su totale leggi	24 %
Numero totale articoli approvati	222
Numero totale articoli impugnati	42
Percentuale articoli impugnati	18,9 %



	NUMERO ARTICOLI APPROVATI	NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI	% ARTICOLI IMPUGNATI
Legge regionale 5 dicembre 2013 n. 21 “Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013” DDL n. 579 – 607 - 623	8	1 articolo Art. 4	12,5%
Legge regionale 30 dicembre 2013 n. 24 “Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese” DDL n. 304 – 8 - 280	16	2 articoli Art. 6, comma 6 Art. 11	12,5%
Legge regionale 15 gennaio 2014 n. 3 “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 5”. DDL n. 566	6	2 articolo Art. 4 Art. 5	33,3%
Legge regionale 15 gennaio 2014 n. 4 “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”. DDL n. 51 – 38 bis	3	1 articolo Art. 1, comma 1, lettera c; comma 2, punto 1bis, e punto 1 ter comma 3.	33,3%
Legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. DDL n. 670	50	34 articoli art. 3, commi 3, 8 e 9; art. 5, commi 2, 3, 5 e 6; art. 6, commi 8 e 9; art. 8, comma 2; art. 9, comma 3; art. 10; art. 11, comma 8; art. 12, commi 5 e 6; art. 13, commi 5 e 6; art. 14; art. 17, comma 1; art. 19;	68%

		art. 22, comma 2; art. 23, comma 2, 3; art. 24; art. 25; art. 26; art. 27; art. 28; art. 29; art. 30, comma 13; art. 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7; art. 33; art. 34, comma 2, comma 6; art. 36; art. 37; art. 38; art. 39; art. 40; art. 41; art. 42; art. 43; art. 46; art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19.	
Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto Ddl n. 381-3-306-346	17	<p style="text-align: center;">2 articoli</p> art. 7 art. 13, commi 2 e 3	11,8 %

TABELLE RELATIVE ALLE SINGOLE DELIBERE

Negli schemi riportati sono indicati, suddivisi per delibere legislative interessate e ordinati cronologicamente, una serie di elementi relativi al contenzioso posto in essere nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.


In particolare, vengono forniti gli estremi del ricorso proposto e le relative motivazioni, le disposizioni oggetto di impugnativa, nell'ambito delle quali sono evidenziate in neretto e sottolineate le parti successivamente omesse in sede di promulgazione parziale, i parametri di cui si contesta la violazione e, in ultimo, l'esito della procedura.

In particolare, oltre agli estremi delle leggi promulgate parzialmente, cui la delibera legislativa impugnata si ricollega, vengono citati anche gli estremi delle ordinanze di cessazione della materia del contendere relative ai procedimenti presi in considerazione.

Non viene riportato il testo del ricorso. Viene comunque fornita una sintesi delle motivazioni sostenute; peraltro il riferimento agli estremi della Gazzetta ufficiale della Regione nella quale esso viene pubblicato consente un facile reperimento del ricorso integrale stesso, qualora esso sia di interesse per l'utente.

Le tabelle sono precedute, per ciascuna delibera impugnata, da un grafico di accompagnamento che indica, in percentuale, il rapporto tra articoli della delibera approvati e norme impuginate.

Delibera legislativa ddl nn. 579-607-623 “Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie”



Delibera legislativa ddl nn. 579-607-623 “Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 100 del 5 dicembre 2013 G.U. 2 gennaio 2014, n. 1 GURS 10 gennaio 2014, n. 2</p> <p>Con la norma impugnata, ad avviso del Commissario, si qualifica come interpretazione autentica una disposizione che avrebbe invece natura innovativa al fine di produrre effetti retroattivi.</p> <p>La norma estendeva l’applicazione dell’articolo 38 della L.R. n. 9/2013, che autorizzava la prosecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato (del personale degli enti parco e di altri enti strumentali della Regione) fino al 31/12/2013, anche ad altri contratti di lavoro “assistiti” da proroga sino al 31 dicembre 2012. Il Commissario ha sottolineato che l’autorizzazione disposta dalla precedente norma regionale (interpretata autenticamente dalla norma impugnata) riguardava soltanto coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto prescritto dal legislatore statale nell’art. 1 comma 400 della legge 228/2012.</p> <p>La norma impugnata, invece, ad avviso del Commissario stesso “vorrebbe imporre un ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari della prosecuzione del rapporto di lavoro”.</p> <p>Il legislatore regionale, - si sostiene nel ricorso - nell’inserire tra i vari significati possibili della norma statale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Interpretazione autentica in materia di proroghe di contratti</p> <p>1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012.</p>	<p>Art. 3 (principio di uguaglianza) Cost.</p> <p>Art. 51 (principio di uguaglianza, pari opportunità) Cost.</p> <p>Art. 81, 4° comma (copertura finanziaria delle leggi di spesa) Cost.</p> <p>Art. 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) Cost.</p> <p>Art. 117, 2° comma, lettera l) (legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile), e 3° comma (contrasto con la legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica) Cost.</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21</p> <p>Ordinanza n. 114 del 2014 (autorimessione innanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme sul controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali)</p>

Delibera legislativa ddl nn. 579-607-623 “Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>anche i contratti di lavoro “assistiti”, termine questo non riconducibile ad una precisa categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici amplia, in misura peraltro non determinabile a priori, l’elenco dei soggetti destinatari della disposizione, beneficiari della proroga.</p> <p>La disposizione oggetto di censura consentirebbe pertanto l’instaurarsi “ope legis” di nuovi rapporti di lavoro subordinato con soggetti che in passato hanno prestato servizio con la Pubblica Amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata prescritte dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/01, sia le reali esigenze operative dei suddetti Enti Parco che, per ricorrere all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile, dovrebbero dimostrare l’esistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nonché rispettare i limiti prescritti dall’articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010.</p> <p>Da tali considerazioni discende il contrasto, asserito nell’impugnativa con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e di selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l’accesso ai pubblici uffici, nonché con il principio generale posto ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, 3° comma della Costituzione.</p> <p>Il ricorso in ultimo contesta la violazione dell’articolo 81, comma 4 della Costituzione, non essendo, ad avviso del</p>			

Delibera legislativa ddl nn. 579-607-623 “Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
ricorrente, riscontrabile una precisa quantificazione delle spese derivanti dall’iniziativa legislativa in questione, né essendo individuate le risorse finanziarie con cui provvedere alla copertura della stessa.			

Delibera legislativa ddl n. 304-28-280
“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”



Delibera legislativa ddl n. 304-28-280

“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 103 del 18 dicembre 2013 G.U. 22 gennaio 2014, n. 4</p> <p>L’articolo 6 del disegno di legge prevede a favore delle imprese di informazione locale la concessione di contributi regionali <i>una tantum</i> destinati all’abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzie sulle operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti. La norma individua alcuni titoli prioritari per accedere ai benefici previsti, rinviando ad un decreto del Presidente la disciplina delle modalità di erogazione degli stessi. Al comma 5 si stabilisce la copertura per l’esercizio finanziario 2013 relativamente alla copertura degli oneri per le eventuali convenzioni attuative della normativa.</p> <p>Il comma 6, impugnato dal Commissario, prevedeva che gli interventi finanziari in favore delle imprese di informazione locale, consistenti in contributi destinati all’abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzia su operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti, potessero essere attivati anche negli anni successivi al 2013, in quanto compatibili, a valere sulle risorse del programma comunitario relativo al FERS 2014-2020.</p> <p>Secondo il ricorso del Commissario dello stato la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti</i></p> <p>1. Per favorire l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico ed organizzativo delle imprese d’informazione locale, la Regione concede contributi <i>una tantum</i> destinati all’abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzie sulle operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti.</p> <p>2. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<i>de minimis</i>), pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.</p> <p>3. Al fine di accedere ai benefici di cui al presente articolo costituiscono titolo di priorità nell’ordine: l’impatto occupazionale degli interventi, la diffusione del segnale o</p>	<p>Art. 81, 4° comma (copertura finanziaria delle leggi di spesa) Cost.</p> <p>Art. 117, 1° e 2° comma lett. e) Cost. (competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza) e dell’art. 14, lett. g), Statuto in materia di lavori pubblici</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24</p>

Delibera legislativa ddl n. 304-28-280

“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>disposizione non contiene alcuna quantificazione dell'importo dei benefici erogabili, né alcun limite temporale dell'erogazione degli stessi, e pertanto non ottempera a quanto prescritto dall'art. 19, comma 1, della L. 31 dicembre 2009 n. 196 secondo cui le leggi ed i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali .</p> <p>L'impugnativa richiama la giurisprudenza costituzionale in materia applicabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (sent. CC 181/2013), contestando l'indeterminatezza e la genericità della norma.</p> <p>Censurato anche il rinvio effettuato dalla norma per la copertura degli oneri conseguenti alle risorse di provenienza europea relative al FERS 2014-2020 in quanto tali risorse, “ancorché verosimilmente ammissibili nel contesto programmatico dei fondi strutturali europei, non possono che considerarsi indicative fino all'approvazione dei relativi documenti programmatici</p> <p>Nel ricorso vengono richiamate le sentenze n. 70 e n. 115 del 2012 della Corte costituzionale secondo le quali “l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello</p>	<p>della stampa nelle isole minori e nelle aree montane, il ricorso a tecnologie e metodi che garantiscano una maggiore accessibilità dei contenuti da parte dei soggetti portatori di <i>handicap</i> visivi e/o uditivi.</p> <p>4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo, tenuto conto dei criteri di priorità di cui al comma 3.</p> <p>5. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all'articolo 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica “Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette</p>		

Delibera legislativa ddl n. 304-28-280

“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>stanziamiento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni”.</p> <p>L'art. 11 è stato censurato per violazione dell'articolo 117, 1° e 2° comma, lett. e), della Costituzione e dell'art. 14, lett. g), dello Statuto Speciale.</p> <p>Il Commissario ha richiamato , le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e Regione siciliana, secondo la</p>	<p>dipendenze del Presidente” (U.P.B. 1.1.1.1.2 – capitolo 100317) autorizzata dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l’importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.</p> <p>6. Gli interventi di cui al presente articolo a decorrere dall’anno 2014 possono essere attivati, in quanto compatibili, a valere sulle risorse relative del programma comunitario relativo al FESR 2014/2020.</p> <p>Art. 11. <i>Modifiche all’articolo 4, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12</i></p> <p>1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:</p> <p>‘6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti</p>		

Delibera legislativa ddl n. 304-28-280

“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>giurisprudenza costituzionale in materia.. In particolare il ricorso sottolinea che la competenza legislativa della Regione in materia di lavori pubblici, di cui all'art. 14, lett. g), dello Statuto, sebbene di tipo esclusivo, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale (ex plurimis sentenze n. 431/2007, n. 322/2008 e n. 411/2008), non comporta che –“ in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione - la legislazione regionale sia libera di esplicitarsi senza alcun vincolo e che non trovino applicazione le disposizioni di principio contenute nel prima menzionato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”</p> <p>Il primo comma dell’articolo 14 dello Statuto prevede, infatti, che la competenza esclusiva della Regione deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali. In questa prospettiva – come sostenuto nell’impugnativa - viene in rilievo il limite derivante dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentale ad assicurare le libertà comunitarie, e quindi le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello dell'Unione Europea</p> <p>In particolare viene richiamata la giurisprudenza della Corte</p>	<p>a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale’.</p> <p>2. Le testate di cui al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n 12, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) avvalersi di non meno di tre giornalisti iscritti al relativo albo professionale assunti con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini Inpgi e Casagit;</p> <p>c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con</p>		

Delibera legislativa ddl n. 304-28-280


“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Costituzionale secondo cui la disciplina delle procedure di gara, ivi comprese le modalità di pubblicazione dei relativi bandi, mira a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari di libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento e pertanto sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni deve pertanto leggersi l'art. 4, comma 5, del d.lgs., n. 163 del 2006, il quale, nella parte in cui stabilisce che <>, impone anche alle Regioni ad autonomia speciale di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.</p> <p>Nella specie, lo Statuto della Regione Siciliana, all'art. 14, lettera g), attribuisce alla medesima una competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi non appartengono le norme relative alle procedure di gara: tale settore è pertanto soggetto alle disposizioni del citato Codice, alle quali il legislatore regionale deve adeguarsi. La disposizione impugnata che peraltro sostanzialmente riproduce norme già censurate con i ricorsi del</p>	<p>vendita in edicola;</p> <p>d) attestazione di copie vendute a norma di legge.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 304-28-280
 “Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>26/4/2012, avverso l'art. 11 comma 20 del ddl. 801 e del 9/5/2013 sull'articolo 55, 3° comma del ddl 69, introduceva forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 163/2006.</p> <p>Secondo la disposizione impugnata la stazione appaltante avrebbe potuto adempiere all'obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi di gara, scegliendo tra due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, due quotidiani a maggiore diffusione locale e un periodico a diffusione regionale in possesso di determinati requisiti (fra l'altro non richiesti dalla normativa statale). La presenza di contenuti difformi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale è stata considerata dal Commissario lesiva della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e pertanto se ne è sostenuta l’incostituzionalità.</p>			

Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”



Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 2 del 18 dicembre 2013 G.U. 29 gennaio 2014, n. 5</p> <p>L'articolo 4 del disegno di legge è stato sottoposto a censure per violazione degli articoli 81, 97 e 117, 1° comma della Costituzione in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.</p> <p>L'articolo, si sostiene nell'impugnativa, “configura un sistema di garanzie dirette ed illimitate in favore delle imprese operanti nella Regione per i crediti a medio termine loro concessi da istituti bancari, confidi ed intermediari finanziari”, a valere sulle disponibilità, anche di provenienza extraregionale, presenti nel fondo unico a gestione separata tenuto dall'IRFIS-FinSicilia.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha sostenuto che, attraverso la nuova proposta di legge oggetto di censura, si è realizzato un ampliamento dei soggetti beneficiari (la generalità delle imprese operanti nel territorio regionale) e delle finalità imprenditoriali, prima connesse esclusivamente agli investimenti ed alla realizzazione di centri di ricerca</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50</i></p> <p>1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente: “2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciuti dalla Regione e convenzionati con l'IRFIS-FinSicilia S.p.A..”</p> <p>2. Al terzo comma dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo le parole ‘istituti di credito’ sono inserite le parole ‘e intermediari finanziari di</p>	<p>Art. 81, 4° comma (copertura finanziaria delle leggi di spesa) Cost.</p> <p>Art. 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) Cost</p> <p>Art. 117, 1° e 2° comma, lett. e), Cost. (competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza)</p> <p>Art. 108 Trattato sul funzionamento dell'U.E.</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3</p>

Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>scientifica e tecnologica, mentre con la nuova formulazione appare indeterminata e non condizionata a vincoli. La norma inoltre prevede la concessione delle garanzie prima destinate ai soli istituti di credito anche agli intermediari finanziari con un’ulteriore portata estensiva</p> <p>Nel confermare i casi di esclusione dalla garanzia per alcune imprese elettriche viene tuttavia eliminato il requisito, prima previsto per l’accesso alla garanzia, del limite di 50 miliardi di investimenti fissi realizzati dalle imprese beneficiarie della garanzia stessa.</p> <p>L’impugnativa descrive le norme vigenti e sottolinea che a fronte di una regolamentazione precisa che definisce una serie di aspetti e condizioni del finanziamento nonché le modalità di riparto e le fasi procedurali per il soddisfacimento della garanzia e la misura della stessa garanzia (75% del finanziamento concesso dalle banche e un limite massimo dello stesso) si introduce invece una garanzia diretta ed immediata senza limite, concessa anche a valere sui fondi di rotazione assegnati in gestione all’IRIS-FinSicilia, le cui disponibilità erano prima espressamente escluse dall’articolo 73 della L.R. n. 2/2002, nonché avvalendosi persino delle risorse di provenienza extraregionale.</p>	<p>cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)’.</p> <p>3. All’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:</p> <p>‘2 bis. Sono escluse dalla garanzia di cui al presente articolo le imprese elettriche ad eccezione di quelle che producono energia rinnovabile. Sono escluse altresì le imprese petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici’.</p> <p>4. L’articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:</p> <p>‘Art. 46. 1. La garanzia a prima richiesta prevista dall’articolo 43 è concessa, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a valere sulle disponibilità del fondo unico di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Si rileva che il fondo era stato istituito originariamente per concedere aiuti all'investimento, alla ricerca e alla innovazione tecnologica e che, a seguito di numerose modifiche succedutesi negli anni, in atto è volto a consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-fin Sicilia e ad agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato, nonché la concessione di specifiche agevolazioni previste da leggi di settore i cui relativi stanziamenti sono confluiti nel fondo in questione.</p> <p>Il ricorso, dopo avere analizzato le altre disposizioni di legge proposte, elenca i parametri costituzionali che apparirebbero violati: l'articolo 97 della Costituzione, laddove non pone alcun limite all'intervento pubblico nelle ipotesi di inadempienza del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti creditizi che lo hanno finanziato, in assenza di una soglia massima o di un criterio di determinazione della stessa per l'assolvimento della garanzia prestata; l'art. 81 della Costituzione, per mancata determinazione degli oneri e mancata individuazione delle risorse con cui farvi fronte; si contesta inoltre che la norma si configura come un aiuto di Stato in favore di talune imprese e, come tale, potendo alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, deve essere sottoposto al</p>	<p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 possono essere utilizzate, con separata evidenza contabile, anche risorse di provenienza extra regionale.</p> <p>3. Le modalità di concessione della garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.'</p> <p>5. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 sono abrogati.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
 Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>preventivo esame della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.).</p> <p>Per di più il provvedimento legislativo non contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia che differisce il prodursi degli effetti della disciplina introdotta al momento dell'avvenuta approvazione da parte del competente organo europeo e pertanto costituisce palese violazione dell'art. 117, 1° comma della Costituzione.</p> <p>In ultimo si sottolinea che le norme contenute nell'articolo sostanzialmente riproducono ed ampliano le previsioni di cui all'articolo 8, commi 8, 9 e 10 del disegno di legge n. 801 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale”, oggetto di ricorso proposto dal Commissario dello Stato in data 26 aprile 2012</p>			


Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Analoghe censure sono state formulate nei confronti dell'articolo 5.</p> <p>L'articolo istituisce presso l'IRFIS- FinSicilia un fondo unico a gestione separata destinato alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia a prima richiesta per il finanziamento di crediti di conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale. La disposizione costituisce, ad avviso del Commissario dello Stato, un evidente aiuto di Stato e, come tale, avrebbe dovuto essere preventivamente trasmessa alla Commissione europea ai fini dell'eventuale approvazione. Si lamenta, inoltre, la mancata quantificazione degli oneri derivanti ed il limite alla garanzia a prima richiesta o i criteri per la concessione delle diverse provvidenze ed il fatto che la copertura sia rimessa ad indistinte disponibilità di un fondo esistente presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, senza peraltro, considerare che le stesse, in base alla vigente legislazione, continuano ad essere destinate per altre finalità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura</i></p> <p>1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso al credito delle imprese agricole operanti nel territorio regionale è costituito un fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, la cui gestione separata è assegnata all'IRFIS – FINSICILIA S.p.a..</p> <p>2. Le disponibilità del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono</p>		

Delibera legislativa ddl n. 566/I stralcio “Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A..
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	versate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente all'IRFIS – FINSICILIA S.p.a. per essere destinate al Fondo di cui al comma 1.		

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”



Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 83 del 26 agosto 2013 G.U. 1 Serie Speciale 9 ottobre 2013 n. 41</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la delibera approvata dall'Assemblea nella seduta n. 70 del 12 agosto 2013, relativa al disegno di legge nn. 51-38 bis - Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale” per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione..</p> <p>Il provvedimento legislativo ha l'intento di soddisfare le molteplici istanze di moralizzazione della politica e della vita pubblica provenienti dalla società civile, eliminando potenziali cause del condizionamento del consenso per garantire il libero esercizio del diritto di voto nonché assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Il disegno di legge contiene alcune modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in tema di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di deputato regionale ed in conformità agli articoli 9 e 17 bis dello Statuto è soggetto a pubblicazione senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. R. 23 ottobre 2001 n. 14 ai fini di una</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche alla legge regionale n. 29/1951</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera a), dopo le parole "<i>dirigenti di società</i>", sono aggiunte le parole "<i>enti di diritto privato</i>";</p> <p>b) alla lettera b), dopo le parole "<i>amministratori e dirigenti di società</i>", sono aggiunte le parole "<i>enti di diritto privato</i>";</p> <p>c) alla lettera e), dopo le parole “i legali rappresentanti ed i dirigenti”, sono aggiunte le parole “i funzionari”; dopo la parola “società” sono aggiunte le parole</p>	<p>Art. 3 (principio di uguaglianza)</p> <p>Art. 51 (pari opportunità nell'accesso alle cariche pubbliche)</p> <p>Art. 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) Cost</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4</p>

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>possibile sottoposizione a referendum popolare.</p> <p>L'iniziativa legislativa, adottata nell'esercizio della competenza legislativa primaria prevista dall'art. 3 dello Statuto, è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato per le motivazioni di ordine costituzionali che di seguito sono sintetizzate.</p> <p>Il disegno di legge, come prima affermato, mira ad introdurre nell'ordinamento regionale alcune cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di deputato regionale; tali fattispecie non hanno corrispondenza tuttavia nelle previsioni vigenti nella normativa statale.</p> <p>In particolare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in questione, mirava a prevedere l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale per chi abbia un ruolo di rappresentante legale, dirigente o funzionario delle società ed enti di diritto privato ai quali la Regione partecipa.</p> <p>Il comma 2, inoltre, estendeva l'ineleggibilità a rappresentanti, amministratori, dirigenti o funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godano di contributi da parte della Regione, nonché a dirigenti o funzionari dipendenti della Regione.</p> <p>Il medesimo comma introduceva, altresì, un'ulteriore specifica causa di ineleggibilità ed incompatibilità,</p>	<p><i>"enti di diritto privato"</i>.</p> <p>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.29/1951, sono inseriti i seguenti:</p> <p>1 <i>bis</i>) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge;</p> <p>1 <i>ter</i>) Non sono eleggibili né compatibili i soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società o enti di formazione</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>limitata al settore della formazione professionale, estendendola ai soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società od enti che fruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo sia per lo svolgimento di attività formative o che siano anche titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.</p> <p>Il Commissario ha rilevato che l'articolo 10 della legge regionale n. 29/51, alle lettere a) e b) del 1° comma, già prevedeva l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale per i soggetti che in proprio o in qualità di titolari di cariche (rappresentanti, amministratori o dirigenti) in enti pubblici o privati, anche societari, siano titolari di contratti d'opera, somministrazione, concessione con lo Stato o con la Regione, godano di contributi, concessioni, sussidi per garanzie da parte della Regione e dello Stato, abbiano cariche all'interno di enti sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o da queste partecipate, siano rappresentanti o dirigenti di strutture convenzionate.</p> <p>Gli articoli 10 ter e 10 quater, inoltre, già prevedono l'incompatibilità tra le cariche di deputato e cariche di qualsiasi specie in enti pubblici e privati dipendenti dalla Regione o soggetti a tutela o vigilanza ovvero in enti che</p>	<p>professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.”</p> <p>3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:</p> <p>“2 <i>bis</i>. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire <i>ex novo</i> la qualità di socio, presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, funzionario, dipendente, consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficino di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>gestiscono servizi per conto della Regione o ai quali la Regione contribuisce in via ordinaria.</p> <p>Siffatte cause di ineleggibilità e di incompatibilità corrispondono a quanto previsto nel resto del territorio nazionale dalla legge 154/1981 agli articoli 2 e 3.</p> <p>Le nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità prima riportate, invece, se ne discostano per la specificità del settore e per l'ampliamento del numero dei destinatari e proprio su questi due aspetti danno adito, ad avviso del ricorrente, alla prospettata violazione degli articoli 3 e 51 Cost.</p> <p>E' stata innanzitutto specificamente contestata l'estrema genericità della dizione “funzionari”. Nell'impugnativa, infatti, viene ricordato che, come enunciato costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, per le cause di ineleggibilità che costituiscono una restrizione del diritto di elettorato passivo, vige il principio di tassatività. La dizione “funzionario”, utilizzata dalla norma invece è estremamente generica, non circoscritta e polivalente e, ad avviso del ricorrente, “potrebbe dar luogo a perplessità circa il suo significato, con conseguenti errori di applicazione”.</p> <p>Secondo il Commissario, inoltre, “non apparirebbe sufficientemente giustificata la ratio ispiratrice della norma, ovvero sia la possibilità che funzionari preposti a qualsiasi ramo dell'ente o della società e</p>	<p>dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge.”.</p> <p>4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 10 <i>sexies</i>, è inserito il seguente:</p> <p>“Art. 10 <i>septies</i> – 1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.”.</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>indipendentemente dalla sfera di azione di quest'ultima, possano operare una captatio benevolentiae o un metus potestatis ovverossia influenzare la libera espressione del voto. Non è parimenti facilmente ravvisabile – sostiene l'impugnativa - il potenziale conflitto di interesse tra la carica di deputato e semplice funzionario di enti o società partecipate dalla Regione, non avendo il funzionario, a differenza del legale rappresentante e del dirigente, alcuna capacità di determinare ed esprimere la volontà ed orientare l'attività dell'ente presso il quale presta servizio”.</p> <p>Analoghe difficoltà interpretative sono prospettate in ordine alla locuzione “enti di diritto privato” cui la Regione partecipa. Infatti, mentre sono chiare ed inequivocabili le modalità con le quali la Regione partecipa alle società attraverso il conferimento di quote di capitale sociale, non altrettanto può dirsi per gli enti di diritto privato nei quali l'apporto della Regione potrebbe comportare diverse forme di partecipazione, quali il finanziamento continuativo o saltuario o l'apporto di personale retribuito a carico del bilancio regionale o ancora la nomina degli organi rappresentativi.</p> <p>Viene peraltro rilevato che tali cause di ineleggibilità e incompatibilità si discostano dalla normativa vigente nel resto del territorio nazionale che le limita</p>	<p>.art. 1, comma 1 lettera e); - il comma 2, punto 1 bis limitatamente all'inciso ed ai funzionari e punto 1 ter limitatamente alle parole soci e funzionari ; - il comma 3 limitatamente alle parole socio , funzionario dipendente ,</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>ai casi in cui si ricoprono cariche direttive in enti pubblici o privati, partecipati o controllati dalla Regione. Regione e, nel caso di società, alla titolarità di cariche direttive e non anche alla semplice qualità di socio.</p> <p>Nell'impugnativa si rileva come il precetto di cui all'art. 51 della Costituzione e cioè il diritto di accesso alle cariche elettive deve, essere inteso nel senso che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione.</p> <p>Si richiama la giurisprudenza costituzionale in materia a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 1969, che ha ricondotto il diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Carta (sentenze C.C. n. 571/1989 e n. 235/1988). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alle regole della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. In particolare si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Corte, le cause di ineleggibilità come eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere “ tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione” e devono essere evitate clausole di ineleggibilità in bianco.</p> <p>Il ricorso ammette che non è escluso che il legislatore possa</p>			

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>disciplinare con norme diverse situazioni che egli considera differenziate, purché la diversità di trattamento, oltre ad obbedire a criteri di razionalità, riguardi categorie e non singoli cittadini, per non creare né privilegi né ingiuste sperequazioni (sentenza C.C. n. 42/1971). Le ipotesi di ineleggibilità disciplinate per legge rispondono a due diverse esigenze: evitare il rischio di condizionare la libertà di manifestazione del voto da parte degli elettori nonché quello di conflitti di interessi nell'esercizio delle cariche elettive.</p> <p>Sul punto la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di quelle norme che, accomunando in un'uniformità di disciplina le varie ipotesi rispondenti ai diversi obiettivi di tutela delle elezioni, tendono ad ignorare la distinta ratio ispiratrice delle medesime (sent. n. 58/1972).</p> <p>Orbene, l'introduzione di una disciplina regionale differenziata in materia di elettorato passivo rispetto a quella vigente nel restante territorio nazionale, quale quella ora approvata, è soggetta a limiti e condizioni oltremodo cogenti.</p> <p>Codesta Corte, invero, con giurisprudenza costante ha acclarato che l'esercizio del potere legislativo da parte delle regioni in ambiti, pur ad esse affidati in</p>			


Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>via primaria che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di uguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost. e, benché la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezione dell'Assemblea regionale sia riconducibile direttamente all'art 3 dello Statuto e sia più ampia rispetto a quella relativa alla elezione degli enti locali, anch'essa, tuttavia, incontra un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Invero, nell'esercizio di siffatta competenza legislativa si possono diversificare le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ma è necessario che ciò avvenga sulla base di condizioni peculiari locali che devono essere congruamente e ragionevolmente apprezzate dal</p> <p>legislatore siciliano (sent. C.C. n.143/2010).</p> <p>Il legislatore siciliano dovrebbe dimostrare che le introdotte difformità di trattamento rispetto alla legislazione nazionale corrispondano a peculiari condizioni locali non esistenti nel rimanente territorio nazionale e che giustifichino una disciplina difforme da quelle vigenti nel resto del Paese in materia di diritti fondamentali del</p>			

Delibera legislativa ddl nn. 51-38 bis – Norme stralciate I stralcio “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>cittadino.</p> <p>Ad avviso del ricorrente le motivazioni e la condizioni poste a base del disegno di legge non sono soltanto riscontrabili nella Regione siciliana, come è dimostrato dai recenti provvedimenti statali volti a prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.</p> <p>In particolare sono ricordati la legge n. 190/2012, ed il decreto legislativo n.235/2012, che prevede nuove cause di incandidabilità e decadenza ed il decreto legislativo n. 39/2013, emanato in attuazione della legge 190/2012, con nuove cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni per i componenti degli organi di indirizzo politico, che prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionali, in quanto attuative degli articoli 54 e 97 della Costituzione.</p> <p>In buona sostanza non si rinvergono allo stato degli atti peculiarità dell'ordinamento giuridico regionale, anche nello specifico settore della formazione professionale tali da giustificare una disciplina difforme in materia di compressione dell'elettorato passivo, per quanto concerne i lavoratori dipendenti con funzioni non dirigenziali ed i semplici soci a prescindere dalla titolarità di cariche direttive e/o di rappresentanza dell'ente.</p>			

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”



Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso n. 1 del 2014 G.U. R.S. 7 marzo 2014, n. 10</p> <p style="text-align: center;">L’art. 3 rubricato “<i>Disposizioni in materia di residui attivi passivi e perenti e di equilibrio di bilancio</i>” è stato impugnato in relazione alle previsioni dei commi 3, 8 e 9, ritenuti in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio</i></p> <p>1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro</p>	<p>Art. 3, commi 3, 8 e 9 per violazione Art. 81, Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); dell’articolo 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5</p>

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Secondo il Commissario dello Stato il comma 3 e' lesivo degli articoli 81 e 97 della Costituzione relativi alla copertura finanziaria della spesa ed al buon andamento della pubblica Amministrazione.</p> <p>In particolare il comma 3 disponeva che i residui passivi derivanti da impegni assunti fino all'esercizio 2003, eliminati per perenzione amministrativa e non reiscritti in bilancio, entro la chiusura dell'esercizio 2013, fossero eliminati dalle scritture contabili della Regione del medesimo esercizio.</p> <p>Secondo l'impugnativa tale eliminazione dei residui perenti non poteva essere effettuata automaticamente, ma doveva “limitarsi esclusivamente a quelle partite andate in perenzione per le quali non permangono i presupposti giuridici del debito della Pubblica Amministrazione”. L'operazione effettuata dalla norma, invece, specie in</p>	<p>accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.</p> <p>3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2013, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.</p> <p>4. (OMISSIS) 5. (OMISSIS) 6. (OMISSIS) 7. (OMISSIS)</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>considerazione del fatto che nel successivo comma 9 si prevedevano effetti finanziari correlati con la cancellazione dei suddetti residui è stata ritenuta in contrasto con il principio della copertura e della quantificazione della spesa.</p> <p>Analogamente con quanto affermato per il comma 3 dell'articolo 3, il comma 8 è stato ritenuto lesivo degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Nel ricorso presentato alla Corte costituzionale si sostiene che la previsione di un limite “<i>non superiore al 40 per cento</i>” per la proposta di conservazione dei residui passivi, assenti nel decorso esercizio, per i quali, essendo venute meno le ragioni dell'obbligazione di cui al precedente 7° comma, le amministrazioni interessate devono dimostrare l'effettiva esigenza di conservazione, determinerebbe un livello dei residui passivi stessi non coerente con la reale posizione debitoria della Regione in evidente contrasto con i principi di chiarezza, veridicità e trasparenza del bilancio, col rischio di comportare</p>	<p>8. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 7, le amministrazioni interessate devono dimostrare l'effettiva esigenza della conservazione dei residui di cui al comma 7 e formulare una proposta di conservazione degli stessi con un limite, comunque, non superiore al 40 per cento. I residui non conservati sono cancellati e iscritti in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. La puntuale applicazione delle disposizioni del presente comma costituisce obiettivo prioritario, per i dirigenti generali e per i dirigenti responsabili della</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>maggiori oneri futuri non dando al contempo contezza della reale posizione debitoria complessiva della Regione.</p> <p>Altrettanto lesiva dei principi in materia di copertura finanziaria delle spese e di buon andamento amministrativo è stata considerata la norma prevista al comma 9, la quale prevede che gli effetti finanziari derivanti dalla cancellazione dei residui passivi disposta dal comma 8 siano destinati ad incrementare la dotazione del Fondo per la cancellazione dei residui attivi di cui all'art. 5 L.R. 11/2010.</p> <p>Secondo l'impugnativa “siffatto incremento può essere ritenuto plausibile e consentito soltanto nei limiti delle risorse finanziarie correlate all'eliminazione dei residui passivi per i quali sia venuto meno realmente il presupposto giuridico del debito e non anche, come previsto dalla norma in questione, da un limite determinato dal legislatore sull'intero ammontare dei residui a prescindere dalla effettiva esigenza di mantenimento dei residui</p>	<p>spesa, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato relativa all'anno 2013.</p> <p>9. Gli effetti finanziari discendenti dal comma 8, come risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, sono destinati ad incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215727).</p> <p>10. (OMISSIS) 11. (OMISSIS) 12. (OMISSIS) 13. (OMISSIS)</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
stessi”.			
<p>Il comma 1 dell’articolo 5, rimasto indenne dalle censure di costituzionalità, prevede, per incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario ed incrementare la lotta all’evasione il primo comma della disposizione di elevare al 100% la percentuale delle maggiori somme riscosse riconosciute ai Comuni, in luogo della vigente percentuale pari al 33%.</p> <p>Il secondo comma disciplina, con mero rinvio alla normativa nazionale, le modalità di calcolo dell’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi è tenuto a corrispondere su base annua. La relazione tecnica non recava alcun dato analitico e di riscontro sull’impatto finanziario della disposizione, né alcun effetto era ricompreso nella tabella riepilogativa allegata.</p> <p>La norma è stata considerata in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate</i></p> <p>1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.</p> <p>2. All’articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “13 per cento”.</p>	<p>Art. 5, commi 3, 8, 9 per violazione: art. 81 Cost. (Copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione); art. 117, 2° comma, lettere e) e g) Cost. (competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario statale e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Secondo l'impugnativa il legislatore non avrebbe quantificato le evidenti minori entrate e la conseguente copertura dell'onere derivante.</p> <p>Il comma 3 del medesimo articolo è stato ritenuto essere in contrasto con l'art. 117, 2° c. lett. e) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di sistema tributario statale.</p> <p>In particolare l'impugnativa ha ritenuto che la disposizione istituisse un nuovo tributo, cosa preclusa al legislatore regionale. La disposizione stabilisce infatti che le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, si intendono estese alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. Tale estensione secondo il Commissario non avrebbe riscontro nella normativa nazionale.</p>	<p>3. Le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 si intendono estese alle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.</p> <p>4. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole 'ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.'</p> <p>5. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 della</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Nel ricorso si sottolinea, inoltre, che le tasse sulle concessioni regionali rientrano tra i tributi erariali, sia pure devoluti alle regioni e pertanto “al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla loro disciplina secondo il costante orientamento di codesta Corte (ex multis sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003)”.</p> <p>Il comma 5 del medesimo articolo è stato ritenuto in contrasto con l’art. 117, 2° comma lettera g) della Costituzione relativa alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.</p> <p>La norma infatti sebbene con disposizione transitoria, prevede l’avalimento da parte della regione di competenti organi statali nelle more della stipula di apposita convenzione non onerosa con l’Agenzia delle Entrate,</p>	<p>legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>‘4. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la stipula di apposita convenzione non onerosa con l’Agenzia delle entrate.</p> <p>5. Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2013 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’accertamento e la riscossione dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché per il relativo contenzioso, si</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>relativamente all'accertamento ed alla riscossione dell'Irap ed al relativo contenzioso, mentre analoga facoltà non è in atto prevista dalla legislazione nazionale vigente per le altre regioni, ingenerando, ad avviso del ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento con le altre Amministrazioni regionali che, sulla base delle norme citate, stipulano da diversi anni accordi convenzionali, per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, in cui è previsto il ristoro degli oneri sostenuti dall'Agenzia per lo svolgimento delle relative attività, incidendo palesemente su un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato</p> <p>Il comma 6 dell'articolo è stato ritenuto in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. Esso imponeva per il corrente anno il divieto di incrementare i canoni irrigui, con ciò impedendo, ad avviso del ricorrente, agli Enti preposti di poter “gestire con criteri di economicità ed efficienza il servizio stesso”.</p>	<p>avvale dei competenti organi statali nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 4.’.</p> <p>6. I canoni irrigui per la stagione agraria 2014 non possono subire variazioni in aumento.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La disposizione sopprime il vigente Fondo di parte corrente destinato alle Autonomie locali e ridisegna il meccanismo di finanziamento regionale delle funzioni proprie dei Comuni, che viene commisurato in una percentuale del gettito dell'IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia, nel penultimo anno. Il gettito viene ripartito fra i Comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF, valida ai fini del calcolo della relativa addizionale comunale. Sotto il profilo dei tempi di erogazione delle risorse la norma mantiene il traferimento delle assegnazioni ai singoli Comuni in trimestralità posticipate. Si sottolinea che la norma in commento abroga le riserve già previste dalla legislazione vigente nell'ambito delle assegnazioni ordinarie dei Comuni. Il comma 2 dell'articolo prevede altresì l'istituzione del Fondo perequativo con funzioni di solidarietà intercomunale, il quale è alimentato, a sua volta, con una quota del predetto gettito IRPEF, uniforme per tutti i Comuni, e stabilita con decreto dell'Assessore regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni</i></p> <p>1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di</p>	<p>Art. 6, commi 8 e 9 per violazione: Art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>della funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi 8 e 9 sostenendo che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalle suddette disposizioni non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare,</p>	<p>democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.</p> <p>2. (OMISSIS) 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS) 5. (OMISSIS) 6. (OMISSIS) 7. (OMISSIS)</p> <p>8. Per gli anni 2014-2016 è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro l'anno per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>9. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>come richiesto dalla Corte costituzionale (violazione dell'articolo 81 della Costituzione)</p>	<p>comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per gli anni 2014-2016 la spesa annua di 16.900 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).</p> <p>10. (OMISSIS) 11. (OMISSIS)</p>		
<p>L'articolo 8 prevede la riduzione di 100 milioni di euro della spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi, disponendo che, previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché delle garanzie dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i risparmi conseguenti siano destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.</p> <p>Il secondo comma è stato considerato in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Costituzione. Il Commissario dello Stato ha sostenuto che, in base ai principi espressi dalla normativa statale, “eventuali risparmi derivanti dalla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Risparmi sanità</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di acquisto e l'applicazione dei costi standard.</p> <p>2. Previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal medesimo, i risparmi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono destinati a</p>	<p>Art. 8, comma 2 per violazione: Art. 120 Cost. (principio leale di collaborazione)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>gestione sanitaria regionale a decorrere dall'anno 2014 dovranno essere accertati, sia da un punto di vista patrimoniale che economico, dal Tavolo di verifica degli adempimenti istituito ex articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e solo all'esito positivo di tali analisi le Regioni potranno effettivamente disporre di eventuali eccedenze”.</p> <p>Nell'impugnativa si fa riferimento alla circostanza che la Regione Siciliana ha predisposto e concordato con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Programma Operativo valido per il triennio 2013-2015 per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, condizionate alla piena attuazione delle misure concordate. Pertanto, in virtù del principio di leale collaborazione, - si legge nel ricorso - “la Regione non può unilateralmente (benché con legge regionale) introdurre interventi in materia di sanità non coerenti con il Programma Operativo adottato”</p>	<p>favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'articolo 9 prevede al comma 1 ed al comma 2 la soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e di coordinatore amministrativo istituite con la legge regionale 5/2009.</p> <p>Col comma 3 si prevedeva che i risparmi di spesa conseguenti fossero destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo.</p> <p>Il Commissario ha sostenuto che ciò si ponesse in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. 1) della Costituzione relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo</i></p> <p>1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono abrogati.</p> <p>2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è sostituito dal seguente: '1. L'attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale'.</p> <p>3. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi sono destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo.</p> <p>4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e</p>	<p>Art. 9, comma 3 violazione: art. 117, comma 2° lettera 1) Cost. (Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>E' stato in proposito rilevato che la corresponsione delle indennità di funzione è effettuata attingendo ai fondi contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che la disponibilità di detti fondi è esclusivamente vincolata al pagamento delle indennità accessorie contrattualmente previste e non altrimenti utilizzabili. Gli eventuali risparmi realizzati devono essere ripartiti sempre all'interno dello stesso fondo per la corresponsione di altre forme di salario accessorio sempre previste contrattualmente.</p>	<p>dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.</p>		
<p>L'articolo 10 consente, nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'affidamento alla Società SEUS S.c.p.a, di servizi ausiliari sanitari secondari, prevedendo il divieto di nuove assunzioni. La norma è stata impugnata per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>Spese di pulizie e servizi ausiliari</i></p> <p>1. Nell'ambito del sistema sanitario regionale, alla società Sicilia emergenza urgenza sanitaria (SEUS) possono essere affidati servizi ausiliari sanitari secondari con divieto di nuove</p>	<p>Art. 10 per violazione: art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>violazione dell'articolo 97 della Costituzione in quanto alla società stessa, titolare del servizio di trasporto 118, sono stati affidati, secondo i rilievi del Commissario, servizi “che esulano dall’oggetto e dallo scopo sociale” con un comportamento non conforme al principio del buon andamento, anche in relazione al fatto che l’acquisizione dei servizi ausiliari sanitari della Seus da parte delle strutture del servizio sanitario regionale non è stata condizionata ad un corrispettivo di importo inferiore a quello erogato agli operatori economici in atto titolari dei servizi ausiliari di pulizia.</p>	<p>assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.</p>		
<p>Con l'articolo 11 vengono confermati anche nel triennio di riferimento i contenimenti di spesa in materia di personale degli Enti regionali e di rispetto del patto di stabilità da parte delle società partecipate, già in vigore sino al 31 dicembre 2013, viene confermato il blocco dei rinnovi contrattuali del personale regionale ed ulteriormente rinviato il pagamento di spettanza a titolo di arretrati maturati in applicazione di contrattazioni già</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.</i></p> <p>1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.</p> <p>2. (OMISSIS)</p>	<p>Art. 11, comma 8 per violazione: art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione; art. 117, 2° comma lettera e) Cost. (competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>i quali possa essere utilizzato il bacino dei forestali. La censura mossa è relativa al contrasto con l'articolo 97 della Costituzione per via del fatto che la norma non subordina l'utilizzazione del personale appartenente al suddetto bacino alla preventiva verifica dei costi relativi al servizio finora espletato. Ciò produrrebbe violazione anche dell'articolo 117, comma 2 lettera e) della costituzione che assegna la materia della tutela della concorrenza alla competenza legislativa dello Stato.</p>	<p>essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.</p>		
<p>L'articolo 12 interviene a riorganizzare il personale addetto al settore forestale e alla prevenzione degli incendi, trasferendo in capo al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Si prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali per l'avvalimento del personale. Al fine di ottimizzare il lavoro dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi</i></p> <p>1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il</p>	<p>Art. 12, commi 5 e 6 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 117, 2° comma lettera l) Cost. (competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>medesimi soggetti, il comma 6 aveva previsto la possibilità di assegnare compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge ai lavoratori forestali, assegnando un rimborso chilometrico da corrispondere agli stessi qualora l'Amministrazione non provveda con propri mezzi al loro trasporto dal centro di raccolta al cantiere di lavoro. Importo che non può essere calcolato su una distanza superiore a 15 Km, rimborso questo previsto dall'art.54 del C.C.N.L. senza limite di percorrenza.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la disposizione, ritenendo che si tratti di una interferenza in materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma2, lettera l) Cost.) , nonché sotto il profilo della violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>Per quest'ultimo motivo è stata impugnata anche la norma di cui al</p>	<p>personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.</p> <p>2. (OMISSIS) 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS)</p> <p>5. Per il personale di cui agli articoli 45 <i>ter</i>, 46 e 47 della legge regionale n.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>comma 5 del medesimo articolo in relazione allo stanziamento ivi previsto per l'utilizzazione di personale al fine di provvedere all'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica.</p>	<p>16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l'amministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti di cui al comma 5 non può superare l'importo calcolato su una distanza di 15 chilometri.</p> <p>7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito <i>web</i> ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.</p>		
<p>L'articolo 13 disciplina una serie di interventi in materia di personale dei Consorzi di Bonifica finalizzati anche a garantire gli emolumenti al relativo personale.</p> <p>In particolare primi quattro commi introducono una nuova disciplina in materia di organizzazione territoriale dei consorzi di bonifica, al fine di rendere la gestione del servizio più omogeneo, individuando due consorzi, uno per la Sicilia occidentale ed uno per la Sicilia orientale.</p> <p>Alcune disposizioni riportate in neretto nella colonna di destra sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola</i></p> <p>1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle</p>	<p>Art. 13, commi 5, 6 limitatamente al capoverso, 7 e 8 per violazione: art. 3 Cost. (principio di uguaglianza); art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>state impugnate sotto i seguenti profili: violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione.</p> <p>Il quinto comma autorizzava l'Assessorato regionale dell'agricoltura a trasferire determinate somme per il funzionamento dei consorzi. La norma è stata censurata sotto il profilo della mancanza di un'adeguata copertura</p>	<p>acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.</p> <p>2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.</p> <p>3.. (OMISSIS) 4. (OMISSIS)</p> <p>5. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotti dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 e successive modifiche e integrazioni,</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>finanziaria.</p> <p>Il sesto comma affidava alla Serit spa la riscossione di tutti i ruoli di contribuenza dei consorzi stessi. Il</p>	<p>sono sostituiti dal seguente:</p> <p>“1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2012, n. 9 e per le spese di funzionamento dei consorzi di bonifica, comprese quelle relative al personale, un contributo omnicomprensivo fino al 95 per cento per l'anno 2014, fino al 90 per cento per l'anno 2015 e fino all'85 per cento per l'anno 2016. Per le finalità del presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire ai consorzi un'ulteriore somma di 8.000 migliaia di euro a valere sulla UPB 10.3.1.3.1, capitolo 147303”</p> <p>6. La riscossione di tutti i ruoli di contribuenza dei consorzi di bonifica è affidata a SERIT S.p.A.. I terreni e</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Commissario dello Stato ha impugnato la previsione, sostenendo che la Serit spa sia un soggetto giuridico inesistente, ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale del 28 settembre 2011, che ha avviato la procedura per la c.d. fusione per incorporazione inversa, attuata con la società per azioni Riscossione Sicilia.</p> <p>Anche i commi 7 e 8 sono stati impugnati per inadeguata copertura finanziaria e per la presunta violazione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione. La relativa copertura finanziaria è stata ritenuta non credibile, nè sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</p>	<p>gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.</p> <p>7. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>8. Per le finalità di cui al comma 7, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire all'ESA la somma di 5.280 migliaia di euro.</p>		
<p>L'articolo 14 ha previsto norme per l'Ente Acquedotti Siciliano finalizzate a garantire gli emolumenti al relativo personale (comma 1), nonché previsioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani</i></p> <p>1. In favore dell'Ente acquedotti</p>	<p>Art. 14 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>a favore dell'Istituto regionale del vino e dell'olio e dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, e per gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia sempre finalizzate al pagamento degli oneri per il personale.</p> <p>L'intero articolo è stato impugnato per violazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto la relativa copertura finanziaria è stata ritenuta non credibile, nè sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</p>	<p>siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 14.256 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</p> <p>2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 <i>quinquies</i> dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 207 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</p> <p>3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 <i>quinquies</i> dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>1.107 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</p> <p>4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 <i>quinquies</i> dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 2.900 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.</p>		
<p>L'articolo 17 autorizzava, al comma 1, il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 del disegno di legge determinandone l'importo complessivo per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.</p> <p>La norma è stata impugnata limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della Legge regionale n. 9/2013.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Rifinanziamento leggi di spesa</i></p> <p>1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa complessiva di 262.931 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 56.212 migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016. (limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della Legge regionale n. 9/2013.)</p>	<p>Art. 17, comma 1 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 2 prevedeva la destinazione del risparmio conseguente all'accertamento del risultato di gestione per l'anno 2013 del Servizio sanitario alla copertura di obbligazioni pregresse relative a contratti di formazione avviati negli esercizi finanziari precedenti. Il Commissario dello stato ha impugnato la norma in quanto in assenza di opportuna relazione tecnica non si comprenderebbe se esse costituiscono residui passivi o debiti fuori bilancio e sarebbero coperte con risorse incerte ed eventuali.</p> <p>Analogamente per questioni attinenti il profilo della copertura finanziaria sono stati impugnati i commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo riguardanti rispettivamente</p> <p>- somme per il comune di Lampedusa per fronteggiare le emergenze umanitarie,</p>	<p>2. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione per l'anno 2013 del Servizio sanitario regionale, come determinato da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica ministeriali dell'attuazione del Programma operativo, è destinato, sino all'importo di 19.000 migliaia di euro, alla copertura delle obbligazioni pregresse derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.</p> <p>3. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nel territorio del Comune di Lampedusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>-stanziamenti per il Dipartimento regionale della protezione civile per il pagamento della locazione degli immobili,</p> <p>- somme per il mantenimento dei livelli di operatività della gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari,</p> <p>- fondi per il funzionamento del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM),</p> <p>- somme per far fronte ai disagi dei territori del messinese colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina il giorno 1 ottobre 2009, il mese di febbraio 2010 (oltre che nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011 come la norma già prevedeva),</p> <p>- somme per consentire il rafforzamento degli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano,</p> <p>- risorse per la gestione e la valorizzazione del Museo-Miniera ‘Cozzo Disi’,</p>	<p>utilizzate dal Comune di Lampedusa per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dell'isola, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali.</p> <p>4. La dotazione finanziaria del capitolo 116508 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2014, dell'importo di 350 migliaia di euro per far fronte alle esigenze finanziarie del Dipartimento regionale della protezione civile per il pagamento della locazione degli immobili.</p> <p>5. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 4.000 migliaia di euro, da destinare anche alla salvaguardia ed al mantenimento dei livelli minimi di operatività.</p> <p>6. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 195 della legge</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 e la spesa di 800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016.</p> <p>7. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:</p> <p>‘6 bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.’.</p> <p>8. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano, è autorizzata, per l'esercizio</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Specificamente a proposito del comma 9 è stato ravvisato il contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto lo stesso amplia la platea da soggetti destinatari dei benefici regionali di cui all'art. 53, c. 6 della L.R. 9/2013 (inserendo anche i soggetti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Messina il giorno 1 ottobre 2009 ed il mese di febbraio 2010, oltre che nei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011, come la norma già prevedeva, in assenza di una preventiva quantificazione dell'onere e di una adeguata determinazione della copertura finanziaria.</p>	<p>finanziario 2014, la spesa di 10 migliaia di euro.</p> <p>9. All'articolo 53, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo la parola ‘Messina’ aggiungere le parole ‘il giorno 1 ottobre 2009, il mese di febbraio 2010 e’.</p> <p>10. Per la gestione e la valorizzazione del Museo-Miniera ‘Cozzo Disi’, ai sensi della convenzione stipulata con la Regione il 15 novembre 2012, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo all'ente gestore.</p>		
<p>Con la predetta disposizione, il legislatore intendeva regolamentare il finanziamento delle prestazioni di natura socio sanitaria. Al fine di assicurare l'effettiva integrazione tra servizi sanitari e servizi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali</i></p> <p>1. Al fine di assicurare l'effettiva integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, ai distretti</p>	<p>Art. 19 per violazione: art. 17 lettera c) dello Statuto Speciale (contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di assistenza sanitaria);</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>socio-assistenziali, in particolare, l'articolo in esame prevedeva, al comma 1, che fosse vincolata ai distretti sanitari quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento destinabili a tale finalità, e che le suddette risorse si aggiungessero a quelle destinate a tale finalità, nell'ambito del Fondo sanitario regionale.</p> <p>Stabiliva, inoltre, che le Aziende sanitarie assicurassero, in deroga al limite massimo stabilito dall'art. 59, comma 1, della L.R. n. 33/1996, la copertura dei costi integrativi di loro competenza per le prestazioni di natura socio-sanitaria.</p> <p>Ad avviso del Commissario dello Stato che ha impugnato l'intero articolo, tale finanziamento sembra configurarsi come un vero e proprio livello ulteriore di assistenza sanitaria che la Regione, essendo in Piano di rientro, non può garantire.</p> <p>La possibilità di derogare al suddetto limite, esprimendo la volontà del legislatore regionale di porre ulteriori oneri relativi all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a carico delle</p>	<p>socio-sanitari è vincolata, di concerto tra l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa delibera della Giunta regionale, quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, assegnate alla Regione nonché di eventuali altre fonti di finanziamento - anche comunitarie - destinabili a tale finalità. Le suddette risorse si aggiungono a quelle destinate a tale finalità nell'ambito del Fondo sanitario regionale.</p> <p>2. Le Aziende sanitarie provinciali, sulla base del Piano socio-sanitario integrato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, assicurano, in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996,</p>	<p>art. 117, comma 3 Cost. (contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica); art. 120 Cost. (principio leale di collaborazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>risorse destinate al Servizio sanitario regionale rappresenta, ad avviso del ricorrente, un'ulteriore e più grave violazione degli obblighi assunti dalla Regione nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e appare, pertanto, in contrasto con la normativa nazionale vigente in materia. . In particolare si rinvia al disposto dell'art. 2, comma 80 e 95 della legge n. 191/2009 secondo cui “gli interventi del piano sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro” .</p> <p>Ad avviso del Commissario risulta violato l'articolo 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “assistenza sanitaria”, oltre che l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.</p> <p>Ulteriore profilo di incostituzionalità è</p>	<p>n. 33, la copertura dei costi integrativi di loro competenza, per le prestazioni di cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e del decreto interassessoriale n. 16/2012 dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>stato contestato in rapporto al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.</p>			
<p>L'articolo 22 prevede che entro sessanta giorni siano predisposte dal Dipartimento bilancio le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate. Con apposito decreto l'Assessore regionale per l'economia, al fine di garantire un congruo prezzo di vendita, fissa i prezzi di riserva al di sotto dei quali la Regione non potrà procedere alla cessione delle azioni.</p> <p>In tal caso IRFIS-FINSICILIA può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva.</p> <p>Il comma 3 della norma in commento prevede che dall'attuazione del presente articolo derivino entrate non inferiori a 60 milioni di euro.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato il secondo comma</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22. <i>Cessione di partecipazioni azionarie</i></p> <p>1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono predisposte dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate.</p>	<p>Art. 22, comma 2 limitatamente al secondo periodo e comma 4 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione); art. 117, 2° comma lettera l) (competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>dell'articolo limitatamente all'ultimo periodo che prevedeva la facoltà dell'Irfis di acquistare le quote di cui trattasi nonché il quarto comma secondo il quale si prevedeva la nomina da parte del Presidente della regione dei nuovi componenti degli organi societari.</p> <p>Le previsioni suddette sono state considerate in contrasto con gli articoli 81, 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione (competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile).</p> <p>Il Commissario ha contestato la previsione della decadenza “ope legis” degli organi della società a totale e/o parziale capitale regionale di cui è prevista la cessione, asserendo che i poteri di nomina e revoca degli organi di società con partecipazione pubblica vengono definiti dall'art. 2449 del Codice Civile e quindi non è consentito al legislatore regionale di introdurre una propria disciplina speciale per una categoria soltanto di società partecipate.</p>			

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>In particolare, il comma 2 dell' articolo 22, unitamente alle previsioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 36 e 41 è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione giacché tutte pongono a carico dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'onere finanziario derivantine che dovrebbe ricadere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione o sul Fondo di cui all'art. 61 della L.R. 17/2004 o ancora a seguito di indeterminate rimesse da parte dell'E.S.A., senza che sia possibile conoscere l'entità delle stesse e valutare la congruenza con i compiti e le nuove finalità ora disposte.</p> <p>Viene contestato anche il silenzio della relazione tecnica sull'esistenza o meno di risorse libere da parte dell'Irfis e sul relativo ammontare. In buona sostanza si contesta l' indeterminatezza della spesa autorizzata anche dai successivi articoli 26, 27, 28 e 36.</p>	<p>2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita delle azioni di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono fissati i prezzi di riserva al di sotto dei quali non si procede alla vendita. In tal caso IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva.</p> <p>3. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60.000 migliaia di euro.</p> <p>4. Al fine di accelerare le procedure di vendita delle azioni e la relativa cessione, il Presidente della Regione procede alla designazione, tra i dirigenti regionali in servizio, dei nuovi componenti degli organi societari in sostituzione degli attuali che cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
L'art. 23 introduce una nuova disciplina	<p style="text-align: center;">Art. 23. <i>Modifiche di norme in materia di</i></p>	Art. 23, 2° comma per	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>in materia di società pubbliche regionali, modificando il disposto di una precedente legge finanziaria regionale al riguardo, al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica ed individuando le società e le aree strategiche nelle quali è confermato il mantenimento da parte della regione di una propria partecipazione.</p> <p>Esso tuttavia, secondo il Commissario dello Stato, nei commi 2° e 3° si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p> <p>In merito al comma 2 in particolare si sostiene la violazione dell’articolo 97 della Costituzione poichè la disciplina ivi dettata sarebbe contraddittoria, ponendo da un canto un divieto di assunzione di personale, ma ammettendo dall’altro una deroga a favore del personale già “in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009” presso le società poste in liquidazione e già destinatarie delle procedure di licenziamento per cessazione di attività.</p> <p>La disposizione censurata configura,</p>	<p style="text-align: center;"><i>società pubbliche regionali</i></p> <p>1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>‘1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:</p> <p>a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;</p> <p>b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;</p> <p>c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;</p> <p>d) Riscossione Sicilia S.p.A. per</p>	<p>violazione:</p> <p>art. 3 Cost. (principio di uguaglianza);</p> <p>art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>inoltre, secondo l'impugnativa proposta, “una sorta di mobilità a sé stante difforme ed elusiva di quanto previsto dalla recente normativa statale che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica introdotto dal primo menzionato art. 3 del D.L. 101/2013, in quanto non assicurerebbe nelle sue fasi attuative, la condizione essenziale di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali e la necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali.”</p> <p>Anche il 3° comma del medesimo articolo, limitatamente all'ultimo periodo dell'introdotta comma 6 bis dell'art.20 della L.R. 11/2010, è stato considerato in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nella norma è prevista la mobilità del personale in servizio presso le società a totale partecipazione pubblica poste in liquidazione e nelle altre ritenute strategiche nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 1 L.R. 10/2000, all'ARPA. Il Commissario ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo</p>	<p>l'area servizi di riscossione dei tributi;</p> <p>e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;</p> <p>f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;</p> <p>g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;</p> <p>h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;</p> <p>i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;</p> <p>l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;</p> <p>m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>cui è illegittima l'immissione in servizio nelle amministrazioni pubbliche di personale esterno anche se proveniente da società a totale capitale pubblico strumentali e facenti parte dell'apparato regionale cosiddetto parallelo.</p> <p>Per il commissario la norma sottende la “ratio” di tutela dei lavoratori occupati nelle società in liquidazione che, essendo ricollegabile ad un interesse specifico dei dipendenti, non può essere considerata idonea a giustificare una deviazione dal principio generale del pubblico concorso posto a tutela di tutti i cittadini che aspirano a ricoprire pubblici uffici.</p>	<p>2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza”.</p> <p>2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>“6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni,</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. In deroga al divieto di nuove assunzioni di cui al presente comma, le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione, per l'espletamento dei servizi affidati dagli enti soci committenti in regime di <i>in house providing</i>, previa determinazione e nei limiti dei reali fabbisogni di personale, possono assumere personale, già in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009, in possesso dei requisiti di legge, presso le società poste in liquidazione, destinatario delle procedure di licenziamento collettivo promosse ai sensi della legge n. 223/1991 per cessazione di ogni attività. Gli accordi sindacali con cui sono definite le procedure di cui alla legge n. 223/1991, sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia, previa delibera della Giunta regionale, che ne verifica la compatibilità con le norme vigenti in materia di patto di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>stabilità e politiche di <i>spending review</i> nonché la necessaria copertura finanziaria. Il personale assunto è inquadrato nel rispetto delle norme dei contratti collettivi applicati, con livelli e profili professionali adeguati alle mansioni che sono attribuite sulla scorta dei contratti di servizio stipulati dalle società regionali con gli enti soci committenti, senza alcun riconoscimento di indennità, superminimi e trattamenti economici e giuridici eventualmente goduti in costanza di precedenti rapporti di lavoro, e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e delle direttive già in precedenza adottate con apposite deliberazioni della giunta regionale”.</p> <p>3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>"6 bis. Il personale che presta servizio</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. Tali disposizioni si applicano anche per la mobilità di personale dalle società partecipate della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni all'ARPA.</p> <p>6 ter. 1 liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.</p> <p>6 quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6 ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.</p> <p>6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario”.</p>		
L'art. 24 prevede che l'IRCAC debba	<p style="text-align: center;">Art. 24. <i>Impiego fondi IRCAC inutilizzati</i></p>	Art. 24 per violazione:	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>annualmente rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate attinenti alla L.R. 37/1987 nel Fondo unico a gestione separata dallo stesso gestito. Tali somme resteranno in dotazione al predetto istituto per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione a carattere innovativo nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e ad altre finalità indicate nel 2° comma ad eccezione di 10 milioni di euro che dovrebbero essere versati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e il settore sociale. Risorse queste che sono riportate nel riquadro A1 “maggiori entrate finali” del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria.</p> <p>Il Commissario ha contestato la violazione dell’articolo 81 della Costituzione; non risulterebbe certa la disponibilità finanziaria (pari a 10 milioni) richiesta e non si evincerebbero dalla relazione tecnica i criteri secondo i quali è stato quantificato l’ammontare</p>	<p>1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nel Fondo unico a gestione separata gestito dall’IRCAC, attinenti alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, l’IRCAC procede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad una verifica dei crediti a medio termine e di esercizio, deliberati ai sensi della citata legge regionale, disimpegnando dal citato fondo le somme relative ai predetti crediti concessi e non erogati da oltre due anni e i relativi provvedimenti concessivi, adottati dall’IRCAC e/o dalla Regione siciliana, si intendono revocati.</p> <p>2. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all’IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall’IRCAC</p>	<p>art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>delle risorse da trasferire al bilancio della Regione. Apparirebbe aleatoria anche la maggiore entrata destinata al funzionamento del coacervo delle nuove spese previste dell'intero provvedimento legislativo.</p>	<p>per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 10.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e per il settore sociale.</p>		
<p>Con l'art. 25 viene istituito un fondo rotativo gestito da CRIAS la cui copertura dovrebbe essere reperita sempre con parte dei fondi nella disponibilità dell'IRFIS, ma subordinata al diritto potestativo della Giunta regionale che dovrebbe/potrebbe autorizzare l'IRFIS a rendere disponibili 15 milioni di euro delle proprie risorse. La norma è stata censurata sulla base di criticità analoghi a quelli avanzati in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Istituzione di fondo rotativo per aiuti alle imprese</i></p> <p>1. A decorrere dal 2014 è istituito un fondo rotativo di 30.000 migliaia di euro, gestito da CRIAS, per l'erogazione di anticipazioni finanziarie in favore di micro e piccole imprese.</p> <p>2. Il predetto fondo può essere destinato, per una misura massima di</p>	<p>Art. 25 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
relazione all'art. 22 al cui commento si rinvia.	<p>5000 migliaia di euro, anche a copertura di operazioni di sospensione temporanea, non superiore a 24 mesi complessivi, del pagamento delle rate di rimborso o di rimodulazione dei debiti pregressi, relativi ad imprese che per condizioni temporanee di difficoltà economico-finanziaria non sono considerate in <i>bonis</i> da non oltre 24 mesi alla data del 31 dicembre 2013. Per le stesse finalità di cui al presente comma l'IRCAC è autorizzata ad utilizzare fino ad un massimo di 5.000 migliaia di euro le risorse disponibili sul Fondo unico a gestione separata, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1, Irfis-FinSicilia S.p.A. può essere autorizzata dalla Giunta regionale a rendere disponibili le predette somme a valere sui fondi di cui alla legge 28 dicembre 2004, n. 17.</p>		
L'art. 26 prevede l'istituzione di un	<p style="text-align: center;">Art. 26. <i>Fondo unico regionale per gli aiuti</i></p>	Art. 26 per violazione:	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca. Esso, come segnalato nel ricorso, sostanzialmente riproduce il contenuto dell'art. 5 del ddl 566- stralcio I, oggetto di ricorso dinanzi la Corte costituzionale in data 23 dicembre 2013 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, “atteso che il costituendo fondo è destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia a prima richiesta ad imprese agricole e della pesca, omettendo di quantificare gli oneri conseguenti ed il limite alla garanzia a prima richiesta secondo criteri sulla modalità di utilizzazione rimessi ad un emanando decreto presidenziale”.</p> <p>Viene inoltre contestata l'indeterminatezza della copertura per la quale si rinvia a un Fondo di rotazione ESA in atto destinato ad altre finalità.</p>	<p style="text-align: center;"><i>all'agricoltura e alla pesca</i></p> <p>1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca operanti nel territorio regionale è costituito un Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca, la cui dotazione iniziale è pari all'ammontare delle somme di cui al comma 3, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione Europea per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>2. Le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, la cui gestione è affidata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia all'IRFIS-FinSicilia S.p.A, sono disciplinate con</p>	<p>art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.</p> <p>3. Tutte le disponibilità libere nonché i rientri del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono versate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. e sono destinate esclusivamente alle finalità del Fondo di cui al comma 1.</p>		
<p>L'articolo 27 al fine di favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie, anche di fatto, purché coniugate nell'ultimo triennio o, in caso di coppie di fatto, iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché al fine di garantire sostegno al settore dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il risparmio energetico, prevedeva la possibilità per Irfis Finsicilia, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, di integrare nel</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27.</p> <p style="text-align: center;"><i>Adesione alla convenzione ABI-CDP</i></p> <p>1. Per favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie coniugate nell'ultimo triennio nonché di quelle di fatto iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché per garantire sostegno al settore dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il risparmio energetico in edilizia, IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle</p>	<p>Art. 27 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo già fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.</p> <p>Il contributo erogato da Irfis-Finsicilia poteva, ai sensi del secondo comma della norma in esame, raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto ed essere erogato nei tempi e modi sanciti in seno alla convenzione ABI-CDP cui Irfis-Finsicilia dovrà aderire.</p> <p>La norma è stata impugnata per presunto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista e della violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p>risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare, nel caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.</p> <p>2. Il contributo fornito da IRFIS-FinSicilia S.p.A., a seconda delle classi di rischio del mutuo agevolato e previa autonoma valutazione del rischio, può raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto ed è erogato nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione ABI-CDP cui IRFIS-FinSicilia S.p.A. stessa aderisce con apposito accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
L'articolo 28 individuava apposite	Art. 28. <i>Interventi per il sostegno al</i>	Art. 28 per violazione:	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>misure a sostegno del pagamento delle rate di mutuo e di affitto. In particolare, prevedeva che l'Irfis FinSicilia potesse, per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari ubicati nel territorio siciliano, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475 della Legge 244/2007. Il secondo comma della norma istituiva, inoltre, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tali risorse, secondo le previsioni dell'articolo, avrebbero potuto essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che avviino, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.</p> <p>Le risorse sarebbero state prioritariamente assegnate ai Comuni che abbiano emanato o emanino disposizioni</p>	<p style="text-align: center;"><i>pagamento delle rate di mutuo e di affitto</i></p> <p>1. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari ubicati nel territorio siciliano, IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di cui al comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità e con le modalità di cui ai commi da 476 a 480 del medesimo articolo.</p> <p>2. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che avviino, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di</p>	<p>art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.</p> <p>La norma è stata impugnata per presunto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista e della violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p>inquilini morosi incolpevoli. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra i comuni della Regione. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi e le modalità della loro assegnazione, alle quali si attengono i comuni. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai comuni che abbiano emanato o emanino, entro i termini di cui sopra, disposizioni per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano o abbiano previsto percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.</p>		
<p>L'articolo 29 prevedeva interventi volti a favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati, incrementando l'offerta abitativa attraverso il recupero dei centri storici dei comuni siciliani e istituendo, a tal fine presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, un Fondo destinato ad attivare procedure di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29. <i>Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati</i></p> <p>1. Per incrementare l'offerta abitativa nei confronti dei nuclei familiari svantaggiati attraverso il recupero dei centri storici o dei quartieri degradati</p>	<p>Art. 29 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione. Il secondo comma prevedeva inoltre che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con proprio decreto definisca le modalità per l'accesso al fondo, dando comunque priorità ai comuni che procedono all'esproprio di immobili non utilizzati ubicati nei propri centri storici e li destinino, previa ristrutturazione, alla vendita a prezzi agevolati, anche con la modalità dell'affitto con riscatto, alle famiglie con disabili o con reddito ISEE inferiore ai 20mila euro. Per tali finalità l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità era autorizzato a stipulare convenzioni con operatori privati.</p> <p>Secondo il Commissario la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalla disposizione contenuta nell'articolo, appare non</p>	<p>dei comuni siciliani, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un Fondo destinato ad attivare procedure di riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, definisce le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, dando comunque priorità ai comuni che procedono, previa programmazione di opere di preminente interesse regionale, al recupero degli immobili fortemente degradati e dei rispettivi centri storici e li destinino mediante alienazione a prezzi agevolati, anche con la modalità della locazione con diritto di riscatto, alle famiglie con reddito</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare, così come richiesto dalla Corte costituzionale con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze 192/2012 e 18/2013).</p>	<p>ISEE inferiore ai 20 mila euro in cui nessuno dei componenti sia proprietario di immobile ad uso residenziale.</p> <p>3. L’Istituto della locazione con diritto di riscatto di cui al comma 2 si applica anche agli immobili di proprietà regionale degli IACP nonché degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di applicazione della locazione con diritto di riscatto previo pagamento di un canone non inferiore al doppio di quello in atto dovuto agli enti di cui al comma 2.</p> <p>4. I termini previsti dal comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono differiti al 31 dicembre 2014.</p> <p>5. Per le finalità di cui al comma 2, l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a stipulare convenzioni con</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>operatori privati per predisporre adeguati strumenti finanziari di supporto ad interventi di <i>social housing</i>.</p> <p>6. Per l'anno 2014 per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7.400 migliaia di euro.</p> <p>7. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo nonché all'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse complessive è destinata in via prioritaria alla realizzazione di alloggi a canone agevolato destinati ai genitori separati o divorziati la cui casa sia stata assegnata all'altro coniuge, che si trovino in condizione di grave difficoltà economica.</p>		
<p>L'articolo 30 contiene disposizioni in materia di personale precario prevedendo, in particolare, che il Dipartimento regionale del lavoro predisponga l'elenco regionale dei lavoratori socialmente utili e impegnati in progetti di pubblica utilità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30. <i>Disposizioni in materia di personale precario</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto</p>	<p>Art. 30, comma 13 per violazione: art. 3 Cost. (principio di uguaglianza); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>sulla base di criteri indicati al comma 1. In relazione a quanto previsto dal recente decreto legge 101/2013 e nel rispetto delle disposizioni in esso previste, si prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori prima menzionati possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2016. Si prevede al contempo l'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori del regime transitorio dei lavori socialmente utili, con la contestuale istituzione di un fondo straordinario per la salvaguardia di equilibri di bilancio da parte del Dipartimento delle autonomie locali. Le varie misure finanziarie connesse all'applicazione dell'articolo in commento sono attribuite in modo corrispondente ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione e riepilogati in allegato alla presente legge.</p>	<p>legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anzianità di utilizzazione; b) in caso di parità maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parità anzianità 	<p>imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il 13° comma è stato impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Esso infatti prevedeva che fino al 31.12.2016 dovessero essere applicate le disposizioni dell’art. 19 della L.R. 25/1993 e dell’art. 8 della L.R. 38/1994, le quali rispettivamente stabiliscono che i concorsi pubblici siano soltanto per titoli, determinati e valutati secondo le previsioni dettate da appositi decreti assessoriali.</p> <p>Il rinvio a tale normativa regionale e la prevista selezione per soli titoli, peraltro, determinati con Decreto Assessoriale, ad avviso del ricorrente creerebbe modalità di selezione per i processi di stabilizzazione del personale precario difformi da quanto prescritto sia dall’art. 35, comma 3 bis del D. Leg.vo 165/2001, che dall’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 e configurerebbe quindi un “immotivato trattamento differenziato in assenza di peculiari situazioni regionali rispetto al personale precario di tutte le</p>	<p>anagrafica.</p> <p>2 -12 . (OMISSIS).</p> <p>13. Si applicano, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>altre amministrazioni pubbliche del rimanente territorio nazionale, che si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza ed imparzialità ed anche di buon andamento della pubblica amministrazione” laddove la verifica delle capacità professionali sarebbe demandata al solo possesso di titoli e non anche all’effettiva capacità mostrata dai candidati nello svolgimento delle prove concorsuali.</p>			
<p>L’art. 32 reca proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, prevedendo la possibilità per l’Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale, di attivare procedure di reclutamento a tempo indeterminato per il personale da inquadrare nelle categorie A e B e procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D. Detta possibilità è limitata esclusivamente al personale già in possesso dei requisiti di cui alla legge finanziaria statale degli anni 2006 e 2007, nonché a coloro che hanno maturato almeno tre anni di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32. <i>Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione</i></p> <p style="text-align: center;">1. L’Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale di ruolo, determinata con l’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31</p>	<p>Art. 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7 per violazione: art. 3 Cost. (principio di uguaglianza); art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Regione. Le procedure di reclutamento speciale non possono superare il limite del 50 per cento dei posti disponibili, a garanzia, pertanto, di un adeguato eccesso dall'esterno. Nelle more che si completino le procedure di reclutamento speciale e fino al 31 dicembre 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica vacanti. Per le medesime finalità è prevista la proroga dei contratti di lavoro subordinato instaurati a norma delle precedenti leggi regionali 2/2007 (articolo 7), 24/2010 (articolo 4) e 5/2012 (articolo 2, comma 4). Infine, a decorrere dal 2014 si prevede l'istituzione di un fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale con una dotazione finanziaria di complessivi 6.000 migliaia di euro per il triennio 2014/2016.</p> <p>Secondo il Commissario dello Stato</p>	<p>agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e integrazioni, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e al contempo ridurre il numero dei contratti a termine, sino al 31 dicembre 2016, è autorizzata:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell'ordinamento professionale del personale regionale;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell'ordinamento professionale del personale regionale.</p> <p>2. Le procedure di cui alle</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>che ha impugnato i commi 1, 2, 3, 6 e 7 la norma introdurrebbe “una diversa ed autonoma disciplina per le proroghe della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, procedendo difformemente da quanto operato per il personale degli Enti locali nel precedente art. 30 ove, correttamente, non si fa alcuna menzione delle procedure concorsuali da avviare in quanto, secondo il comma 10 dell’art. 4 del D.L. 101/2013, le Regioni anche a Statuto Speciale, sono tenute ad attuare quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo, concernenti sia le procedura concorsuale speciale o quella speciale transitoria, che le possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato.” Da qui la censura relativa al mancato rispetto dell’articolo 3 e 97 della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento rispetto alle analoghe fattispecie regolate dalla legislazione nazionale.</p>	<p>lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché a coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.</p> <p>3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, sono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50 per cento dei posti</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>disponibili a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015 e 2016, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.</p> <p>4. (OMISSIS). 5. (OMISSIS).</p> <p>6. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 1.000 migliaia di euro per l'anno 2014, 2.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e 3.000 migliaia di euro per l'anno 2016. Il Fondo è annualmente alimentato:</p> <p>a) dall'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;</p> <p>b) dal 50 per cento delle somme</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 7, in particolare, disponeva la proroga fino al 31 dicembre 2016 di contratti di lavoro a tempo determinato già cessati nel 2012 e come tali non più suscettibili di nuova costituzione e prosecuzione triennale. Il Commissario ne ha contestato la costituzionalità in quanto si tratterebbe di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato che come tali dovrebbero soggiacere alle disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001.</p> <p>La disposizione inoltre, ad avviso del ricorrente, traviserebbe la “ratio” del D.L. 101/2013 e di tutta la normativa statale in materia di precariato, in quanto atta a “favorire la formazione e il consolidamento di situazioni pregresse di</p>	<p>versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione, società partecipate dalla stessa nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all'Amministrazione regionale.</p> <p>7. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono prorogati i contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. La somma di 320 migliaia di euro annui per il triennio 2014-2016, a valere sulle disponibilità della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, è trasferita dall'Assessorato regionale</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>lavoro a tempo determinato senza valutare preventivamente le effettive esigenze degli enti presso i quali dovrebbero essere avviate le procedure di stabilizzazione e la compatibilità finanziaria degli stessi apparendo piuttosto volta a tutelare le aspettative di una ristretta cerchia di beneficiari.”</p> <p>La disposizione è, altresì, censurabile, secondo il Commissario dello Stato, sotto il profilo della copertura finanziaria in quanto priva di un’adeguata e documentata quantificazione degli oneri e imputata genericamente sulle disponibilità del Cap. 443305, la cui dotazione viene ridotta di circa un 30% rispetto a quella dell’anno precedente.</p>	<p>del territorio e dell’ambiente agli enti parco per le finalità del presente comma.</p>		
<p>L’articolo 33 concerneva le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato previste dal precedente articolo 30, stabilendo che decorrano dall’1 gennaio 2014. Secondo l’impugnativa tale proroga apparirebbe generalizzata ed indistinta, incongruamente con quanto previsto nel precedente art. 30, comma 4, ove la decorrenza dell’eventuale proroga</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33. <i>Decorrenza delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato</i></p> <p>1. La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dalla presente legge decorre dall’1 gennaio 2014.</p>	<p>Art. 33 per violazione: art. 3 Cost. (principio di uguaglianza); art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. (principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>è rimessa agli Enti utilizzatori del personale a tempo determinato che avranno cura di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per ricorrere alla prosecuzione dell'utilizzo del personale precario. Esso inoltre, ad avviso del ricorrente, è in contrasto con le disposizioni di cui all'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 in base al quale le assunzioni a tempo determinato costituiscono una fattispecie residuale rispetto alla regola fissata dal comma 1 del medesimo articolo, secondo il quale “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. La norma in esame, pertanto, contrasta anche con l'articolo 117, 2° comma, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.</p>		<p>Amministrazione); art. 117, 2° comma lettera l) e 3° comma (competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e contrasto con i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica).</p>	
<p>L'articolo 34 relativo ad interventi a favore dei lavoratori appartenenti al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34. <i>Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP -</i></p>	<p>Art. 34, 2° comma per violazione:</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>bacino Pip emergenza Palermo è stato sottoposto a censura sotto il profilo della mancata copertura finanziaria della proroga ivi prevista, specificamente al primo periodo del comma due. Secondo l'impugnativa la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalla disposizione citata non apparirebbe credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare, così come richiesto dalla Corte costituzionale con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze 192/2012 e 18/2013).</p> <p>In particolare è stato asserito il contrasto con l'art. 81 della Costituzione, nella parte in cui la norma dispone la prosecuzione degli interventi in favore dei suddetti nel 2015 e 2016 e l'integrazione, per il corrente anno, di 4.000 migliaia di euro, a carico dei fondi ordinari del bilancio della Regione, delle risorse destinate ad interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionale</p>	<p style="text-align: center;"><i>Emergenza Palermo</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. – emergenza Palermo, è istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.</p> <p>2. La data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale n.</p>	<p>art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>nell’ambito del Piano di Azione e Coesione. L’impugnativa precisa che la “spesa derivante dalla suddetta integrazione di finanziamento e proroga di intervento è riportata in parte nel riquadro B2 “maggiori spese finali” del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria, modalità questa non conforme, secondo quanto argomentato in premessa, agli artt. 11, c. 6 e 17 della L. 196/2009 e quindi in contrasto con l’art. 81 della Costituzione”.</p>	<p>9/2013, è prorogata al 31 dicembre 2016 e resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l’onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l’assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l’ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all’iscrizione nell’elenco.</p> <p>4. L’Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli enti e gli organismi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell’assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell’elenco di cui al comma 1 in coerenza con la <i>ratio</i> dell’articolo 43, comma 1 della richiamata legge regionale 9/2013.</p> <p>5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall’elenco nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) ingiustificata  rinvia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;</p> <p>b) assunzione a tempo indeterminato;</p> <p>c) volontaria fuoriuscita dal bacino;</p> <p>d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 24.000 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad “Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)” nell'ambito del Piano di azione e coesione.</p>		
<p>L'articolo 36 prevedeva che l'Irfis potesse destinare il 25 per cento della dotazione del fondo istituito dalla legge 6/1997 per la costituzione di un fondo di garanzia per operazioni di <i>founding</i>. La norma è stata impugnata per presunto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista e della violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36. <i>Nuove iniziative per favorire lo sviluppo</i></p> <p>1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare il 25 per cento della dotazione finanziaria al 31 dicembre 2013 del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, alla costituzione di un fondo di garanzia per operazioni di <i>founding</i> per l'acquisizione delle risorse da destinare al finanziamento, con proprio rischio, di progetti di investimento che il medesimo istituto opererà,</p>	<p>Art. 36 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'art. 37 estende le agevolazioni, contribuzioni e benefici a qualsiasi titolo previsti dall'ordinamento regionale per la famiglia, alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili, istituiti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie mono-parentali. Esso è stato impugnato sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.</p> <p>L'impugnativa sottolinea che la generalizzata estensione “tout court”, senza distinzione alcuna tra i singoli benefici e le ragioni e le finalità sottese ad ognuno di questi, appare incompatibile con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione che impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto che trovano rispettivamente fondamento negli artt. 29 e 2 della Costituzione.</p> <p>La norma in esame introdurrebbe poi un'ulteriore ed ingiustificata disparità di</p>	<p>prioritariamente, con istituti nazionali ed internazionali pubblici.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VII Misure per il welfare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 37. <i>Estensione dei benefici regionali alle coppie di fatto ed alle famiglie monoparentali</i></p> <p>1. Le disposizioni previste dall'ordinamento regionale in materia di contribuzioni, agevolazioni e benefici previsti a qualsiasi titolo per la famiglia sono estese anche alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili istituiti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie monoparentali. Sono altresì estesi i diritti in materia sanitaria previsti dall'ordinamento per la famiglia.</p>	<p>Art. 37 per violazione: art. 3 Cost. (principio di uguaglianza); art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>trattamento all'interno della stessa categoria di “unioni di fatto” in quanto potrebbero accedere alla piena parificazione con le famiglie tradizionali solo quelle iscritte in appositi registri istituiti dai comuni della Regione.</p> <p>Poiché l'istituzione di detti registri è frutto della discrezionalità dei singoli enti civici, e soltanto in alcuni di essi sono presenti, le coppie di fatto residenti in comuni privi di tali registri, sarebbero escluse da ogni possibilità di accedere ai benefici e alle provvidenze per una circostanza non dipendente dalla loro volontà, a prescindere dall'esistenza o meno del legame affettivo esistente.</p> <p>Inoltre la disposizione contenuta nell'art. 37, ampliando in maniera non definitiva e definibile a priori la platea dei destinatari delle provvidenze e benefici previsti dall'ordinamento regionale nonché dei diritti in materia sanitaria, potrebbe comportare nuovi oneri che in assenza della valutazione degli stessi nella relazione tecnica, inducono lo scrivente a sottoporre la disposizione in questione al vaglio di codesta Corte, anche sotto il profilo della violazione dell'art.81 della</p>			

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Costituzione.</p> <p>L'art. 38 istituiva un Fondo regionale per le disabilità presso l'Assessorato alla famiglia.</p> <p>Per tale norma l'impugnativa rinvia alle osservazioni mosse in relazione alla adeguatezza, sufficienza e certezza della copertura dei nuovi o maggiori oneri posti dall'iniziativa legislativa in questione. Esso è stato quindi impugnato in forza della violazione dell'art. 81, Cost. nonché dell'art. 97 della Costituzione sotto il profilo della mancata garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38. <i>Istituzione Fondo regionale per le disabilità</i></p> <p>1. Per il triennio 2014-2016 è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Fondo per le disabilità dei cittadini siciliani, con l'obiettivo di integrare mezzi e strumenti predisposti dalla normativa nazionale di riferimento. Una quota pari al 20 per cento del fondo è riservata ai fini dell'attuazione dell'articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.</p> <p>3. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ed è erogato agli aventi diritto per il</p>	<p>Art. 38 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	tramite dei comuni secondo le modalità previste dal comma 2.		
<p>L'art. 39 prevedeva l'istituzione di un Fondo per il sostegno all'inclusione attiva per garantire un reddito minimo alle famiglie in difficoltà.</p> <p>La norma è stata ritenuta censurabile sotto il profilo della mancanza o inadeguatezza della copertura finanziaria (art. 81 Cost.), e della violazione del principio di buona andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sostegno all'inclusione attiva (SIA)</i></p> <p>1. In armonia con le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire un reddito minimo alle famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico, qualificabili come povere secondo l'indicatore ISTAT di povertà assoluta, per l'anno 2014 e in via sperimentale è istituito il Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA), con una dotazione finanziaria di 15.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro destinate al sostegno delle strutture accreditate presso l'AGEA (Fondazione Banco alimentare - Banco delle opere di carità) operanti in Sicilia per l'organizzazione di servizi di emergenza alimentare. Le strutture accreditate presso l'AGEA e beneficiarie di</p>	<p>Art. 39 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>contributi o sovvenzioni da parte della Regione possono fornire alimenti esclusivamente agli enti del privato sociale o alle parrocchie che basano le loro attività sulla gratuità del servizio.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, da adottare previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, sono definite le modalità di accesso al fondo e di erogazione dell'integrazione al reddito che comunque non può essere superiore a 400 euro mensili, in relazione al rapporto proporzionale derivante dal numero di abitanti residenti per singola provincia.</p> <p>3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato dai ribassi d'asta relativi a contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione regionale.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.		
<p>La norma istituiva il Fondo regionale per lo spettacolo.</p> <p>E' stata contestata la violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Si vedano i commenti agli articoli 38 e 39.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO VIII</p> <p>Misure per il turismo, i teatri e lo sport.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40.</p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo regionale per lo Spettacolo (FORES)</i></p> <p>1. E' istituito il Fondo regionale per lo spettacolo (FO.RE.S.) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno due anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza con particolare attenzione all'attività di tradizione.</p> <p>2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta</p>	<p>Art. 40 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>regionale e acquisito il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 70 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.</p> <p>3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta regionale e acquisito il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle <i>performance</i> svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>previsti dalle seguenti leggi di settore: legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.</p> <p>4. Per l'esercizio finanziario 2014, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato in 500 migliaia di euro.</p> <p>5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare contributi per il funzionamento e la gestione di teatri comunali non titolari di altri contributi regionali nonché per il finanziamento di attività di <i>start up</i>.</p> <p>6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 400 migliaia di euro.</p>		
<p>La norma mirava a istituire il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari. E' stata impugnata per lesione degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Le motivazioni sono analoghe a quelle espresse nei commenti agli articoli 36, 38 e 39.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41. <i>Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)</i></p> <p>1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e</p>	<p>Art. 41 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo ‘Vincenzo Bellini’ di Catania, Ente Autonomo regionale ‘Teatro Vittorio Emanuele’ di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestyadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione ‘The Brass group’, che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:</p> <p>a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;</p> <p>b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;</p> <p>c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;</p> <p>d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;</p> <p>e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;</p> <p>f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;</p> <p>g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.</p> <p>3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.		
<p>L'articolo dettava misure volte al potenziamento delle attività sportive ed alla concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche</p> <p>E' stato impugnato per lesione degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Le motivazioni sono analoghe a quelle espresse nei commenti agli articoli 34, 38 e 39.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42. <i>Potenziamento delle attività sportive isolane</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.800 migliaia di euro.</p> <p>2. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, dopo le parole “di serie A” aggiungere le parole “e di serie B”.</p> <p>3. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 800 migliaia di euro.</p>	<p>Art. 42 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	
La norma prevedeva un contributo a	<p style="text-align: center;">Art. 43. <i>Esami per l'iscrizione agli albi per</i></p>	Art. 43 per violazione:	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche.</p> <p>E' stata impugnata con motivazioni analoghe a quelle relative agli articoli 34 e seguenti per presunto contrasto con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>l'esercizio delle professioni turistiche</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:</p> <p style="padding-left: 20px;">‘Art. 7 bis - <i>Contributi per spese di organizzazione</i> - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 150,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.</p> <p>2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.’.</p> <p>2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.</p>	<p>art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa);</p> <p>art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	
	Art. 46.	Art. 46 per violazione:	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma istituiva un Fondo di rotazione in caso di fallimento del soggetto affidatario del servizio idrico integrato.</p> <p>E' stata impugnata, dal Commissario dello Stato, per presunta violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.</p>	<p><i>Istituzione di fondo di rotazione. Norme in materia di Servizio idrico integrato</i></p> <p>1. In caso di fallimento del soggetto affidatario del Servizio idrico integrato, al fine di evitare l'interruzione del servizio stesso, è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di rotazione per un importo di 3.000 migliaia di euro destinato a finanziare la fase di avvio del servizio da parte del soggetto pubblico individuato dalla competente Autorità d'ambito territoriale ottimale o altro ente pubblico subentrante, fino al definitivo affidamento del servizio mediante le procedure stabilite dalla vigente normativa. Per le finalità di cui al presente comma il soggetto pubblico individuato dalla competente Autorità d'ambito territoriale ottimale o altro ente pubblico subentrante si avvale del personale in servizio presso il soggetto affidatario del servizio idrico integrato alla data di attivazione della procedura fallimentare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. La competente Autorità</p>	<p>art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa);</p> <p>art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	d'ambito territoriale ottimale in liquidazione o ente pubblico dovrà assicurare la restituzione delle somme utilizzate entro un anno dall'effettiva erogazione e, comunque non oltre l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario mediante le procedure stabilite dalla vigente normativa.		
<p>L'articolo, configurandosi come una norma finale, reca una serie di disposizioni di diverso tenore ed oggetto. Sono stati impugnati i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19.</p> <p>Il comma 5 prevede che L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sia autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2014, un contributo pari a 100 migliaia di euro per le spese di funzionamento dei consorzi agrari funzionanti in regime ordinario. Si sostiene in proposito la violazione dell'articolo 81 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47. <i>Disposizioni varie</i></p> <p>1. (OMISSIS) 2. (OMISSIS) 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS)</p> <p>5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2014, un contributo pari a 100 migliaia di euro per le spese di funzionamento dei consorzi agrari funzionanti in regime ordinario.</p> <p>6. Per le finalità di cui all'articolo 7</p>	<p>Art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19 per violazione: art. 81 Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa); art. 97 Cost. ((principio di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione); art. 17 lettera c) dello Statuto Speciale ((contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di istruzione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Analoga motivazione sorregge la censura del comma 6 che autorizza per il triennio 2014-2016, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per ciascun anno e che pone un tetto alle spese di funzionamento per l'Osservatorio della pesca del Mediterraneo.</p> <p>Il 7° comma dell'art. 47 prevede che l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive sia autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione. La norma è stata censurata in quanto conterrebbe una sanatoria e convalida dell'avvenuta corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in oggetto, senza che sia possibile individuare l'ammontare complessivo degli esborsi finora effettuati e la quota di integrazione posta ora a carico dell'Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</p> <p>L'impugnativa lamenta l'assenza di una dettagliata relazione tecnica che</p>	<p>della legge regionale 20 novembre 2008 n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per ciascun anno. Le spese di funzionamento sono previste nella misura massima del 15 per cento.</p> <p>7. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione, nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001, approvato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.</p> <p>8. L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è sostituito dal seguente:</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>individui i soggetti destinatari, l'ammontare dell'integrazione per ognuno di essi e le modalità di calcolo della suddetta integrazione, nonché una proiezione decennale degli oneri derivanti dalla corresponsione di detto beneficio aggiuntivo: da tali elementi deriverebbe la violazione dell'art. 81 della Costituzione.</p> <p>Viene infine sostenuta la lesione dell'articolo 97 della Costituzione sulla base della circostanza per cui, nel porre a carico della dotazione finanziaria dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione gli oneri derivanti dal predetto beneficio di cui non è possibile quantificare l'ammontare, la norma potrebbe dar luogo al venire meno di cospicue risorse nelle disponibilità dell'ente destinate alla propria attività.</p> <p>Il comma 8° sostituisce l'art. 12 della L.R. 9/2013 relativo alla quantificazione del canone di produzione annualmente dovuto dagli esercenti delle cave alla Regione e ai Comuni per l'attività estrattiva con l'incremento del 50% del versamento dovuto “una tantum” per le opere di recupero</p>	<p>‘Art. 12. Attività di estrazione giacimenti minerari di cava - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le nuove autorizzazioni, i versamenti per opere di recupero ambientale a carico degli esercenti attività di cava disposti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1 marzo 1995, n.19, e così come fissati dalla relativa tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 23 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana parte I n. 59 del 21 novembre 1998, sono incrementati del 50 per cento ed il tetto massimo è elevato da lire 50 milioni ad euro 50.000,00.</p> <p>2. Dei versamenti di cui al comma 1, il 20 per cento è posto dalla Regione a disposizione dei comuni interessati per la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonché per il recupero</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>ambientale disposte dall'art. 19 della L.R. 127/80.</p> <p>Da tale norma deriverebbe una minore entrata all'erario regionale non quantificata; inoltre la disposizione è considerata dal Commissario dello Stato priva di copertura in quanto è determinata in maniera difforme dalla previsione degli articoli 11, 6° c. e 17 della L.196/2009 la cui osservanza nella premessa del ricorso viene considerata obbligatoria anche da parte delle regioni a statuto speciale.</p> <p>In ultimo si sostiene che la disposizione in questione, laddove pone a carico degli enti appartenenti alla finanze pubblica (i Comuni) allargata un nuovo onere o una minore entrata senza quantificarne e determinarne la copertura, si ponga ulteriormente in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.</p> <p>Il comma 9, del quale si sostiene il contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dispone per cinque periodi di imposta, agevolazioni IRAP a favore delle imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014. Secondo l'impugnativa nella delibera</p>	<p>dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali. Qualora siano interessati più comuni il previsto 20 per cento è ripartito sulla base della superficie di cava approvata ricadente in ciascun comune.'</p> <p>9. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11, le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013" sono sostituite dalle parole "secondo le determinazioni dell'Assessore regionale per l'economia in ordine ai termini per la presentazione delle domande, alle procedure per l'assegnazione del beneficio e all'adozione delle misure idonee a garantire il rispetto della dotazione finanziaria, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014". Gli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma sono quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 2015 e</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>legislativa si omette di quantificare gli oneri e di indicare i relativi mezzi di copertura per gli esercizi successivi al 2016, venendo meno all'esigenza di chiarezza e solidità di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira e in base al quale la copertura di nuove spese o minori entrate deve essere credibile ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri secondo quanto acclarato da codesta Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze n. 271/2011 e 131/2012).</p> <p>Il comma 10 autorizzava la spesa di 250 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca (ME) e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996.</p> <p>La disposizione in questione si è ritenuta in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari, non sarebbe possibile valutare la congruità e l'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa.</p>	<p>2016.</p> <p>10. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 250 migliaia di euro, cui si provvede a valere delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.</p> <p>11. (OMISSIS) 12. (OMISSIS)</p> <p>13. Per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per il rimborso delle indennità di missione agli Ispettori del lavoro.</p> <p>14. Per le finalità della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, avvalendosi delle collaborazioni previste all'articolo 2 e in deroga all'articolo 3 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per la redazione e stampa di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 13 prevedeva lo stanziamento di 100 migliaia di euro per il rimborso delle indennità di missione agli Ispettori del lavoro. La norma è stata impugnata in quanto si è ritenuto che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti da tale disposizione non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</p> <p>Il comma 14 autorizzava la spesa di 200 migliaia di euro per le finalità della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, recante “Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”, lasciando salve le collaborazioni ivi previste delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, volta alla redazione e stampa di manuali di testo da destinare agli studenti siciliani e alle biblioteche pubbliche, comprese quelle scolastiche.</p> <p>La norma è stata impugnata in quanto si è ritenuto che la copertura dei nuovi e</p>	<p>manuali di testo da destinare agli studenti siciliani e alle biblioteche pubbliche, comprese quelle scolastiche.</p> <p>15. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire al Comune di Lipari la somma di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.</p> <p>16. Nelle more dell'applicazione di quanto previsto al comma 106 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2014, al fine di contenere il divario economico-sociale che si è registrato rispetto al trattamento economico del personale regionale collocato in quiescenza entro le date ivi indicate, per il triennio 2014-2016 è stornata la somma di 1.000 migliaia di euro.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti da tale disposizione non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</p> <p>Il comma 15 autorizzava il trasferimento a favore del Comune di Lipari da parte dell'Assessorato autonomie locali di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzazione dei lavoratori ex Pumex.</p> <p>La norma è stata impugnata in quanto si è ritenuto che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti da tale disposizione non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza.</p> <p>In riferimento al comma 16 si fa presente che il comma 106 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012 aveva previsto che, al fine di attenuare il divario economico esistente tra le retribuzioni del personale regionale in servizio e i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza entro la</p>	<p>17. (OMISSIS) 18. (OMISSIS)</p> <p>19. Al fine della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di prodotti farmaceutici a carico del Servizio sanitario nazionale, l'Assessorato regionale della salute: predispone idoneo disciplinare per la prescrizione ed erogazione di prodotti farmaceutici in confezioni monodosi o contenenti un numero di presidi utili per un ciclo terapeutico medio, per evitare l'accumulo di farmaci inutilizzati nelle così dette farmacie domestiche; fissa gli importi delle quote di compartecipazione a carico degli assistiti in misura proporzionale al minor costo delle confezioni unitarie o per ciclo terapeutico medio. In via di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto dal presente articolo si applica a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>data del 30 novembre 2001, a parità di qualifiche e/o prestazioni lavorative, il Governo della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovesse presentare un disegno di legge finalizzato ad introdurre idonei correttivi ed adeguate prescrizioni a regime. Il comma 16 dell’articolo 47, impugnato dal Commissario dello Stato per presunta violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, spostava il termine di cui al citato comma 103 al 31 dicembre 2014, stornando la somma di 1.000 migliaia di euro per il triennio 2014-2016. La copertura non è stata ritenuta correttamente posta e si è lamentata la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione.</p> <p>Il comma 19 dell’art. 47 fa riferimento alla fattispecie dello sconfezionamento dei farmaci, prevedendo che, in sede di prima applicazione, essa si applichi a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private.</p> <p>Il Commissario ne ha sostenuto il contrasto con l’art. 11 D.L. 158/2012</p>	<p>parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private accreditate nel rispetto della normativa vigente sul confezionamento delle specialità medicinali.</p> <p>20. (OMISSIS)</p>		

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>convertito in L. 189/2012 in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto Speciale che attribuisce alla regione competenza legislativa di tipo concorrente in materia di assistenza sanitaria e pertanto impone il rispetto dei principi posti dalle leggi statali di cornice.</p> <p>La normativa statale, - sottolinea l'impugnativa - e, segnatamente l'art. 11 del D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 dispone che “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, i sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza. L'AIFA, su richiesta della Regione, autorizza l'allestimento e la</p>			

Delibera legislativa ddl n. 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette”.</p> <p>Secondo il Commissario, la richiamata norma statale, quindi, consente i sistemi di riconfezionamento solo alle condizioni, nei limiti e con le procedure da essa previsti. In particolare, si evidenzia come essa preveda che tali sistemi di riconfezionamento possano essere effettuati solo a favore degli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali e nel rispetto delle norme di buona fabbricazione.</p> <p>Il comma 19 dell’articolo 47, invece, avrebbe violato il citato art. 17 lett. c) dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, che rimette la materia dell’assistenza sanitaria – nella quale è ricompresa l’assistenza farmaceutica – alla potestà legislativa concorrente della Regione, non rispettando i principi posti dalla legislazione statale richiamata.</p>			

SEZIONE II

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA REGIONE SICILIANA

RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2013 – APRILE 2014

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le pronunce della Corte costituzionale pubblicate nel periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile 2014, riguardanti il contenzioso Stato – Regione siciliana (giudizio promosso in via principale), come anche le decisioni emesse dalla Corte in merito a norme di legge regionale, quando la questione sia stata sollevata in via incidentale dall' autorità giurisdizionale.

Si tratta di complessive dieci pronunce: in cinque casi il ricorso è stato presentato dalla Regione o attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione avverso atto emanato dallo Stato (due decisioni hanno dichiarato inammissibile il ricorso regionale) o attraverso il promuovimento di un ricorso principale avverso una norma di legge statale (due pronunce hanno dichiarato l' illegittimità costituzionale delle norme impugnate, mentre in un caso la questione è stata dichiarata infondata).

Nelle rimanenti cinque pronunce il giudizio era stato promosso in un caso in via principale dal Commissario dello Stato e negli altri quattro in via incidentale da giudici rimettenti. L' esito del primo giudizio è stato – come di rito in caso di promulgazione parziale della legge regionale – un' ordinanza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, mentre i quattro giudizi promossi in via incidentale hanno visto in due casi l' accoglimento della questione con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di legge regionale, negli altri due casi la pronuncia è stata di inammissibilità del ricorso.

E', inoltre, riportato l' elenco dei ricorsi riguardanti la Sicilia presentati nel periodo considerato, con l' indicazione dei relativi esiti.

**TABELLA RIEPILOGATIVA RELATIVA AGLI ESITI DEI PROCEDIMENTI PRESI IN
CONSIDERAZIONE NELLA SEZIONE II DELLA PARTE V CONCERNENTE LA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

Esito	Numero pronunce	Atti di promovimento
Cessazione materia del contendere	1 <i>(O. 84)</i>	Ricorrente: Commissario Stato
Inammissibilità ricorso avverso norma della Regione	2 <i>(S. 80 O. 43)</i>	Promosso in via incidentale
Illegittimità costituzionale avverso norma della Regione	2 <i>(S. 106 S. 265)</i>	Promosso in via incidentale
Inammissibilità ricorso della Regione avverso atto dello Stato	2 <i>(S. 144 S. 71)</i>	Ricorrente: Regione siciliana
Illegittimità costituzionale norma statale	2 <i>(S. 97 S. 219)</i>	Ricorrente: Regione siciliana
Infondatezza questione avverso norma statale	1 <i>(S. 229)</i>	Ricorrente: Regione siciliana
Numero totale pronunce	10	

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 80/2013 del 03/05/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
NORME IMPUGNATE	Art. 105 della legge della Regione siciliana 12/05/2010, n. 11
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché all'articolo 14 dello statuto della detta Regione, approvato con Regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455
MATERIA	Energia
BREVE SOMMARIO	<p>Con la sentenza in esame viene definita la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dai giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa con quattro distinte ordinanze e dal TAR Sicilia con una ordinanza di rimessione, riguardante l'articolo 105 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.</p> <p>Il predetto articolo regola il Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, l'ultimo comma dell'articolo prevede la disciplina con decreto del Presidente della Regione delle modalità di attuazione degli interventi e degli obiettivi previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale ha riguardo in modo particolare alla disposizione di carattere transitorio di cui all'ultimo periodo, che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento presidenziale, si applichi il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009, che ha introdotto le linee guida al piano energetico ambientale della Regione Sicilia (PEARS).</p> <p>Secondo la tesi dei giudici rimettenti si sarebbe così operata una legificazione delle linee guida al PEARS. Queste ultime, quindi, pur avendo natura formalmente regolamentare, sostanzialmente attraverso il richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 105 della legge regionale n.11/2010, avrebbero sostanzialmente dignità di norme di legge, per effetto di un vero e proprio rinvio recettizio o materiale che avrebbe incorporato nella norma legislativa richiamante la normativa regolamentare richiamata. Sulla base di tale presupposto, i giudici rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale per alcune prescrizioni delle linee guide del PEARS, ritenute contrastanti con norme costituzionali e statutarie.</p> <p>In particolare, risulterebbero viziati da illegittimità costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lettera d) del punto 2) delle linee guida, nella parte in cui prevede l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione di impianto per la produzione di energia alternativa la dichiarazione da parte di compagnia di assicurazioni della disponibilità alla copertura assicurativa del rischio di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica. Si asserisce la violazione dei limiti della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lett. 1) Cost.); dell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana perchè si esorbita dai limiti della competenza legislativa regionale ivi prevista; dell'articolo

117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei limiti in materia di competenza legislativa concorrente relativa alla produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia.

- La lettera e) del punto 2) delle linee guida, riguardante l'obbligo di comunicazione della sede legale in Sicilia del richiedente l'autorizzazione e l'impegno al mantenimento nel territorio della Regione per tutto il tempo di efficacia dell'autorizzazione. Si asserisce la violazione degli articoli 3, 41, 117, terzo comma, e 120 Cost., sotto il profilo dell'asserito trattamento discriminatorio tra imprese su base territoriale, dell'ostacolo introdotto alla libera circolazione delle persone e delle cose, della limitazione alla libertà economica delle imprese, nonché in ultimo con riguardo alla violazione dei limiti della potestà legislativa concorrente in materia di energia.
- Il punto 10) delle linee guida, nella parte in cui impone l'obbligo di rilasciare, prima dell'inizio dei lavori, idonee garanzie a favore della Regione. Si asserisce la violazione degli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, Cost., in ragione della lamentata lesione del principio di uguaglianza, dei limiti della potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente in materia di energia.
- Il punto 21) delle linee guida nella parte in cui prevede che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW siano realizzati a distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 chilometri. Si asserisce la violazione degli articoli 3 e 117, terzo comma, per le analoghe motivazioni prima richiamate.
- Il punto 28) delle linee guida, nella parte in cui prevede l'obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomasse da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 chilometri. Si asserisce la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. e dell'articolo 14 dello Statuto.

La Corte Costituzionale dichiara in via pregiudiziale l'inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale del primo richiamato articolo 105 della legge regionale n. 11/2010, senza pronunciarsi pertanto nel merito delle censure sollevate. Ciò in quanto la Corte non condivide la prospettazione fornita dai giudici rimettenti dell'avvenuta legificazione delle linee guida del PEARS, per effetto del richiamo operato nell'ultimo comma dell'articolo 105. Invero – sottolinea la Corte – l'effetto del rinvio recettizio materiale alle regole richiamate “... non può essere riconosciuto a qualsiasi forma di rimando, ma è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa o desumibili da elementi univoci e concludenti”. Nel caso in esame – continua la Corte – i suddetti elementi mancano, poiché “... non si è in presenza di un rinvio recettizio o materiale ma piuttosto della sola indicazione della fonte destinata a disciplinare il settore nel periodo transitorio”.

Di qui la conclusione cui perviene la Corte: non possedendo le disposizioni censurate natura di norme avente forza di legge, le stesse sfuggono al sindacato di legittimità costituzionale, con conseguente

	pronuncia di inammissibilità della questione sollevata.
ESITO	inammissibilità
ATTI DECISI:	ordd. 66, 67, 68, 83 e 192/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	O. 84/2013 del 09/05/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 1, c. 1°, del disegno di legge n. 58 approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/12/2012
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
MATERIA	Impiego pubblico
BREVE SOMMARIO	<p>Con l'ordinanza in esame viene definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dal Commissario dello Stato avverso l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 58, approvato dall'Assemblea regionale il 30 dicembre 2012. In particolare, viene lamentata nel ricorso la violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ciò in quanto il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, nell'autorizzare sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere presso l'Amministrazione regionale alla data del 30 novembre 2012, comporterebbe l'estensione del beneficio anche ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato e non ai soli rapporti di lavoro subordinato, come previsto dalla legge di stabilità nazionale per il 2013 (articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012). Per tale motivo – secondo l'ufficio del Commissario dello Stato – discostandosi dalla previsione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di norme generali sul lavoro presso le pubbliche amministrazioni, si invaderebbe l'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ulteriori motivi di ricorso sono rappresentati, rispettivamente, dalla violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione in quanto, da un lato, la proroga dei contratti non sarebbe subordinata alla necessità di completare i progetti per i quali erano stati attivati, come invece previsto dalla legislazione statale, con conseguente aspettativa di stabilizzazione, in asserito contrasto dell'articolo 97 della Costituzione; dall'altro, si determinerebbe un trattamento più favorevole dei lavoratori in servizio presso l'Amministrazione regionale rispetto a quello previsto per i dipendenti in analoghe situazioni e in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione.</p> <p>In considerazione dell'avvenuta promulgazione parziale del testo del disegno di legge, con omissione delle parti impugnate, ed essendosi esaurito, pertanto, il potere promulgativo – come da giurisprudenza ormai consolidata sul punto – la Corte dichiara con ordinanza la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	cessata materia del contendere; il disegno di legge è stato promulgato e pubblicato come legge della Regione siciliana 22 gennaio 2013, n. 4 (Norme in materia di personale.

	Disposizioni contabili), con omissione della disposizione impugnata
ATTI DECISI:	ric. 3/2013

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 97/2013 del 23/05/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 4, c. 2° e 10°, decreto-legge 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni, in legge 26/04/2012, n. 44.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione in riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)
MATERIA	Imposte e tasse
BREVE SOMMARIO	<p>Viene in rilievo il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dalla Regione siciliana avverso i commi 2 e 10 dell'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n., 44/2012.</p> <p>Con riguardo al comma 2 dell'art. 4 prima citato, la Regione lamenta in particolare la violazione degli articoli 36 e 43 del suo Statuto, degli articoli 2 e 4 delle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione supposta dalla mancata osservanza dell'articolo 27 della legge n. 42/2009. Ciò in quanto il comma 2 dell'articolo 4, nell'estendere a tutto il territorio nazionale – incluse le regioni a statuto speciale – la modifica dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli quale tributo proprio derivato delle province, avrebbe menomato le prerogative della Regione in materia di entrate tributarie disponendo della destinazione di un gettito di spettanza regionale. Infatti - lamenta la Regione – l'imposta in esame è considerata tributo erariale di spettanza regionale il cui gettito viene poi destinato, per intervento del legislatore regionale, alle province, mentre con la modifica operata dal legislatore statale nel 2012 si trasformerebbe da subito l'imposta in tributo proprio delle province siciliane. Di qui l'asserita violazione degli articoli 36 e 43 dello Statuto, 2 e 4 del DPR 1074/1965 e del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione, come introdotto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, per l'asserita interferenza dell'intervento del legislatore statale con la potestà della Regione in materia di entrate finanziarie (articolo 36), avvenuto senza il rispetto delle procedure di concerto con la Commissione paritetica (articolo 43), ulteriormente ribadite nel principio di leale collaborazione tra Stato e Regione di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009.</p> <p>La Corte giudica fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione in riferimento al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012. Per la Corte, infatti, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, pur dopo la sua</p>

	<p>riqualificazione come tributo proprio derivato delle province, continua a ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 2 delle norme di attuazione, secondo i quali spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, comunque denominate. E', pertanto, precluso al legislatore statale disporre direttamente l'assegnazione alle province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale, laddove spetta alla Regione invece – con propria normativa – devolvere eventualmente le somme derivanti da tali entrate alle province (ciò che peraltro il legislatore regionale aveva già in precedenza operato con la legge n. 2 del 2002).</p> <p>Con riguardo all'ulteriore norma impugnata (comma 10 dell'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012), la Regione lamenta la lesione degli stessi parametri statutari prima citati. In particolare, il comma 10, disponendo l'abrogazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai comuni per utenze di uso domestico e alle province per le utenze di uso non abitativo e ponendo a carico della Regione la reintegrazione del minor gettito che gli enti locali subiranno, attraverso una riduzione del contributo dovuto dalla Regione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, pari all'importo corrispondente al mancato gettito, determinerebbe – lamenta la stessa Regione – una ingiustificata diminuzione delle risorse per la copertura del fabbisogno finanziario della Regione. Viene, pertanto, lamentata la violazione degli articoli 36 e 43 dello Statuto poiché sarebbe vulnerata l'autonomia finanziaria della Regione con il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica.</p> <p>La Corte giudica non fondata la predetta questione di legittima costituzionale, atteso che l'intera operazione congegnata dal legislatore statale (abolizione dell'addizionale all'accisa dovuta agli enti locali + reintegro della Regione del minor gettito in favore degli enti locali + riduzione di pari importo del contributo regionale per il concorso al risanamento della finanza pubblica) non comporta alcun aggravio finanziario per la Regione. Pertanto, considerato che la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili per la Regione né compromette l'esercizio delle sue funzioni – rispettando così le indicazioni provenienti dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di abolizione di tributi erariali con gettito devoluto alla Regione – la Corte rigetta il ricorso promosso dalla Regione avverso il comma 10 dell'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012.</p>
ESITO	illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. 101/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 106/2013 del 29/05/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
NORME IMPUGNATE	Art. 7, c. 1°, della legge Regione siciliana 15/05/1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, c. 2°, della legge della Regione siciliana 01/09/1993, n. 25, e poi modificato dall'art. 3 della legge della Regione siciliana 06/04/1996, n. 24.

PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 3 e 97 della Costituzione
MATERIA	Impiego pubblico
BREVE SOMMARIO	<p>La sentenza in esame definisce il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale dal tribunale di Modica avverso l'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1991, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 25/1993, e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 24/1996.</p> <p>Il giudice rimettente censura l'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1991, come modificata dagli interventi legislativi sopra richiamati, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento di una riserva a favore dei soggetti che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge n. 67/1988, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 85/1995, ovvero sia la permanenza in servizio da parte dei soggetti alla data del 31 ottobre 1995.</p> <p>I parametri di costituzionalità asseritamente violati, secondo il giudice rimettente, sono gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Si assume, infatti, che l'ulteriore condizione delle permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995, non prevista nel testo di legge originario, violerebbe, da un lato, l'articolo 3 della Costituzione poiché discriminerebbe irragionevolmente i soggetti che per un periodo di almeno 180 giorni avevano preso parte alla realizzazione di progetti di utilità collettiva e, dall'altro, risulterebbe in contrasto con i principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Il riconoscimento del beneficio della riserva – propedeutico ad un'eventuale immissione nei ruoli della pubblica amministrazione- dipenderebbe dalla circostanza meramente occasionale di trovarsi in servizio alla data del 31 ottobre 1995.</p> <p>La Corte ritiene fondata la questione, sulla scorta della considerazione che con l'intervento normativo censurato si opera una discriminazione tra coloro che sono stati impegnati anche per più di 180 giorni in progetti di utilità collettiva, senza essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995 e coloro che sono stati impegnati per almeno 180 giorni ma comunque avendo un'esperienza minore rispetto ai primi e potendo beneficiare della riserva per la semplice, occasionale circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995.</p> <p>La Corte ritiene irragionevole il termine scelto – con intervento ex post - dal legislatore regionale. Infatti, l'esigenza di avere in termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina non può tradursi in un intervento con effetti irragionevolmente discriminatori che favoriscano l'occupazione di alcuni soggetti a danno di eventuali altri.</p> <p>Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1991.</p>
ESITO	illegittimità costituzionale parziale
ATTI DECISI:	ord. 290/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 144/2013 del 20/06/2013 GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
NORME IMPUGNATE	Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana.
MATERIA	Imposte e tasse
BREVE SOMMARIO	<p>Con la sentenza in esame viene in rilievo il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione siciliana avverso il decreto del direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012, riguardante la determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito del tributo da riconoscere alla Regione.</p> <p>La Regione lamenta che con l'atto in questione lo Stato avrebbe violato la competenza della Regione attribuita dagli articoli 36 dello Statuto e 2, primo comma, del DPR n. 1074/1965, recante le norme di attuazione statutaria in materia finanziaria. In particolare, si duole che lo Stato con il decreto dirigenziale prima richiamato acquisirebbe la differenza tra il maggior gettito della tassa automobilistica dovuto all'aumento delle tariffe e il minor gettito della stessa dovuto alle esenzioni della tassa disposte dall'articolo 1, commi 226 e 236, della legge n. 296/2006 in caso di acquisto di veicoli meno inquinanti. La riserva di entrate così operata dallo Stato violerebbe, oltre che l'articolo 36, primo comma, dello Statuto, anche l'articolo 2, primo comma, del DPR n. 1074/1965, in quanto sarebbe stata disposta in mancanza del presupposto di una specifica destinazione dell'incremento di gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato.</p> <p>Peraltro – continua la Regione nelle sue doglianze – l'eventuale decurtazione, dipendente da mancato spontaneo versamento del dovuto da parte della Regione, dei trasferimenti erariali di finanziamento della spesa sanitaria regionale precluderebbe all'ente territoriale l'erogazione delle prestazioni sanitarie, interferendo con le sfere di attribuzione statutaria in materia di assistenza sanitaria di cui agli articoli 17, lett. c), e 20 dello Statuto.</p> <p>La Corte, senza pronunciarsi nel merito delle censure, accoglie la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, sulla scorta di un orientamento consolidato che vuole siano dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto ad atti anteriori che non siano stati impugnati. Nella fattispecie in esame, infatti, era stato l'articolo 1, comma 321, della legge n. 296/2006 a determinare l'attribuzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al netto del minor gettito della stessa dipendente da esenzioni in caso di acquisto di veicoli meno inquinanti. Il decreto direttoriale 2 aprile 2012 – avverso cui si duole la Regione siciliana - si limitava ad indicare</p>

	<p>l'entità delle riduzioni e a definire le modalità concrete dell'acquisizione del maggior gettito della tassa automobilistica, in applicazione di un'espressa previsione di legge (l'articolo 1 della legge n. 296/2006).</p> <p>Pertanto, conclude la Corte, non essendo stato impugnato nei termini l'atto legislativo, il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile, non potendosi consentire, attraverso l'impugnazione di un atto meramente consequenziale, la contestazione successiva della norma base, non impugnata nei termini di legge.</p>
ESITO	inammissibile
ATTI DECISI:	confl. enti 11/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 219/2013 del 19/07/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 149, e art. 1 bis, c. 1° e 4°, del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 07/12/2012, n. 213.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITÀ	<p>76, 100, 117 e 126 della Costituzione</p> <p>3, 5, 24, 76, 77, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché principi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto</p> <p>76, 100, 117 Cost, 3, 5, 24, 76, 77, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché principi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto</p> <p>22 e 126 Cost. ed il principio di ragionevolezza; b) gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost.; c) l'art. 122, primo comma, Cost.</p> <p>5, 117, 117, quarto comma, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., 76 Cost., 117, quarto comma, e 123 Cost.; b) gli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost.» ed il principio di leale collaborazione; c) 76, 117, quarto comma, e 123 Cost.; d) 117, quarto comma, e 119 Cost.</p>
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
BREVE SOMMARIO	<p>La Corte, con la sentenza in esame, affronta le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da alcune regioni – ordinarie e speciali – avverso numerose previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni).</p> <p>La Regione siciliana, in particolare, censura gli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 149/2011. L'articolo 2 stabilisce presupposti e procedure per lo scioglimento dell'Assemblea regionale e la rimozione del Presidente della Regione, mentre l'articolo 13 è censurato nel secondo periodo del comma 1, laddove prevede l'immediata e diretta applicazione nei confronti della Regione delle disposizioni del decreto legislativo qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso non siano concluse le procedure per l'adozione delle norme di attuazione.</p> <p>Con riguardo all'articolo 2, la Regione censura la violazione dell'articolo 76 della Costituzione per contrasto con gli articoli 1 e 27</p>

della legge delega n. 42/2009. Ed invero – sostiene la Regione – se il decreto legislativo n. 149/2011 risulta adottato in attuazione degli articoli 2, 17 e 26 della legge delega n. 42/2009, i predetti articoli non sono applicabili alle regioni a statuto speciale, alla luce di quanto previsto dalla stessa legge delega che stabilisce la diretta applicabilità alle regioni a statuto speciale dei soli articoli 15, 22 e 27. Peraltro – continua la Regione – la materia disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 149/2011 interferisce con la disciplina statutaria di cui agli articoli 8, 9 e 10 che regolano le modalità di elezione, durata della carica, approvazione di mozione di sfiducia riguardanti il Presidente della Regione siciliana.

La Regione si duole altresì della illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 149/2011, ritenendo che esso contrasti con l'articolo 43 dello Statuto. Invero la previsione di una diretta applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo trascorso il termine di sei mesi dall'entrata in vigore, senza che si siano concluse le procedure per l'adozione delle norme di attuazione statutaria, contrasterebbe con il principio pattizio sancito dall'articolo 43 dello Statuto con l'istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione.

La Corte si pronuncia separatamente sui ricorsi presentati dalle regioni a statuto speciale – e fra di essi pertanto anche su quello della Sicilia – rispetto ai ricorsi delle regioni a statuto ordinario. Con riguardo ai ricorsi presentati dalle regioni ad autonomia differenziata, si ritiene fondata la questione di legittimità dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 149/2011, considerato che il meccanismo di diretta applicabilità delle previsioni del decreto anche per le regioni a statuto speciale – sol che sia decorso il termine semestrale senza la conclusione delle procedure di negoziato Stato-Regione - confligge con la clausola di salvaguardia di cui al comma 1 del medesimo articolo 13. Per effetto della predetta clausola di salvaguardia, infatti, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 149/2011 non sono immediatamente applicabili ai soggetti ad autonomia speciale. Ciò avviene nel rispetto dei limiti di applicabilità fissati dalla legge delega n. 42/2009 che stabiliva che alle regioni a statuto speciale si applicassero i soli articoli 15, 22 e 27, mentre tutti gli altri principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legge delega sarebbero stati attuabili secondo criteri e modalità stabiliti dagli statuti e dalle norme di attuazione.

Sulla scorta delle predette motivazioni, la Corte ritiene che l'articolo 13, laddove impone la diretta applicabilità con il decorso temporale semestrale, ecceda i limiti fissati dalla legge delega che non consente deroghe all'obbligo di introdurre le previsioni del decreto legislativo n. 149/2011 secondo le procedure delle norme di attuazione di cui all'articolo 43 dello Statuto. Di qui l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, limitatamente al secondo periodo del comma 1.

Quale diretto corollario della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 13 – nei limiti prima richiamati - la Corte ritiene non fondata invece la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana avverso l'articolo 2 del decreto legislativo n. 149/2011. Ciò in base all'assorbente rilievo che l'articolo 2, per quanto

	prima detto, non si applica nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale e pertanto viene censurato dalla Regione siciliana sulla scorta di un'erronea interpretazione.
ESITO	illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere - ill. cost. conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953
ATTI DECISI:	ric. 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 161 e 162/2011; 16, 17, 18 e 20/2013

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 229/2013 del 23/07/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 4, c. 1°, 2°, 3°, 3° sexies , 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 8° bis, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 07/08/2012, n. 135.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, e 123, primo comma, Cost. ed al principio di leale collaborazione. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. artt. 5, 41, 75, 114, 117, 118 e 136 Cost. art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed all'art. 117, secondo e terzo comma, Cost. artt. 3, 4, 7 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed agli artt. 3, 75, 117, 119 e 136 Cost. artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. artt. 3, 5, 41, 42, 43, 75, 77, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.
MATERIA	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
BREVE SOMMARIO	La sentenza, pronunciata in un giudizio di legittimità costituzionale instaurato in via principale da alcune regioni, dichiara in particolare l'illegittimità costituzionale di alcuni commi (1, 2. 3, 3 sexies e 8) dell'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito dalla legge n. 135/2012, nella parte in cui dette previsioni si applicano alle regioni ad autonomia ordinaria. La Regione siciliana, in particolare, promuove questione di illegittimità costituzionale avverso l'articolo 4, comma 3 sexies, del predetto decreto legge n. 95/2012, per violazione degli articoli 14, lettere o) e p), 15 e 17 dello Statuto e dell'articolo 118 della Costituzione in rapporto all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 (Clausola di maggior favore). L'articolo 4, comma 3 sexies, impugnato dalla Regione, dispone che i

piani di ristrutturazione, razionalizzazione delle società controllate siano approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica. La Regione lamenta al riguardo la violazione delle proprie competenze statutarie esclusive in tema di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (articolo 14, lettera p), regime degli enti locali (articolo 14, lettera o), legislazione esclusiva in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo (articolo 15) e delle competenze amministrative regionali e degli enti locali di cui all'articolo 118, ascrivibili anche alla Regione siciliana in forza della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

La pronuncia della Corte si muove su di un piano binario nell'esaminare le censure sollevate dalle Regioni avverso l'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012. Detta disposizione, rubricata "Messa in liquidazione e privatizzazione di società pubblica", disciplina in modo puntuale il regime giuridico della dismissione delle società pubbliche strumentali, nell'ambito di previsioni generali volte ad imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui è consentito imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali da parte del legislatore statale, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, sempre che gli obiettivi di riequilibrio della medesima spesa si traducano in un contenimento complessivo transitorio, anche se non generale, della spesa corrente, con l'ulteriore condizione che gli strumenti o le modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi non siano previsti in modo esaustivo. Sulla scorta di tali indicazioni, ribadite in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte medesima ritiene che i commi impugnati dell'articolo 4 dalle regioni dettino una disciplina puntuale e dettagliata in materia di società pubbliche strumentali, senza lasciare alcun margine di adeguamento da parte delle regioni (anche quelle autonome), con conseguente lesione della loro autonomia organizzativa e della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In base alle argomentazioni sopra dedotte la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di alcuni commi (1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies ed 8) dell'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 nella parte in cui si riferiscono anche alle regioni ad autonomia ordinaria.

Quanto alle regioni a statuto speciale (oltre alla Sicilia ricorrono infatti anche il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna), la Corte, in via preliminare, sulla scorta della prospettazione avanzata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, rileva che ad esse si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24 bis del citato decreto legge n. 95/2012. Per effetto della predetta clausola di salvaguardia "le disposizioni del decreto legge si applicano alle regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ... agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti e organismi ad ordinamento regionale o provinciale". Sicchè – argomentano i giudici – essendo le Regioni speciali titolari di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali ed inerendo le previsioni censurate a profili riguardanti l'

	organizzazione delle amministrazioni controllanti le società pubbliche, il contrasto, pur ravvisabile con la normativa statutaria e di attuazione statutaria, neppure dispiega effetti in concreto, perché la clausola di salvaguardia fa sì che quelle previsioni censurate siano tout court inoperanti nelle Regioni speciali. Di qui l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale da esse sollevate, per l'erroneità del presupposto interpretativo (applicabilità delle previsioni) da cui muovono i ricorsi.
ESITO	illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità
ATTI DECISI:	ric. 145, 151, 153, 159, 160, 170 e 171/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
NORME IMPUGNATE	Art. 30, c. 1° e 2°, della legge della Regione siciliana 15/06/1988, n. 11
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ed all'art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
MATERIA	Impiego pubblico
BREVE SOMMARIO	<p>La sentenza definisce il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana avverso l'articolo 30, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/1988.</p> <p>L'articolo in questione prevede che al lavoratore dipendente dell'Amministrazione regionale spetti, nel caso di ritardata corresponsione di indennità, il pagamento in via cumulativa degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria. Secondo il giudice rimettente detta previsione esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 14, lettera q), dello Statuto in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione e sarebbe invece ascrivibile alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Viene, altresì, evidenziata la sopravvenuta divergenza tra la previsione di legge regionale del 1988 e la disciplina statale introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1995 con l'articolo 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Secondo la richiamata disciplina statale, infatti, si esclude per i crediti di lavoro tardivamente soddisfatti la cumulabilità degli interessi in misura legale e della rivalutazione, spettando al lavoratore tardivamente soddisfatto solo la maggiore delle due voci. Il giudice rimettente, pertanto, motiva il promuovimento della questione di legittimità costituzionale anche alla luce della violazione dell'articolo 3 della Costituzione, stante l'irragionevole disparità di trattamento che si creerebbe nell'ambito del pubblico impiego, in tema di accessori del credito, tra lavoratori della Regione siciliana e lavoratori delle altre regioni.</p> <p>Inoltre, seppur in via subordinata, si asserisce che la norma introdotta dal legislatore statale, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sarebbe espressione di grande riforma economico-sociale della Repubblica, come tale vincolante la stessa potestà legislativa esclusiva della</p>

	<p>Regione siciliana. Sulla scorta di detta motivazione, il giudice rimettente ritiene, altresì, che la norma di legge statale, in quanto volta a contenere la spesa pubblica riguardante il pubblico impiego, sarebbe espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che si imporrebbe a tutte le regioni, comprese quelle speciali.</p> <p>La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Ciò in quanto, pur avendo la Regione siciliana competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, per i giudici della Corte il legislatore regionale non si è attenuto però ai limiti della potestà esclusiva, in particolare, travalicando il limite dell'ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Invero, la previsione di legge regionale che attribuisce il diritto a percepire in via cumulativa interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione, disciplina un profilo prettamente civilistico discendente dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, precluso al legislatore regionale.</p>
ESITO	illegittimità costituzionale
ATTI DECISI:	ord. 131/2013

ESTREMI PROVVEDIMENTO	O. 43/2014 del 10/03/2014 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
NORME IMPUGNATE	Art. 76 della legge della Regione siciliana 28/12/2004, n. 17
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
MATERIA	Imposte e tasse
BREVE SOMMARIO	<p>L'ordinanza in esame ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76 della legge regionale n. 17/2004, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia in riferimento all'asserita violazione dell'articolo 36 dello Statuto. L'articolo 76 della citata legge regionale prevede che i contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3/1998 siano da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego e assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge n. 476 del 1984.</p> <p>I giudici della Commissione tributaria motivano nella loro ordinanza di rimessione che per effetto dell'assimilazione dei contributi regionali destinati alla formazione all'autoimpiego per i soggetti disoccupati alle borse di studio disciplinate dalla legge n. 476/1984 – borse di studio esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche – si produrrebbe l'effetto di sottrarre all'imposizione sul reddito i contributi regionali per i progetti di formazione all'autoimpiego.</p> <p>Trattandosi di un regime di esenzione da un tributo erariale, la Commissione tributaria asserisce la violazione dell'articolo 36 dello Statuto che non contempla la facoltà della Regione di intervenire sul regime sostanziale dei tributi statali. Peraltro, la Commissione tributaria</p>

	<p>ritiene nella sua ordinanza di rimessione che, pur se il contributo regionale è stato erogato nell'anno 2000, la norma regionale approvata nel 2004 avrebbe natura di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva. Proprio quest'ultimo assunto non è condiviso dalla Corte costituzionale, che fonda il proprio giudizio sul convincimento che la disposizione oggetto della pretesa interpretazione legislativa si presenta chiara, senza ambiguità e senza che in passato risulti che il trattamento fiscale dei contributi regionali abbia dato luogo a contrasti interpretativi. Pertanto – continua la Corte – considerato che i contributi regionali in questione sono pacificamente riconducibili alla categoria dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, soggetti ad Irpef, e che la norma censurata esplica effetti dalla sua entrata in vigore, alla luce della decisiva considerazione che l'erogazione del contributo regionale risulta avvenuta nel 2000, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2004, si deve concludere che l'ordinanza di rimessione non sia pertanto motivata in ordine alla rilevanza della questione. Per tale motivo la Corte costituzionale, prescindendo dall'esame del merito delle censure, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76 della legge regionale n. 17/2004.</p>
ESITO	manifesta inammissibilità
ATTI DECISI:	ord. 195/2013

ESTREMI PROVVEDIMENTO	S. 71/2014 del 02/04/2014 GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
NORME IMPUGNATE	Decreto del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno 26/07/2012.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
BREVE SOMMARIO	<p>La sentenza definisce il conflitto di attribuzioni fra enti, sorto a seguito del ricorso promosso dalla Regione siciliana avverso il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 26 luglio 2012 (Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità – anno 2011). La Regione chiede che non spettava allo Stato l'adozione del decreto riguardante i comuni siciliani e che pertanto lo stesso deve essere annullato.</p> <p>Il decreto dirigenziale 26 luglio 2012 sanziona, tra gli altri, anche alcuni comuni siciliani perché inadempienti agli obblighi imposti dalla normativa statale sui principi di coordinamento della finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 1 del decreto dirigenziale, la Regione lamenta che con esso si prevede, per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2011, una riduzione dei trasferimenti statali nella misura stabilita dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente all'articolo 3 del decreto dirigenziale – esso pure oggetto del conflitto di attribuzione – la disposizione sanziona i comuni che non abbiano inviato nei termini la certificazione relativa al</p>

	<p>saldo finanziario per l'anno 2011, prevista dall'articolo 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.</p> <p>La Regione muove nel suo ricorso dall'assunto (in effetti riferibile al solo articolo 1 del decreto dirigenziale) che sia stato leso l'articolo 76 della Costituzione sui limiti della delega del potere legislativo da parte del Governo, limiti da cui si sarebbe discostato il decreto legislativo 149/2011. Inoltre, la Regione ritiene che il concorso degli enti locali siciliani al risanamento della finanza pubblica debba avvenire per mezzo di accordi tra Stato e regione, in considerazione di quel principio pattizio introdotto dall'articolo 43 dello Statuto e della tutela della finanza locale costituzionalmente presidiata dall'articolo 119 della Costituzione, applicabile alla Regione siciliana in forza della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001.</p> <p>La Corte preliminarmente ricorda che sulla materia introdotta col decreto legislativo n. 149/2011 è già intervenuta in una sua precedente pronuncia (la n. 219/2013), con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 7 nella parte in cui si applica alle regioni a statuto speciale. Gli effetti di quella pronuncia si estendono anche alla Regione siciliana, nonostante questa avesse impugnato altre norme del decreto legislativo. Relativamente all'articolo 1, comma 110, della legge n. 220/2010, la Corte ricorda, invece, che la disposizione non è mai stata impugnata ed è tuttora in vigore.</p> <p>Il quadro normativo così ricostruito costituisce la premessa perché la Corte – sulla scorta di sua giurisprudenza consolidata – dichiari inammissibile il ricorso della Regione siciliana. Ciò in quanto un conflitto di attribuzione tra enti - ricorda la Corte – non è la sede idonea per impugnare atti meramente esecutivi di disposizioni di legge, atteso che è onere della parte che voglia dolersene proporre il ricorso in via principale nei riguardi delle previsioni di legge entro i termini perentori. Da tale dirimente considerazione discende la pronuncia di inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana avverso il decreto dirigenziale 26 luglio 2012.</p>
ESITO	inammissibile
ATTI DECISI:	confl. enti 14/2012

ELENCO DEI RICORSI PRESENTATI NEL PERIODO
1° maggio 2013 – 30 aprile 2014

Dalla Guri - Corte Costituzionale
Dalla n. 18 del 2-5-2013
alla n. 18 del 23-4-2014

Estremi ricorso ed esito	Tipologia	Ricorrente	Resistente	Oggetto
N. 62 14 maggio 2013 (GU 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 23 del 05-06-2013)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana		Ddl n. 69
N. 83 26 agosto 2013 (GU 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 del 09-10-2013)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana		Ddl n. 51-38-bis
N. 84 28 agosto 2013 (GU 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 42 del 16-10-2013)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Art. 7-bis, commi 3 e 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71
N. 91 9 ottobre 2013 (GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 13-11-2013)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	comma 3, alinea e lettera a) dell'art 21 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
N. 97 25 ottobre 2013 (GU 1ª Serie Speciale -	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto

Corte Costituzionale n. 49 del 04-12-2013)				2013, n. 98
Estremi ricorso ed esito	Tipologia	Ricorrente	Resistente	Oggetto
N. 100 5 dicembre 2013 (GU 1 ^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 1 del 02-01-2014) (Ordinanza n. 114 del 7 maggio 2014)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana		Ddl 579-607 stralcio I -623
N. 103 18 dicembre 2013 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 22-1-2014)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana		Ddl n. 304-28-280
N. 14 18 dicembre 2013 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 22-1-2014) (Sentenza 71 del 2 aprile 2014)	RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 23 settembre 2013
N. 2 3 gennaio 2014 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 29-1-2014)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana		Ddl n. 566 - Stralcio I
N. 5 28 gennaio 2014 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 10 del 26-2-2014)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana		Ddl n. 670
N. 17 5 marzo 2014 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 18 del 23-4-2014)	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	legge 27 dicembre 2013, n. 147 Legge di stabilità 2014

PARTE VI
GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEI RENDICONTI
ANNUALI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELL'A.R.S. TRA LEGISLAZIONE
STATALE, LEGISLAZIONE REGIONALE DI RECEPIMENTO E NORMATIVA
REGOLAMENTARE INTERNA DI COMPLEMENTO

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

A) Premessa.

L'Organo politico-legislativo della Regione siciliana è qualificato come "Assemblea" dal relativo Statuto speciale che, all'art. 2, la ricomprende fra gli organi fondamentali (e supremi) dell'ente autonomo territoriale di rilevanza costituzionale.

E tra le prerogative costituzionali dell'Assemblea regionale siciliana (A.R.S.) spicca, fra le altre (legislativa, ispettiva e di indirizzo politico), quella non meno rilevante della cd. "autorganizzazione" interna.

Occorre, infatti, rammentare che in forza dell'art. 4 dello Statuto speciale di Autonomia, sicura fonte di rango costituzionale ai sensi dell'art. 116 Cost. (e dunque gerarchicamente sovraordinata alla legge ordinaria), il Regolamento interno dell'A.R.S. "contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale", nel cui novero rientra indubbiamente anche la disciplina dei (propri) Gruppi parlamentari.

In virtù, dunque, della superiore "riserva di regolamento", che si propaga a tutto quanto attiene al funzionamento dell'Assemblea, a norma del citato art. 4 dello Statuto siciliano viene a concretizzarsi l'ulteriore funzione attribuita al Corpo politico-legislativo regionale, vale a dire, appunto, la funzione di "autoorganizzazione interna, *pacificamente riconosciuta al Consiglio regionale al pari che ai due rami del Parlamento*" (Corte cost., n. 69/85, punto 3, in diritto) [Evidenziazione aggiunta, *ndr.*]¹.

E proprio tale prerogativa era già stata messa in luce dalla Corte costituzionale allorquando fu chiarito che "il potere di regolamento, infatti, offre la possibilità di dettare norme di organizzazione dei servizi e degli uffici, e di disciplina dei rapporti coi dipendenti secondo *l'autonomo*

¹ Sull'autorganizzazione interna dell'A.R.S., cfr. M. Di Piazza, *L'Istituzione dell'Archivio Storico dell'Assemblea Regionale Siciliana tra "potere di regolamento" e norme di attuazione dello Statuto speciale*, in *I Quaderni dell'Ars* (n. 1), Parte II, pagg. 7-27.

apprezzamento che l'Assemblea fa delle proprie esigenze" (Cfr. Corte cost., sent. n. 66/64) [Evidenziazione aggiunta, *ndr.*].

Detto "potere di regolamento", preordinato al libero e indipendente esercizio delle funzioni dell'Assemblea regionale, riguarda non solo l'assetto degli organi e l'organizzazione dei lavori parlamentari, ma si estende alla provvista dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento dell'Istituzione.

Ciò detto, accanto alla delineata autorganizzazione interna, che la pone al di fuori del novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (cfr. Corte cost., sent. n. 143/68), l'A.R.S. svolge, al di fuori dell'esercizio di siffatta prerogativa, ulteriori funzioni specificamente amministrative (cfr. Corte cost. sentt. n. 209/94 e n. 357/2009) dalla prima nitidamente distinte, con l'avvertenza peraltro che l'Assemblea siciliana non può essere considerata *tout court* un' "amministrazione regionale", essendo invece organo di rilievo costituzionale dotato di particolare autonomia, e non una semplice amministrazione pubblica (cfr. C.G.A, Sez. giur., n. 85/2011 del 25.01.2011).

A ciò aggiungasi l'ulteriore apporto chiarificatore della Corte di Cassazione, la quale ha precisato in argomento che costituiscono esplicazione della *funzione di autorganizzazione interna* (e come tali insindacabili) *quegli atti* che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi o *che attengano, in via immediata e diretta alla disciplina delle modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea medesima* (cfr. Cass., SS. UU., n. 200/2001).

Conclusivamente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, amministrativa, di legittimità (nonchè di alcune pronunce della magistratura contabile), ne discende che:

- a) nelle materie *in toto* riservate alla competenza legislativa statale (es.: il diritto privato), la disciplina statale, ove incida sulla vita amministrativa dell'A.R.S., dispiegherà immediatamente e senza interposizione alcuna i suoi effetti, in quanto il potere di regolamento - come qualunque altro potere normativo attribuito alle Regioni - è circoscritto nei limiti formali e sostanziali ricavabili dallo Statuto e dalla Costituzione (cfr. Corte cost., sentt. n. 14/65 e n. 18/70);
- b) nelle materie, viceversa, incidenti in via immediata e diretta sulla disciplina delle modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea, o che riguardino direttamente l'organizzazione interna dei relativi uffici e servizi, la fonte legislativa (o normativa) esterna non potrà avere tendenzialmente effetto alcuno, semprechè non operino i limiti generali di ordine costituzionale, ovvero quelli speciali, fra cui sicuramente quello della normativa comunitaria;

c) nelle restanti materie, esulanti da quelle di cui alle lettere precedenti, e per le quali l'Assemblea eserciti la (residuale) potestà amministrativa, occorrerà di volta in volta distinguere a seconda che la corrispondente potestà normativo-regolamentare (parallela a quella legislativa regionale) si atteggi a potestà di tipo "esclusivo" ovvero "concorrente".

B) Gli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S.

L'art. 28 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", pone a carico delle Regioni (anche a Statuto speciale) l'obbligo di pubblicare i rendiconti dei Gruppi consiliari, con correlata sanzione a carico di quei Gruppi inadempienti nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di legge.

A norma, dunque, del suddetto art. 28 del d.lgs. n. 33/2013, anche i rendiconti dei Gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana (rendiconti previsti dal decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012: cd. "decreto Monti) sono soggetti a tale onere di pubblicità.

Ciò premesso, tuttavia, a primo acchitto potrebbe destare perplessità nell'interprete l'estensione *sic et simpliciter* all'Assemblea siciliana di tale prescrizione legislativa statale.

Occorre, infatti, rammentare quanto sopra rilevato a proposito dell'art. 4 dello Statuto speciale di Autonomia, sicura fonte di rango costituzionale ai sensi dell'art. 116 Cost. (e dunque gerarchicamente sovraordinata al decreto legislativo *de quo*, avente rango di legge ordinaria), in forza del quale il Regolamento interno dell'A.R.S. "contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale", e nel cui novero rientra indubbiamente la disciplina dei (propri) Gruppi parlamentari.

In virtù, dunque, della superiore "riserva di regolamento", si manifesta l'ulteriore funzione di "autoorganizzazione interna, pacificamente riconosciuta al Consiglio regionale al pari che ai due rami del Parlamento" (Corte cost., n. 69/85, punto 3, in diritto, cit.).

Ma vi è di più: per espressa previsione di legge (artt. 2 e 11 d.lgs. n. 33/2013) destinatari *nominali* (e finali) di detti adempimenti di pubblicità istituzionale sono (esclusivamente) le "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cd. Testo unico dell'impiego pubblico).

Per non tacere, infine, del summenzionato argomento dirimente per il quale, in via generale, il supremo Consesso di giustizia amministrativa in Sicilia ha *apertis verbis* riconosciuto che l’A.R.S. non può essere considerata *tout court* un’ “amministrazione” regionale, essendo invece un organo di rilievo costituzionale dotato di particolare autonomia, e non una semplice amministrazione pubblica, escludendosi pertanto la diretta applicabilità ad essa del d.lgs. n. 165/2001 citato (cfr. C.G.A., sez giur., n. 85/11 del 25.01.2011, cit., e n. 86/11).

Da questa breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento, parrebbe allora, *prima facie* potersi contestare l’applicabilità (per sospetta incostituzionalità) del decreto legislativo in argomento alla peculiare realtà parlamentare siciliana.

Senonchè, fatto salvo il recente recepimento formale di tale obbligo, sancito dal Legislatore statale, da parte di quello regionale (e di cui al decreto Monti, di cui si dirà oltre), a ben vedere, anche senza il cennato adeguamento legislativo di recepimento, la normativa in questione (con riferimento ai Gruppi parlamentari) avrebbe potuto egualmente esplicare (nell’inerzia della Regione) i propri effetti anche nell’ordinamento parlamentare siciliano.

Ed infatti, se da un lato le disposizioni del decreto legislativo si autoqualificano, all’art. 1, comma 3, fra l’altro “esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”, per altro verso occorre porre nel dovuto conto la circostanza che i Gruppi parlamentari (financo quelli delle Camere) hanno *doppia natura*, ora *pubblicistica* ora *privatistica*.

Senza addentrarci nelle disquisizioni dottrinali (e nelle correlate soluzioni giurisprudenziali) in merito a detta ambivalenza giuridica, qui basti richiamare a conforto di quanto asserito la giurisprudenza costituzionale, ordinaria (di legittimità e di merito), nonchè amministrativa, secondo cui i Gruppi sono organi a rilevanza interna dell’Assemblea elettiva sotto il profilo delle funzioni strettamente parlamentari (e dunque pubblicistiche); ed associazioni di fatto non riconosciute, ex art. 36 del codice civile, invece, sotto tutti gli altri aspetti (e dunque privatistici).

In buona sostanza, i Gruppi parlamentari, e perciò anche quelli costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana, oltre ad essere associazioni (necessarie) di diritto pubblico, sono anche associazioni private, disciplinate dalle norme del diritto privato.

Tanto acclarato, risulta più agevole poter inquadrare il cennato obbligo di pubblicità nell'alveo privatistico di un'articolazione interna di un Organo a rilevanza costituzionale come l'A.R.S., senza per questo menomarne prerogative e *status*.

Si tratta cioè, a nostro sommo avviso, di inquadrare tale forma di pubblicità piuttosto nell'alveo privatistico di un'articolazione interna di un organo legislativo fornito di autonomia costituzionalmente garantita, ma comunque afferente, per l'appunto, alla vita interna (di natura privatistica) del Gruppo in quanto tale, suscumbibile nelle categorie, di esclusiva competenza statale, del diritto privato e del sopracitato coordinamento informativo statistico e informatico, in uno, poi, al controllo giudiziale del rendiconto annuale del Gruppo, affidato, secondo Costituzione, alla Corte dei conti e, per ciò stesso, di sicura competenza legislativa statale.

A conferma di ciò basti, in questa sede, richiamare i punti 6.3.9, 6.3.9.1, 6.3.9.2 e 6.3.9.3 del *considerato in diritto* della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 (nel giudizio di legittimità costituzionale di alcune norme del decreto-legge n. 174/2012 più volte citato), depositata il 6 marzo 2014, la cui *ratio decidendi* di fondo è riassumibile nel concetto che non sussiste per le Regioni autonome “un loro titolo di competenza esclusivo per la disciplina dei gruppi consiliari del consiglio regionale (e dei relativi controlli) (...)”, considerata anche la “diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (...)”.

Il tutto, *appunto, non solo* quale riflesso derivato (per i Gruppi) “dei caratteri dell'autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali (...)” per la “diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (...)”, ma anche, verosimilmente per la potestà in materia di coordinamento informativo statistico e informatico di cui al citato art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., di competenza esclusiva dello Stato, e qui nominalmente riferito ai gruppi (stavolta)“politici”(piuttosto che “consiliari”) contemplati dall'art. 2, comma 1, lett. l), del decreto-legge n. 174/2012 (cfr. Corte cost., sent. n. 23/2014, punto 10.2, in diritto).

C) L'intervento normativo (legislativo e regolamentare) del Legislatore siciliano.

Di quanto finora detto, sembra essere stato consapevole (anzitutto alla pronuncia della sovrana Corte) il Legislatore siciliano il quale - approvando la l.r. 4 gennaio 2014, n. 1, recante “*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della*

politica”, e per quanto possa rilevare in questa sede, con l’art. 9 di recepimento (fra gli altri) del comma 10 dell’art. 1 del decreto-legge n.174/2012 citato - ha ribadito l’obbligo di pubblicare il rendiconto di ciascun Gruppo parlamentare in allegato al conto consuntivo dell’Assemblea regionale e nel sito istituzionale, deferendo opportunamente al Regolamento interno della stessa A.R.S. il compito di adottare le necessarie disposizioni attuative.

Prova ne sia che nella *Relazione alle proposte di modifica al Regolamento interno* (approvate dalla competente Commissione istituzionale il 28.01.2014: cfr. A.R.S., *XVI legislatura, Doc. I*) leggesi che “pur nel rispetto della normativa sostanziale di cui alla citata legislazione, tanto statale quanto regionale, le proposte di modifica introducono moduli procedurali di complemento affinché tutto il tessuto normativo risultante possa avere pratica e sicura applicazione”.

Non a caso, il vigente Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana² adesso prevede che entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare approvi, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell’art. 1 del decreto Monti, un proprio regolamento interno che è trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea e *pubblicato nel sito internet dell’Assemblea* (cfr. art. 25 bis, comma 1). Ed inoltre che, *onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale venga pubblicato in allegato al conto consuntivo dell’Assemblea e, unitamente alla delibera della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito internet dell’Assemblea* (cfr. art. 25 quater, comma 6).

In definitiva, può convenirsi con quanto esplicitato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2013 del 19.07.2013, laddove viene esaltato il ruolo fondamentale del rafforzamento dello strumento della trasparenza e pubblicità a carico della pubblica Amministrazione, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale; e laddove l’attuazione della trasparenza viene veicolata quale opportunità offerta al pubblico funzionario, in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo, alimentando per tale via la fiducia dei cittadini nell’Amministrazione.

² Le relative citate modifiche, approvate dall’Assemblea nella seduta n. 125 del 6 febbraio 2014 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 21 febbraio 2014, sono riportate oltre in allegato.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana approvate il 6 febbraio 2014.

(Documento I)

Art. 1

1. Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

“Sezione 1
Della gestione interna e dei contributi
dei Gruppi parlamentari

Art. 25 bis

1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un proprio regolamento interno che è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet dell'Assemblea. Ai medesimi obblighi di trasmissione e pubblicità è sottoposta ogni variazione apportata dal Gruppo al proprio regolamento interno.

2. Il regolamento di cui al comma 1 indica gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del gruppo; disciplina le modalità e i criteri per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea e quelli per la tenuta della contabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 25 ter

1. Ai Gruppi parlamentari sono assicurati, in armonia con quanto previsto dalla legislazione in materia, un contributo complessivo annuale per il loro funzionamento ed un contributo per il relativo personale, nonché una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto, adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei gruppi medesimi.

2. I contributi e la dotazione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio interno dell'Assemblea.

Sezione II

Dei rendiconti annuali dei Gruppi parlamentari

Art. 25 quater

1. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, rendiconto volto ad assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute, in conformità alla vigente normativa, sono attestate dal presidente del Gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette, entro i successivi cinque giorni, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012.

6. Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito internet dell'Assemblea.

7. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento e a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo. In tal caso, eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto, sono restituiti all'Assemblea.

8. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.

9. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Presidenza dell'Assemblea a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

10. Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale e regionale in vigore.”

Art. 2

1. All'articolo 134, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“2. Ai progetti di legge di iniziativa popolare si applicano, per quanto non disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto della Regione, le norme del presente regolamento.”

Art. 3

1. Dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

“Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 168

1. A decorrere dalla XVII legislatura, i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del Regolamento interno sono abrogati.”

Il Presidente: ARDIZZONE

(2014.7.391)010

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 4 febbraio 2014.

Delimitazione delle aree danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo 2013, per l'attivazione dei benefici previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori agricoli.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 novembre 2012, pubblicato nel “Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. 1) n. 52 del 7 dicembre 2012 (n. 43)”, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ex Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

Visto il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è stato rinnovato alla dr.ssa Rosaria Barresi l'incarico di

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2013 al 31 marzo 2014

INTERROGAZIONI

	totale
PRESENTATE	1.216
CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE	422
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA	681
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IMMEDIATA	2
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN COMMISSIONE	111
SVOLTE (risposte in Aula o in Commissione)	2
TRASFORMATA IN SCRITTA (risposte in Aula o in Commissione)	1
RISPOSTE SCRITTE PERVENUTE (risposta scritta o trasformata in scritta)	117

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2013 al 31 marzo 2014

INTERPELLANZE

	totale
PRESENTATE	121
SVOLTE	1
TRASFORMATE IN MOZIONE	-

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2013 al 31 marzo 2014

ORDINI DEL GIORNO

	totale
ANNUNCIATI	155
DECADUTI	1
APPROVATI	32
ACCETTATI	11
ACCETTATI COME RACCOMANDAZIONE	101
RITIRATI	6
RESPINTI	-
SUPERATI	-
PRECLUSI o ASSORBITI	3
IMPROPONIBILI	-
INAMMISSIBILI	-

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2013 al 31 marzo 2014

MOZIONI

	totale
PRESENTATE	181
DISCUSSE	21
APPROVATE	16
ACCETTATE	1
ACCETTATE COME RACCOMANDAZIONE	1
RITIRATE	3
RESPINTE	3
SUPERATE O PRECLUSE	2